




U-2-7.



262.13
L9715
1765
V.2

Rare Book & Special
Collections Library



LO STATO PRESENTE
D E L L A
CORTE DI ROMA

O P E R A

*In cui si somministra idea delle Dignità,
del Governo, delle Congregazioni,
de' Tribunali, degli Uffizj, del-
le principali Funzioni, e
Cirimonie di questa
Città.*

PARTE SECONDA.

LO STATO PRESENTE

O SIA LA RELAZIONE

DELLA

CORTE DI ROMA

GIÀ PUBBLICATA DAL CAV. LUNADORO

*Ora rinovata, ed ampiamente
accresciuta*


DA ANDREA TOSI

VENEZIANO



IN ROMA MDCCLXV.

A Spese di Venanzio Monaldini.



Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

262.13
L9715
1765
V.2

IMPRIMATUR,

Si videbitur Reverendissimo Patri Sacri
Palatii Apostolici Magistro .

Dom. Jord. Archiep. Nicomed. Vicefg.

APPROVAZIONE .

PER obbedire al venerato co-
mandamento del Rmo Padre
Maestro del Sac. Palaz. Apostolico , ho
letta con la dovuta attenzione *la secon-
da parte* dell' Opera del Sig. Abate
Andrea Tosi , intitolata — *Lo Stato
Presente della Corte di Roma &c.*; Ed
in essa non ho saputo scorgere propo-
sizione alcuna , la qual ripugni alle
massime della Religione Cattolica , nè
alla Dignità della medesima Corte .
Onde , così parendo ai legittimi Su-
periori , se ne potrà permettere la pub-
blica Stampa . Dal mio Studio , in
Roma 31. Agosto 1764.

*Settimio Cedri Avvocato nella
Curia Romana*

* 3

AP-

545034

261924

APPROVAZIONE.

DI commissione del Rmo P. Maestro del Sac. Palazzo Apostolico ho letto la seconda parte dell'Opera del Sig. Abate Tosi, che ha per titolo — *Lo Stato presente della Corte di Roma &c.* — E tanto è lontano che abbia in essa trovato cosa alcuna ripugnante ai dogmi della nostra S. Fede ed alle Regole della buona Morale, che anzi ho ammirato la diligenza dell'Autore in raccogliere quelle notizie così antiche come recenti confacevoli al di lui Affunto. Stimmo pertanto che possa publicarsi per mezzo delle Stampe. Roma 19. Settembre 1764.

*Francesco Mazzei Avvocato nella
Curia Romana.*

 IMPRIMATUR,

Fr. Thomas Augustinus Ricchinius Saceri Palat. Apostol. Magister Ord. Prædicatorum.

INDI-

INDICE

DE' C A P I

DELLA SECONDA PARTE.



C A P O I.

D *E' Cardinali, Vescovi, Preti, e*
Diaconi. Pag. 1

C A P O II.

Del Numero de' Cardinali, della Crea-
zione; e degli uffizj Loro. pag. 12

C A P O III.

De' Funerali de Cardinali. pag. 26

C A P O IV.

Dell'Ozione de' Titoli Cardinalizj, e del

* 4

Car.

VIII

Cardinal Decano del Sacro Collegio . pag. 29

Del Cardinale Camarlengo del Sacro Collegio ; del Segretario ; del Chericò Nazionale ; del Collettore de'Quindennj ; del Sollecitatore e del Computista del medesimo Sacro Collegio . pag. 34

C A P O V.

Del Concistoro de' Cardinali . pag 37

Del Segretario del Concistoro ; degli Avvocati Concistoriali ; del Sostituto Concistoriale nell' Uditorato di N. S. , e d'altri Ministri . pag. 32

C A P O V I.

Delle Congregazioni , de' Capi d'Ordine ; Concistoriale ; e Straordinaria di Stato . pag. 48

CA.

C A P O V I I .

*Della Congregazione dell' Immunità Ec-
clesiastica .* pag; 53

C A P O V I I I .

*Della Congregazione della Sacra Inqui-
sizione o sia del S: Uffizio .* p. 57

*Del Commissario ; dell' Assessore ; de' Con-
sultori , Qualificatori , del Fiscale ,
e di altri Uffiziali del Sant' Uffi-
zio .* pag. 63

C A P O I X .

*Della Congregazione dell' Indice , e del
Segretario della medesima .* p. 67

C A P O X .

Della Congregazione del Concilio della
* 5 *Con-*

*Congregazione particolare sullo Stato
delle Chiese ; del Segretario e di al-
tri Ministri della Congregazione .*

pag. 72

C A P O X I.

*Della Congregazione de' Vescovi : e de'
Regolari , del Prelato Segretario &c.*

pag. 79

C A P O X I I.

*Delle Congregazioni per l' Elezione , per
l' Esame , e per la Residenza de'
Vescovi .*

pag. 86

C A P O X I I I.

*Della Congregazione della Disciplina Re-
golare .*

pag. 90

C A P O X I V.

*Della Congregazione de' Sagri Riti , del
Pre-*

*Promotore della Fede , e di altri
Personaggi di questa Congregazione .*

pag. 94

*Della Congregazione del Cirimoniale , e
de' Maestri delle Cirimonie .* p 105

CAPO XV.

*Della Congregazione delle Indulgenze ;
e delle Sacre Reliquie .* pag.103

CAPO XVI.

*Della Congregazione de Propaganda
Fide .* pag.107.

CAPO XVII.

*Della Congregazione della Sacra Con-
sulta , del Segretario , e di altri
Soggetti di questo Tribunale .*

pag.111

C A P O X V I I I .

*Della Congregazione del Buon Governo ,
e del Segretario &c. pag. 116*

C A P O X I X .

*Delle Congregazioni de' Baroni , de' Con-
fni , de' Gravami , de' Computi , e
de' Monti. pag. 121*

C A P O X X .

*Della Congregazione della Reverenda
Fabrica di S. Pietro . pag. 126*

C A P O X X I .

*Delle Congregazioni della Visita Aposto-
lica , della Revisione delle Messe ,
& della Visita delle Carceri . p. 134*

CAPO XXII.

Del Cardinal Vicario . pag. 143

Di Monfig. Vice-Gerente , del Luogo Tenente Civile , e del Criminale , e d' altri Ministri di detto Cardinale ; della Congregazione Criminale , e della Congregazione de' Prefetti . pag. 155

CAPO XXIII.

Del Cardinale Penitenziere Maggiore , e de' Penitenzieri Minori . pag. 161

Del Reggente , Datario , Correttore , de' due Consultori ; del Sigillatore , e di altri Uffiziali della Penitenzieria . pag. 167

C A P O XXIV.

*Del Card. Vice-Cancelliere di Santā
Chiesa . pag. 172*

*Del Reggente , degli Abbreviatori del Parco
maggiore e minore , de' Giannizzeri ,
Piombatori, Registratori, degli Scrit-
tori Apostol. e d' altre Persone di
Cancelleria . pag. 177*

*Del Sommistā , del Pro-Sommista , dell'
Uditore delle Contradette , del
Correttore delle medesime , del Giu-
dice delle Confidenze , del Mae-
stro de' Brevi , del Prefetto della
nuova Tassa , de' dieci Correttori
dell' Archivio , de' Procuratori , e
di tutte le altre Cariche Vacabili
della Cancelleria . pag. 183*

C A P O XXV.

*Del Cardinale Pro-Datario , del Sotto-Datario , e dell' Ufficiale per Obi-
tum .* pag. 189.

*Delli due Revisori , del Revisore delle
Dispense Matrimoniali , del Prefetto
delle Componende , del Costituto
del Sotto-Datario , del Custode de'
Registri &c. e di altri Ufficiali
Inferiori , e Posti Vacabili insieme
di Dataria .* pag. 197.

C A P O XXVI.

*Del Cardinal Segretario de' Memoriali ,
e Cardinal Nipote , del Card. Se-
gretario di Stato , del Card. Segre-
tario de' Brevi &c.* pag. 200.

*Delle Congregazioni , dello Stato di Fer-
mo ,*

XVI

*mo, di Avignone, e della Santa
Caja di Loreto. pag. 203*

*De' Segretarii, della Cifra, de' Brevi
ad Principes, e delle Lettere
Latine. pag. 208*

C A P O XXVII.

*Del Cardinal Pro-Uditore di Nostro Si-
gnore. pag. 211*

C A P O XXVIII.

*Di Monsignor Maggior Domo Pontificio,
di Monsignor Maestro di Camera,
del P. Maestro del Sacro Palazzo,
di Monsignor Sagrista, dell' Ele-
mosiniere Segreto, del Foriere, del
Soprantendente alla Scuderia Pon-
tificia, del Guardarobba Pontificio,
de' Camerieri Segreti, e degli altri
Uffi.*

Uffiziali de' Palazzì Apostolici .

pag. 215.

C A P O X X I X .

Del Cardinale Bibliotecario di S. Chiesa .

pag. 224

C A P O X X X .

Del Cardinale Camerlengo di Santa Chiesa e dell' Uditore che tiene .

p. 227

C A P O X X X I .

Del Governatore di Roma , e della Congregazione Criminale del Governo .

pag. 232

Degli Assessori , de' Luogotenenti , dell' Uditore , e di altri Uffiziali del Governo .

pag. 237.

C A .

C A P O XXXII.

Dell' Uditore della Camera , de' Luogotenenti detti dell' A. C. , dell' Uditore detto dell' A. C. met , e della Congregazione Civile e Criminale di questo Tribunale . pag. 239

C A P O XXXIII.

Del Tesoriere della R. C. A. , e delle Congregazioni cui Egli presiede . pag. 245

C A P O XXXIV.

Del Tribunale della Camera ; de' Chierici della Medesima . pag. 230

Del Chierico Prefetto dell' Annona , e de' Ministri del di Lui Tribunale . pag. 254

Del

*Del Chierico Commissario dell' Armi ;
del Chierico Commissario del Mare ,
e Prefetto di Castel S. Angelo ; delle
Milizie , e Navi Pontificie . p. 257*

Del Chierico Presidente alla Zecca . p. 265

*Del Chierico Presidente alle Strade , e
de' Maestri delle Medesime . p. 266*

*De' Chierici Presidenti alle Ripe ed all'
Acque , agli Archivj , ed alle Car-
ceri &c. pag. 268.*

*Del Presidente della R. C. , dell' Avvo-
cato Fiscale , del Procuratore Ge-
nerale del Fisco , del Commissario
della Camera , e dell' Avvocato e
del Procuratore de' Poveri , e del
Computista Generale della Came-
ra . pag. 271*

C A P O X X X V .

Degli Uditori di Rota . pag. 274

C A P O X X X V I .

Della Segnatura di Grazia , e della Segnatura di Giustizia . pag. 284

De' Referendarj , e Votanti di Segnatura . pag. 291

C A P O X X X V I I .

Del Collegio de' Protonotarii Apostolici . pag. 195

C A P O X X X V I I I .

De' Legati a Latere , e de' Nunzi Apostolici . pag. 301

C A

CAPO XXXIX.

*Del Senatore di Roma , de' Conservato-
ri , del Priore de' Caporioni , e de'
Tribunali del Campidoglio . p.306*

*De' Collaterali &c. e della Congrega-
zione detta Assettamento , &c. del
Giudice de' Malefcj &c. pag.309*

*Dell' Avvocato del Popolo Romano &c.
de' Posti Vacabili del Campidoglio
&c. pag.311.*

CAPO LX.

*Del Tribunale dell' Agricoltura , e di
altri particolari Giudici , e di-
stinti*

XXII

finti Personaggi di questa Corte.

pag. 314

CAPO XLI. ED ULTIMO.

Delle Solenni Processioni, e Cavalcate.

pag. 318

CAPO



C A P O I.

*De' Cardinali Vescovi, Preti,
e Diaconi .*



I fò ora a parlare de' Cardinali , * che il secondo Posto occupano nella Romana Chiesa dopo il

Sommo Pontefice , di cui nella Prima Parte di questa mia Opera ho già favellato a dilungo .

Parte II.

A

La

* *Dalla parola Cardines presero il nome li Cardinali , poichè si col nome , che ne' fatti sono i Cardini su cui si fermano , e si appoggiano le*
Porte

La Santa sola Romana Chiesa dunque ha Cardinali . * Essi sono li Configlieri del Papa ; Essi formano il Supremo Senato della Cattolica Religione , ed hanno il Titolo d'Eminentissimi ** .

Anti-

Porte della Chiesa Universale . Concil. Basil. sess. 24. Furono ancora detti al tempo d' Alessandro III. Senatori . Vedi 'l Muratori Scriptor. rer. Italic. tom. I. part. 2. pag. 540.

* Avevano pure i loro Cardinali le Chiese di Ravenna , Milano &c. San Pio V. annullò i supposti lor Privilegj , e volle , che nella sola Romana Chiesa vi fossero Personaggi per tal nome distinti . Cohel. Notit. Card. cap. 2.

** Urbano VIII. fregiò li Cardinali di questo Titolo , tolto quello d' Illustriissimi e Reverendissimi . Vedi la Constitut. pubblicata . Die 29. Septemb. an. 1730. , e tale Titolo non deve , e competere non puote , che a Loro , alli tre Arcivescovi Elettori dell' Impero , ed al gran Maestro della Religione di Malta

Antichissimo essere l'uffizio de' Cardinali, lo dimostra *Lodovico Tomaffino* nel suo Trattato *De Beneficiis Part. 1. Lib. 2. cap. 115. n. 1.*

Da molti Secoli la Gerarchia Loro Ecclesiastica si divise in tre Ordini, cioè di Cardinali Vescovi, di Cardinali Preti, e di Cardinali Diaconi.

Lunghissimo tempo restò ignoto il Nome di Cardinale Vescovo, poichè anticamente Ordinarj, e Titolari Vescovi erano anche di queste Chiese li medesimi Cardinali; ma niun' altro potea chiamarsi a ragione in verun modo Vescovo della Romana Chiesa, che il solo Sommo Pontefice.

Stefano III. primo d'ogn'altro in

A 2.

un

Malta, secondo il Decreto della Sacra Congregazione de' Riti, pubblicato li 10. Giugno 1630., ed approvato dal citato Pontefice medesimamente.

un Concilio , che tenne in Roma l'anno 769. fa di Loro menzione .

Sette erano li Cardinali Vescovi , come leggiamo nel *Baron. ad ann. 1057.* Il Vescovo d'Ostia , il Vescovo di Porto , il Vescovo di Santa Rufina , il Vescovo di Albano , il Vescovo di Sabina , del Tusculo , e Quello di Palestrina , ch'è ora il giudiziosissimo Cardinal Stoppani . Sei ne rimangono a' nostri giorni , poichè *Callisto II.* l'anno 1120. unì secondo l'*Ughellio* il Vescovato di Santa Rufina a Quello di Porto ; *Eugenio III.* poi circa l'anno 1150. unì per testimonianza di *Roberto de Monte* Quello d'Ostia al Vescovato di Velletri .

Detti Vescovati devono essere visitati o da' medesimi Cardinali Vescovi , o da' Loro Vicarj , come ordinò *Clemente XII.* ultimamente *Costitut. public. die 10. Januar. 1732.*

Li Cardinali Preti erano li Retteri de' Titoli *, ora vengono da noi chiamati Parochi .

Cinquanta sono i Titoli delle Chiese destinate da *Sisto V.* Costituit. *Dat. 13. April. ann. 1586.* a' Cardinali Preti ; e sono di S. Croce in Gerusalemme ; di S. Marcellino , e S. Pietro ; de' SS. Quattro Coronati ; de' Santi Giovanni , e Paolo ; di Santa Anastasia ; di Santa Sabina ; di Santo Stefano a Monte Celio , ch'è ritenuto dal chiarissimo Card. Conti ; di San Clemente ; de' SS. Nereo ed Achilleo ; di Santa Sufanna ; di S. Pudenziana ; di S. Sisto ; di S. Pietro ad Vincula , di S. Martino a' Monti ; di Sant' Eusebio ; di Santa Prisca ; di S. Vitale ;

A 3

di

* *Le Chiese Parocchiali di Roma , a cui ascrivevansi li Sacerdoti , e d'onde riceveano Titolo , e nome ; appellavansi Titoli .*

di S. Marco; di S. Marcello; di San Lorenzo in Lucina; de' Dodici Apostoli; di S. Lorenzo in Damaso; di Santa Balbina; di Santa Cecilia, e S. Grisogono; di Santa Prassede; di Santa Maria in Trastevere; de' Santi Quirico e Giulitta; di Sant'Agnese in Piazza Navona; di S. Lorenzo in Panisperna; di S. Tommaso in Parione; di San Silvestro in Campo Marzo; di S. Pancrazio, di S. Bartolomeo all' Isola; di S. Matteo; di Santa Maria d'Araceli, di Santa Maria in Via; di Santa Maria sulla Minerva; di Santa Maria degli Angeli; di S. Girolamo degli Schiavoni; di Sant' Onofrio; di Sant' Agostino; di Santa Maria del Popolo; di Sant' Alessio all' Aventino; di S. Biagio; di Santa Maria della Pace; di S. Salvatore in Lauro; di S. Pietro a Monte d'oro; della Santissima Trinità a Mon-

te Pincio ; di Santa Maria alla Traspontina.

Quattordici sono le Diaconie de' Cardinali Diaconi , e così parimente eran detti , siccome asserisce *Lodovico Muratori . Antiq. Ital. Tom. 5. Diss. 61. tom. 3. Diss. 37.* gli antichi Direttori di tali Diaconie. *

Le Diaconie assegnate Loro da *Sisto V.* sono di Santa Maria in Aquiro ; di Santa Maria in Cosmedin ; de' Santi Cosmo e Damiano ; di Santa Maria Nuova ; di Sant' Adriano Martire ; di Santa Maria in Via Lata ; di Santa Maria in Portico ; di Sant' Angelo in Pescaria ; di S. Nicolò in Carcere ; di Santa Maria in Domnica ;

A 4

di

* Dette Diaconie erano Case o Luoghi Pii , che aveano pure od Oratorio , o Cappella , ed ivi mantenevanse li Poveri , e gl' Infermi , per elemosina .

di Sant'Euſtachio ; di S.Vito ; di Sant' Agata ; e di S. Giorgio in Velabro ; il qual Titolo vien ritenuto dall'infigne Card. Perelli * .

Non dovrebbe chiamarſi a vero dire Titolo, Quello di S. Lorenzo in Damaso ; poichè è deſtinato ſecondo la riferita Bolla al ſolo Vice Cancelliere di S. Chieſa; ſia Egli o Diacono, o Prete, o Veſcovo .

Benedetto XIII. volle, che ſi mutaffe in Titolo Preſbiterale la Diaconia di S. Maria in *Domnica*, e fece Titolo de'Cardinali Diaconi la Chieſa di S. Maria ad *Martyres* .

Li Cardinali Preti godono nelle Loro Titolari Chieſe d'un diritto *Veſco-*
ſco-

* Accennare quì giova, che l'Eminentiffimo Caraccioſo Santobono fu dichiarato Diacono di S. Ceſareo; per lo che annoverar puoſſi Queſta pure trà l'altre Diaconie .

scovile, * o quasi Vescovile per concessione d'Onorio III. *Cap. his quæ &c.* 11. *de major.*, & *Obed.*; e nelle Loro Diaconie li Cardinali Diaconi usar possono pure della stessa quasi *Vescovile* Giurisdizione per privilegio di *Sisto V. Costit. public. Idib. April. an. 1589.*

Che tali soli Titoli, e sole Diaconie non potessero in avvenire accrescersi; e che tali Titoli alli Cardinali soli, e Cardinali Preti dovessero destinarsi; e che tali sole Diaconie a soli Cardinali, e Cardinali soli Diaconi dovessero essere dispensate, lo stabilì *Sisto V.* parimente. *Costit. public. die 13. April. an. 1767.*

Detti Cardinali obbligati sono a tenere cura, ed a visitare ogni anno

A 5 le

* *Vedi l'ultima Nota di questo Capo,*

le Chiese Loro soggette ; lo che ordinato fu dal *Concilio Generale Lateranense III.* * *sess.* 29.


Diffusamente poscia scrisse il Cardinale *Albici* intorno alla Giurisdizione de' Cardinali sù Loro Titoli ** Vedi però la risposta del *Pitoni De Controv. Patron. Alleg.* 41. n. 31. e seq.


* *Li Cardinali Arcipreti delle trè Basiliche sembra, che abbiano maggiore autorità, che gli altri Cardinali soltanto Titolari; non in ragguardo alla Giurisdizione, ma alli Personaggi Loro soggetti, siccome osserva il Card. de Luca. Rel. Rom. Cur. Disc. 20.*

Detti Cardinali poscia Arcipreti Titolari delle Chiese solevano tenere un Prelato qual Vicario Generale, che ascoltasse le Cause a dette Chiese o Basiliche appartenenti. Card. de Luca. Rel. Rom. Curix. Disc. 20.

* *Vedi ancora Monfig. Tria nell' Appendice dopo il Plato de Cardinal. Dign. Ediz. Rom. ann. 1746. ove si ha la*

La Sinossi de' Principali Privilegj de' Cardinali di Santa Chiesa ; qui però deveſi aggiungere , che Benedetto XIV. Coſtitut. Quantum public. die 27. Febr. 1742. inerendo alla Coſtitut. Romanus Pontifex &c. d'Innocenzo XII. decretò che a' Cardinali Titolari non competefſe che la ſola cognizione delle cauſe riſguardanti l'Eccleſiaſtica Diſciplina , ed il ſervigio delle Loro Chieſe , o Baſiliche .





C A P O II.

*Del numero de' Cardinali , della Loro
Creazione , e de' Loro Uffizj &c.*

I Ndeterminato fu il numero de' Cardinali una volta ; poichè * si diminuiva , od accresceva a piacere de' Pontefici , e più frequentemente a' tempi delle Scisma .

Li

* *Sette se ne contavano a' tempi di Nicolò III. secondo il Panvinio de Episc. Titul. & Diac. Cardinal. Venti sotto Giovanni XXII. secondo Oderic. Rainaud. annal. ad ann. 1331. Ventitrè sotto Urbano VI. Da quattordici Cardinali fu eletto Eugenio IV. ; da ventidue Nicolò V. ; da quindici Callisto III. ; da otto Pio II. ; da venti Paolo II. , e da ventidue Sisto IV. Vedi Tomassino . Vet. & Nov. Eccles, Discip. par. 1. lib. 2. cap. 114.*

Li Concilj di Costanzà , e di Basilea decretarono , che non ve ne avesse numero maggiore di ventiquattro .

Paolo II. e *Sisto IV.* per altro non s'attennero a tal Decreto , poichè da ventitrè Cardinali fu eletto il successore loro *Innocenzo VIII.* Di mano in mano cominciò ad aumentarsi il numero de' Cardinali , e *Leone X.* l' Anno 1517. il primo di Luglio aggiunse al Sacro Collegio Cardinali trent'uno ; dimodo che viveano a que' tempi (secondo che pare ad *Onofrio Panvino lib. cit. de Epif. Tit. &c. pag. 18.*) sessantacinque Cardinali in circa .

In fine coll'andar degli anni *Paolo IV.* l'amplificò di modo , che settanta erano i Cardinali a suo tempo .

Tal numero siccome corrisponde ed alli *Seniori* del Popolo d'Israello , ed alli *Discepoli* di Cristo
fu

fu confermato da *Sisto V.*; volle, si ritenesse, ed ordinò, non fosse oltrepassato giammai. *Costit. Dat. die 3. Decembr. An. 1586.*

Allora che il Sacro Collegio è mancante dello stabilito numero si muove Sua Santità ad accrescervi, e sostituirvi distintissimi Personaggi, benemeriti Prelati della S. Sede, Uomini d' eccellente santità, e Dottrina, insigni Teologi, e Religiosi *.

Pervenuto il giorno * * in cui
pia-

* *Sisto V. nella sopracitata Bolla prescrive li requisiti, ond'esser devono provvisti Que', che esser denno promossi al Cardinalato; ed in oltre vuole, che quattro almeno se ne eleggano degli Ordini de' Regolari, e Mendicanti.*

* * *Il medesimo Sisto V. in altra Costit. public. Die 15 Novemb. anno 1589. ordinò; non si dovessero in verun altro giorno creare li Cardinali, che*

piacque al Pontefice d'intimare il *secreto Concistoro*, e radunatisi li Cardinali dichiara Egli di voler provvedere il Sacro Collegio d'alcuni Soggetti o dell' intero numero ; e dichiara il nome insieme di Que', che crear vuole interrogando li Cardinali del Loro parere con queste parole *quid vobis videtur ?* Si pubblica un tratto il Decreto della Promozione fuori del Concistoro. Il Cirimoniale Romano *lib. 1. Sect. 8. cap. 7.* ci somministra le parole ; onde si serve il Pontefice nella Creazione de' Cardinali * e due
gior-

che nella Feria quarta della settimana, detta da' Rituali sacri delle Quattro Tempora secondo l' Antica usanza ; ora però li Pontefici fanno la Promozione in qualunque tempo sembra Lor più a proposito .

* *Usano alle volte i Pontefici creare alcun Cardinale il cui nome tacciono ,
e ri-*

giorni interi si veggon segni di giubilo di tutta la Città per tal Promozione .

Se il Cardinale creato si ritrova in Roma; il dopo pranzo del giorno stesso di sua Promozione si porta al Pontificio Palazzo in Carrozza coperta vestito degli usati Abiti, e senza veruno accompagnamento .

Viene accolto nella prima sala dal Cardinale Nipote, o da talun altro, da cui poi viene presentato a S. Santità . Il Guardarobba consegna al Pontefice il Berrettino rosso, e Monsignore Maestro di Cerimonie la Mozetta, e tutto ciò l' Eletto Cardinale riceve dalle mani di Sua Santità .

Ri-

e riservano, come dicesi in pectore; onde pubblicarlo poi altra volta. Ved. Monsignore Tria nelle Annotazioni al Plato. De Card. Dignitat. & Offic. in appendic. 2.

Ritorna il Cardinale con gran pompa volgarmente in fiocchi alla sua Casa; non tratta negozj, non viene visitato da' Cardinali (se non fosse per ispeciale indulto del Papa), non incontra, nè accompagna chiunque viene a rendergli visita, sino a che ricevute non abbia le Cardinalizie insegne * nel primo Pubblico Concistoro da farsi. *Ceremon. Rom. lib. 1. Sect. 3. cap. 5.*

II

* *In qual tempo cominciato abbiano i Cardinali a vestir abito di porpora, non viene stabilito da veruno Scrittore, che non abbia più, e più contraddittori; certo si è, che molto prima di Paolo II. usavano i Cardinali veste purpurea, lo che raccoglier puossi dall'Ordine Rom. XIV. Alessandro VII. poi proibì a Cardinali il portar vesti di color nero per qualunque lutto. Vedi Sandini nella vita di detto Pontefice.*

Il Cappello rosso fu dato a' Cardinali da Innocenzo IV., come vogliono,
Pa-

Il primo Pubblico Concistoro si tiene d'ordinario il Giovedì, Sabato, o Martedì susseguente. Vestono quel giorno gli Eminentissimi di Cappe pavonazze ed il Papa di Piviale rosso con Mitra preziosa in capo riceve secondo il solito rito l'Ubbidienza de' Cardinali, e vengono parimente à di Lui piedi li novelli Eletti, gli orna di

Cap-

Pagio il giovine *nella Vita di detto Pontefice*, e Polidoro Virgilio de *javentor. rer. lib. 4. cap. 9.*

Paolo II. *in fine concessè a' Cardinali il Berrettino rosso, onde coprirsì nelle sacre Funzioni per testimonianza del Cardinale Piccolomini Comentar. lib. 2. l'uso del quale Berrettino fu parimente concessò a' Cardinali degli Ordini Regolari da Gregorio XIV. Costituz. n. 9. nel Bollar. Cherubini; e lo stesso Paolo II. secondo che dice il Panvinio, permise, che innanzi alli Cardinali vi si portasse Mazza d'Argento.*

«Cappello * Cardinalizio proferendo le parole citate da *Agostino Patrizio Ceremon. lib. 1. Sect. 8. cap. 4.*

Recita quindi il Cardinale Eletto (o se più sono gli Eletti , di Loro il più attempato , e dagli Altri si conferma) il giuramento di fedeltà .

Si ritira poscia il Pontefice alla camera detta de' paramenti , e dopo essersi spogliato delle sacre Vesti ascolta benignamente l' Orazione di ringraziamento , che l'Eletto , od il Primo degli Eletti a nome degli altri pronuncia ; cui poi Sua Santità brevemente risponde .

Lo

* *E' invalso a' nostri giorni costume , che sulla sera dello stesso dì Monsignore Guardarobba accompagnato da un Buffolante , e da quattro Parafrenieri si soglia portare in Carrozza al Palazzo del Cardinale Eletto per consegnarli detto Cappello rosso Cardinalizio .*

Lo stesso giorno deve il Cardinale Eletto visitare la Basilica Vaticana, indi portarsi ad inchinare il Cardinale Decano.

Compiute tali Funzioni si fa il Concistoro Secreto, in cui si chiude la bocca, o sia proibito viene da Sua Santità al Novello, di parlare prima che non gli venga permesso. *Claudimus tibi (seu vobis) os*, dice il Pontefice, *ut neque in Concistoriis, neque in Congregationibus, aliisque Functionibus Cardinalitiis sententiam tuam dicere valeas*. Dopo ciò esce di Concistoro il nuovo Cardinale, ed in questo mentre il Pontefice interroga gli altri Cardinali, se debbasi aprir la bocca al Novello, ed inteso il loro parere rientra il nuovo Cardinale, e Sua Santità gliel'apre, dicendo. *Aperimus tibi os, ut in Concistoriis, Congregationibus, aliisque Functionibus Ecclesiasticis sen-*
ten-

*rentiam tuam dicere valeas. In nomine Patris &c. **

Genuflette al fine il Cardinale a' piedi di Sua Santità, che a Lui mette l'Anello, e gli assegna un Titolo, od una Diaconia, secondo che pare al Pontefice, recitando la solita Formola &c.

Se poi lontano è di Roma il nuovo Eletto; o qual Nunzio di S. Sede, o qual Personaggio cui Sua Santità condiscende a creare, perchè nominato da qualche Corona; viengli spedito il Berettino rosso privatamente.

S'in-

* *La Costituzione per altro d'Eugenio IV. Dat. die 26. Oct. ann. 1431. ch'escludeva, e dalla Pontificia Elezione, e dalle Congregazioni li Cardinali, se non avessero ricevute prima le insegne Cardinalizie, fu tolta di mezzo da S. Pio V. Decr. 26. Januar. ann. 1571. , confermato da Gregorio XV. nel suo Ceremoniale.*

S' invia da Sua Santità un Cameriere segreto : questo presenta al novello Cardinale il Berrettino e viene regalato de' Magnifici doni soliti a dispensarsi , che vengono poi distribuiti da Monsignore Maggiordomo alli Camerieri segreti del numero de' Partecipanti .

Portasi indi a Roma l'Eletto Cardinale a ricevere il Cappello , e le altre insegne Cardinalizie . Il giorno destinato alla sua entrata si ferma Egli o nel Palazzo Vaticano , o nel Convento presso porta del Popolo . Li Familiari de' Cardinali in Carrozze di tiro a sei gli vanno incontro per prestargli Ufficio di congratulazione . Arriva in fine il Cardinale Segretario di Stato , ed accoglie in sua Carrozza il nuovo Eletto vestito in Abito Cardinalizio da viaggio col solito suo Cappello , e lo accompagna al Pontificio

Pa-

Palazzo . Vengono Egli preceduti dalle Guardie Svizzere , e circondati dalla folla del Popolo , che fa festa , ed esulta ;

Presentasi al Pontefice il nuovo Cardinale , e nella Sala del Concistoro fregiato viene del Cappello , e delle altre insegne Cardinalizie nella maniera che già descrissi di sopra * .

Tutti li Cardinali esser devono
prov-

* Furono tal volta oltre il Berrettino mandate da' Pontefici a' novelli Cardinali le altre insegne Cardinalizie come ultimamente da Clemente XII. l'anno 1735. a Luigi Infante delle Spagne ; e da Benedetto XIV. a Teodoro Vescovo di Liegi l' Anno 1746. Il Delegato del Pontefice fa questa Funzione in tal caso nella principal Chiesa di quella Città ; ma nelle Corti delle Corone il Re stesso suole nella propria Cappella consegnare all' Eletto le Cardinalizie insegne . Vedi 'l Padre Caraffa Teatino de Cappella Regis &c.


provvisti d' Annui feudi quattro mila di rendite Ecclesiastiche ; onde sostener possano la dignità Loro decorosamente ; e *Paolo II.* ordinò , somministrar si dovessero scudi cento il mese a tutti que' Cardinali , i quali mancassero della somma de' quattro-mila , lo che testifica il *Cardinale Giacomo Piccolomini Comentar. Lib. 6.* ciò viene a' nostri giorni pure osservato , e si chiama volgarmente il *Piatto* di Cardinale .

Altri emolumenti provengono a' Cardinali dal Rotolo * , che viene amministrato da uno di loro detto *Cammarlengo* del Sacro Collegio , ed ogn' anno a Lui Altro ne succede per
Tur-

* Ciò che noi ora chiamamo *Libro* , scrittura &c. era detto *Rotolo* ; poichè le scritture si piegavano anticamente a guisa di *Rotolo* . *Magri Hierolexico* .

Turno comune , e vicendevole , come dirò in appresso .

Il Rotolo è quella somma di denaro , che distribuita viene a que' Cardinali , che intervengono alli Con- cistori , alle Sacre Congregazioni , ed alle Cappelle Pontificie ; e per evita- re le pretensioni sul detto Rotolo de' lontani Cardinali , che talvolta si por- tavano a Roma senza necessità per es- serne a parte ; Benedetto XIV. *Costit.* *Dat. 3. Feb. Ann. 1745.* stabilì , che li Cardinali Assenti goder non dovesse- ro di tali frutti , ed al più esser po- tessero a parte que' soli , che per qual- che legitima causa fosser venuti a Roma , e vi avessero dimorato qual- che spazio di tempo .



C A P O III.

De' Funerali de' Cardinali .

Benedetto XIV. pubblicò una sua Costituzione *Dat. Nono. Kal. Dec. An. 1741.* in cui determinò il rito, e la Pompa, che osservare si deve ne' Funerali di talun Cardinale .

Sul far della notte il Cardinalizio Cadavere, vestito di que' Sacri Arredi confacenti al di lui Grado, ed Ordine, onde solea pararsi nelle solenni Funzioni, viene trasportato in Carrozza alla Chiesa, preceduto sempre da varj Fanali illuminati; mentre per altro non sia o del Vice Cancelliere, o Camarlengo di S. Chiesa o Decano del Sacro Collegio, od al fine del Penitenziere Maggiore, poichè viene allora portato in un Magnifico
 Let-

Letto con grandiosa pompa attorniato da Soldati Svizzeri , accompagnato dalle pie Confraternite , e seguito dal Maggiordomo Pontificio, da' Vescovi assistenti al Soglio , da' Chierici di Camera , e dagli altri consueti , che vengono sù Cavalli bardati a lutto ; ed è finalmente terminato l'accompagnamento dalle Carrozze , che portano li Familiari del Cardinale Defonto vestiti in abito lugubre .

Arrivato che s'è alla Chiesa adobbata d'un sontuoso apparato , viene inalzato il Cadavere sù nobile feretro , da cui pende il Gentilizio Stemma del Cardinale estinto ; ardono intorno intorno al Cadavere infiniti cerei .

La mattina seguente li Cardinali ed il Pontefice il più delle volte , assistono in quella Chiesa alli Salmi ; ed alla Messa di Requie , che viene cantata dal Cardinale Cammarlengo del

Sacro Collegio, o da talun altro Cardinale in lui vece; finita la Messa il Pontefice, od il Celebrante, Lui assente, dona in fine la solenne Assoluzione al Cadavere recitando le consuete preghiere *.

C A.

* *Li Cardinali possono eleggersi ovunque Loro più piaccia il sepolcro; mentre che però o per dritto Canonico, o per indulto Apostolico vi regni nel luogo eletto il Jus funerandi.*

Que' Cardinali, che non se lo destinano, sepelliscono ne' sepolcri de' loro antenati; e se mancano di quelli, nella Chiesa lor Titolare; o se finalmente morissero prima d'esser provveduti di Titolo, giova credere, che sepellire si debbano nella Lateranense Basilica, tale essendo sempre stato l'inveteratissimo costume. S'avverta per altro, che il Parroco esser non deve giammai defraudato della quarta porzione de' Funerali. Ved. il Cardinale Petra Commentar. ad Constit. Apostolic. tom. 2. ad Constit. 2. Honor. III, Sect. Unic.

C A P O IV.

*Dell'Ozione de' Titoli Cardinalizj,
e del Cardinale Decano del
Sacra Collegio.*

V Acante per la morte d'alcun Cardinale talun Titolo, viene questo concesso ad altro Porporato, che abbandonando il suo, *ota*, si dice, al Vacante, onde vien derivato il nome di *Ozione*.

Alessandro V. creato l'Anno 1409. permise il primo a' Cardinali che potessero *Otare*, e mutò loro i Titoli*.

B 3

L'O-

* *Il Panvinio de Urbis Eccles. cap. 3. seguito in ciò dal Vittorello addit. ad Ciacconium; e dal Cardinale Brancazio Discept. de opinion. sex. Episcop. è di parere, che da ben dodici*

L' Ozione per altro accordata, viene soltanto a' Cardinali esistenti in Roma , od al più dimoranti dentro il distretto di due *Diete* . Così *Paolo IV.* *Constit. Dat. die 11. Junii Anno 1656.*

Il Cardinale *de Luca Rel. Rom. Cur. Disc. 5. num. 31.* ci rende conto dell' *Ozione esattamente* . Trà tutti gli *Ordini rispettivamente dall' uno all' altro* * viene permessa l' *Ozione* , poichè quello ,
che

dici secoli non mai li Cardinali Vescovi cambiati avessero li Vescovati una volta da Loro posseduti ; nè li Cardinali Preti i Titoli , nè li Card. Diaconi le Diaconie Loro .

* *E' però da sapere , che non mai un Cardinale Diacono , come si dice per saltum otare puote all'Ordine de' Vescovi , se non sia passato in prima a quello de' Preti ; per lo che a ragione Gio. Battista Riganti Commentar. ad Reg. Cancell. ad Reg. 8. §. 2. Oper. tom. 1.,*
nota

ch' entrato è nell'Ordine de' Vescovi secondo il rango d'anzianità, a suo piacere in tempo di Vacanza nel prossimo Concistoro può Otare altro Vescovato; il primo Prete Otar puote l'ultimo Vescovato vacante, o tra gli stessi Preti, e Diaconi migliorare rispettivamente di Titolo, e passare dall'ordine Diaconale a quello di Prete, colla prerogativa del Salto occupando secondo l'ordine d'Anzianità il luogo sopra gli altri, che prima di lui collocati erano nell'Ordine Presbiterale, come se da principio fosse stato costituito in detto Ordine a patto però, che sia Presente a quel Concisto-

B 4

ro,

nota di errore Giacomo Cohelio, il quale Notit. Card. cap. 10. pretende, che li Cardinali Alessandro Peretti di Montalto, ed Emanuel Pio, sieno stati trasferiti per Privilegio di Sisto dal Diaconale al Vescovile Ordine, lo che esser falsissimo, dimostrato viene dal Ciacconio nella vita delli due Cardinali citati.

ro , non avendo i lontani diritto di Otare , se dispensati non vengano dal Pontefice .

Clemente VIII. con sua Costituzione aggiunse , che li Cardinali Diaconi i quali dieci anni rimasero nell'Ordine Diaconale , passare possano all'Ordine de' Preti , ed ottenere posto innanzi a tutti quelli , che creati furono Cardinali dopo di Loro .

Li Cardinali Preti , che passano all'Ordine de' Vescovi ; possono per indulto Pontificio ritenere talvolta il Presbiterale Titolo ; siccome Benedetto XIII. concesse al Cardinal *Acquaviva* Vescovo di Sabina di ritenere il Titolo di S. Cecilia , ed al Cardinale *Annibale Albani* Vescovo di Porto in Commenda Quello di S. Clemente .

Il più anziano de' Cardinali che presente si trova in Curia , o che lontano rimane per pubblica o necessaria
cagio-

cagione , o per commiffion Pontificia, occupar deve il ragguardevole pofto del Decanato *

Il Cardinale Decano rapprefenta , per così dire , in fua perfona tutto il Sacro Collegio ; per lo che a Lui fanno gl'Imbafciatori le prime vifite, ed a Lui tutti li Cardinali novellamente creati, come accennai, devono preftare li primi omaggi . Egli ha diritto di portare il *Pallio* Arcivefcovile , come quello , che confacra il Pontefice , di che facemmo di già menzione nella prima parte di queft'Opera .

B 5

Dei

* Così decretò Clemente XII. efcludendo da quefta Ozione li Cardinali lontani al tempo della vacanza del Decanato , e foggiungendo , che attender non fi dovette il tempo della Promozione al Cardinalato , ma dell'Anzianità nell'Ordine de' Vefcovi . *Coffit. Dat. die 10. Januar. ann. 1731.*

Del Cardinale Camarlengo del Sacro Collegio, del Segretario, del Chericco Nazionale, del Sollicitatore, e del Computista, del Collettore de' Quindennj del Sacro Collegio.

Il Cardinale Camarlengo del Sacro Collegio viene Eletto d'anno in un anno, ed a lui secondo il grado d'anzianità vicendevolmente, ne succede, finito l'anno, altro Cardinale di que', che dimorano in Roma. Egli amministra l'entrate del Sacro Collegio, e distribuisce le rendite a' Cardinali siccome riferj nel Capo II. antecedente,

L'Uffizio del Secretario è di scrivere in tempo di Sede Vacante in Conclave le lettere a nome del Sacro Collegio sottoscritte dai tre Cardinali Capi d'ordine, e sigillate coi trè loro sigilli; interviene alle Congregazioni Generali, e de' Capi d'Ordine, che si

ten-

tengono in que' giorni , nota gli ordini , e Decreti , che vi si fanno , e tiene il registro di tutte le risoluzioni , che si formano ne' Concistori segreti ; le minute delle quali vengono date dal Cardinale Cammarlengo del Sacro Collegio , poichè all'*Extra omnes* escir deve Egli pure del Concistoro , ove si porta vestito di abito lungo rosso di lana con Cappuccio dello stesso colore.

Il Cherico detto Nazionale , poichè è vincendevolmente o Francese , o Tedesco , o Spagnuolo ; Egli è il Sostituto cioè a dire supplir deve agli Uffizj del Secretario , se questi mancasse giammai . Interviene pure a' Concistori vestito della maniera stessa che il Segretario .

L' Uffizio del Sollecitatore , è di promuovere gli Atti forensi per le cause del Sacro Collegio .

Il Collettore de' Quindennj tienē conto, e riscuote quella somma determinata di denaro, che devesi pagare di quindecim in quindici Anni al Sacro Collegio per que' Benefizj, dalle provviste de' quali li Cardinali traevano lo stabilito emolumento, e che furono uniti poscia a qualche Chiesa o Badia.

Il Computista tiene registro, e scrittura dell'Entrate del Sacro Collegio, e rende ogni conto al Cardinal Cammarlengo *pro tempore*, che d'anno in anno come dissi si muta.



C A P O V.

Del Concistoro de' Cardinali.

L'Assemblea de' Cardinali della Santa Romana Chiesa adunati nell' Apostolico Palazzo alla presenza del Sovrano Pontefice viene chiamata *Concistoro* * voce introdotta a comune uso de' Principi Cristiani, dice il Card. de Luca . *Rel. Rom. Cur. Dis. 5. n. 1.*

Il Concistoro si fa al dì d'oggi
in

* *Questa voce fu usata in varj tempi, e significati, siccome osserva Du Cange . Script. med. , & infim. Latin. ; e Cristiano Lupo de appellat. ad Petr. Cath. Dissert. 2. cap. 14. oper. to. 3. insegna, essersi mutato in quello di Concistoro l'antico vocabolo Presbiterio; li cui varj significati accennai nella Prima mia Parte al Cap. XIX. pag. 178.*

in tre maniere ; in primo luogo *pubb-
blicamente* , in secondo *secretamente* ,
ed in terzo luogo *semipubblicamente* .

Quello si chiama Concistoro *se-
mipubblico* che secondo il Card. *De
Luca Rel. Rom. Cur. Dif. 5. n. 5.* parte
si fa secretamente co' soli Cardinali ,
e parte pubblicamente coll'intervento
d'altre Persone ; e questa *specie ris-
guarda più il Rito , che il Foro* .

Il Concistoro *Ordinario* , o sia *Se-
creto* viene intimato soltanto in circo-
stanze di grave momento ; vi assistono
pochi soli Cardinali Eletti , vi s'agi-
tano gli affari più importanti , e più
diligati , e li Cardinali chiamati pre-
stano giuramento di non rivelare ciò ,
che viene proposto , per lo che *Secreto*
Concistoro si noma .

Il Concistoro straordinario , o sia
pubblico , cui oltre alli Cardinali in-
tervengono li Prelati , gli Ambascia-
tori

tori ed altri Personaggi , tener s'usa una volta il Mese a dì nostri , per lo più di Lunedì la mattina

Intimatosi dal Cursore agli Eminentissimi , il Concistoro , si portano Essi il dì dopo nell'ora stabilita al destinato luogo in *Fiocchi* , vestono questo di Cappa magna , e Rocchetto , e nel tempo , che arrivando vengono li Cardinali col Pontefice , permesso viene a' Prelati , ed a' Signori di fermarsi in Concistoro : Pervenuti tutti , allor che piace a Sua Santità , si dona ordine ch'escano gli altri , e chiuse le porte del Concistoro non vi rimangono che li soli Cardinali col Pontefice restando lì vicino alle Porte il Segretario , gli Avvocati Concistoriali , il Cherico , e gli altri Uffiziali del Sacro Collegio , onde sien pronti ad ogn'uopo .

A' tempi d'Innocenzo III. si trattava-

tavano nel Concistoro cause purè Forensi , come si deduce dagli *Atti* dello stesso *Pontefice fol. 28. Ediz. Bosquet* ; col passare però degli anni venne in costume di non agire che intorno ad affari *Graziosi e Politici* , qual si conviene a *Supremo Senato* .

Per la qual cosa ora solamente si tratta , o della Creazione di Cardinali , il cui rito ho già spiegato negli antecedenti Capitoli ; o di provvisioni di Chiese Patriarcali , Metropolitane , e Cattedrali vacanti ; o di que' Monasteri Concistoriali , che nelle Tavole del Concistoro son riportati , e che forpassano la somma di 200. Ducati d'oro di Camera ; o di Erezione di nuove Cattedrali , o Metropolitane ; o di Alienazione di Beni Ecclesiastici ; o di Unione di Chiese .

Nel detto Concistoro viene accordato a talun Patriarca , ed Arcivesco-

vescovo il Pallio , che si richiede da qualche destinato Procuratore , a di cui favore perora un Avvocato Concistoriale ; Vi si deputano li Nunzj , o sieno Ambasciatori detti Legati *de latere* che s'inviano a straniere Potenze , o che reggere devono le Provincie soggette alla Santa Sede ; o si accolgono gli Uffizj degli Ambasciatori Estranei ; o gli stessi *Legati de Latere* , che ritornano dalle Lor Legazioni .

In Concistoro pubblico preconizzato viene dal Pontefice il Nome di qualche Eroe , ch' esser deve Beaticato , o Canonizzato ; appalesato viene qualche particolare Privilegio , che alla Santità Sua piace di dispensare ; come fece Benedetto XIV. li 21. Aprile 1749. , significato avendo in Concistoro , che *motu proprio* conceder volea al Re di Portogallo il Titolo di *Fedelissimo* .

Ne'

Ne' Concistori in fine proporre si
 vogliono gl' interessi più ardui , ed i
 più rilevanti affari di S. Chiesa * .

*Del Segretario del Concistoro , degli Av-
 vocati Concistoriali , del Sostituto
 Concistoriale nell' Uditorato di
 Nostro Signore , e di altri
 Uffiziali .*

L'Uffizio del Segretario del Con-
 cistoro , che Segretario è pure del Sa-
 cro Collegio , fu già da me accennato
 nel Capo V. antecedente , Egli ha la
 cura de' registri delle Risoluzioni Con-
 cistoriali .

Al Sostituto Concistoriale nell' Udi-
 tora-

* Il Card. Paleotti formò un eru-
 dito Trattato . De Sacro Concistorio ;
 il quale può recar maggior lume a que-
 sto Capitolo .

torato tocca d'esaminare li Processi, e riconoscere li Requisiti de' Promovendi alle Chiese Arcivescovili, Vescovili &c., e conoscere lo stato di dette vacanti Chiese, indi presenta detti Requisiti, e Processi nelle solite Formole all'Uditore di Sua Santità, cui perchè occupato da mille interessanti affari in ciò supplisce questo Sostituto Concistoriale.

Delli Requisiti de' Promovendi, e dello stato di dette vacanti Chiese ne stende il consueto Processo un *Notaio* deputatovi, chiamato *Notaro de' Processi de' Promovendi* alle Chiese Vescovili.

Dodici * sono gli Avvocati Concistoriali.

* Il Collegio degli Avvocati Concistoriali fu accresciuto fino al num. di 12. da Sisto IV., poichè dieci ve ne avea sol tanto più anticamente secondo che
pare

cistoriali, tra'quali vè ne ha continuamente uno Bolognese per antichissimo diritto ; l' altro per Decreto di Clemente VIII. Ferrarese ; uno Milanese per ordine di Pio IV. ; altro Napoletano per comando d' Innocenzo XII. ; un' altro di Toscana ; ed altro finalmente Lucchese per privilegio ultimamente concesso dal Regnante Sommo Pontefice a quella Repubblica : gli altri esser devono riconosciuti Cittadini Romani , ed il primo di tutti attendosi l' Anzianità nell'impiego (mentre che però non sia Prelato) gode de' Privilegj del Decanato , e con Lui li sei susseguenti più anziani Avvocati

Con-

pare al Padre Giuseppe Caraffa . De
Gymnaf. Rom. cap. 18. n. 10.

*L'Origine di tal Collegio è incerta ,
poichè altri pretendono provenir possa dai
sette*

Concistoriali ne ricavano maggiori emolumenti , che gli altri , e dalle Lauree Dottorali , che dispensate vengono , e dall' impiego del Rettorato dell' Archiginnasio della Sapienza che ad uno di Loro incombe .

Gli Uffizj Loro sono di fare le Orazioni ne' Concistori pubblici , di dimandare ne' Concistori segreti li Pallj per gli Novelli Arcivescovi , o Patriarchi , e di perorare per la Canonizzazione de' Santi .

D' amplissimi privilegj viene fornito cotesto Collegio ; poichè le Cariche pregievolissime d' Avvocato del Fisco , di Promotore della Fede , d' Avvocato de' Poveri , vengono distribuite

ai

sette Regionarj creati a difesa de' Poveri da S. Gregorio Magno ; ed Altri affermano essere stato Questo istituito in Avignone a' tempi di Benedetto X. soltanto .

ai soli Avvocati Concistoriali ; essi portano Abito quasi Prelatizio , d' ordinario però di color nero , e lungo ; e ritenere possono Oratorio privato nelle Loro Abitazioni , e dichiarati sono famigliari del Papa , onde ricevono la porzione del Pane , e del Vino ; nella stessa maniera , che gli Uditori di Rota , tenendo pubbliche Dispute , e colle stesse solennità vengono laureati ; e coll' Autorità del Cardinal Camarlengo promover possono a' Dottorati d' ambe le Leggi li Concorrenti .

Tali ed altri Privilegj furono rinnovati , e confermati da *Benedetto XIV.* Costit. che incomincia *Inter conspicuos ordines* ; oltrechè piacque a detto Pontefice assegnare agli Avvocati Concistoriali nelle Pontificie Cappelle posto distinto , e superiore alli Camerieri

ri d' onore siccome altrove dicem-
mo * .

* *Dell'origine, e dell'Eccellenza di questo Collegio fu pubblicato in Roma un Lib. l'anno 1657. nella Stamperia de Lazaris col Titolo Defensoris Redivivi; ed il Cartari pubblicò altro Libro intitolato : Syllabus Advocatorum Concistorialium .*





C A P O V I.

*Della Congregazione de' Capi d' Ordine,
della Congregazione Concistoriale,
e della Straordinaria Congrega-
zione di Stato.*

Giacchè allontanato non mi sono gran tratto dal Concistoro ; che anzi parlar mi convenne fin ad ora degli Uffizj a Quello annessi , passerò a discorrere della Congregazione Concistoriale , e da questa incominciando parmi prezzo dell' opra dover trattar dell' altre Congregazioni * tutte di mano in mano successivamente .

La

* *Le Congregazioni sono adunanze di Cardinali Prelati ed altri Ministrì destinati dal Pontefice ; i quali ricevuta*
la

La Congregazione Concistoriale
istituita da Sisto V. dunque è compo-

Parte II.

C

sta

la previa intimazione dal Cursore o straordinariamente, o li giorni destinati della Settimana si adunano ne' rispettivi Luoghi per agire intorno ai negozj spettanti a dette Congregazioni.

Ciascheduna Congregazione ha il suo Capo o Prefetto, che è Cardinale; di taluna però riservar suole a se lo stesso Pontefice la Prefettura; ed ha il Segretario, che è d'ordinario Prelato; eccetto che Quella del Santo Uffizio, il di cui Segretario è un Cardinale: gli Atti, e le Lettere, che si formano o spediscono a nome delle Congregazioni vengono sottoscritte, e segnate per lo più dal Prefetto, e Segretario, dal qual Prefetto e Segretario vengono principalmente diretti gli affari delle Congregazioni medesime.

L'Uffizio del Segretario è di proporre le materie che agitare si devono nella Congregazione; Egli riferisce al Pontefice le risoluzioni prese per ottenerne l'approvazione; a Lui tocca di registra-
re

sta da non poco numero di Cardinali, e Prelati scelti a piacere del Papa; e perciocchè gli affari accennati, spettanti al Concistoro intorno ad Erezione, Unione, ed Alienazione di Chiese, di Coadjutorie a' Vescovati di Suffraganei &c. intorno a' Benefizj Concistoriali &c. non si possono discutere senza opposizioni, ed esami, lo che seco porta una sorta di disputa, e aringo; e lo che sconverrebbe alla Maestà del Concistoro in certa maniera, fu istituita perciò tale Congregazione *Concistoriale*.

In

re gli Atti e scrivere le Lettere conformi a' Decreti, ed alle deliberazioni, che prendonsi &c.

Avverte il Lunadoro nella sua Relazione della Corte di Roma, che allorchè si fa Concistoro non si tiene mai Congregazione veruna; ma se differisce ad altre ore, o ad altro giorno.

In questa Congregazione si esaminano gli affari proposti, si ascoltano i contraddittorj a norma dello stile giudiziario delle Congregazioni, e dispongonsi li negozj in guisa, che risolvere si possano, e decidere poscia senza lunghe difamine, ed obbiezioni nel Concistoro.

Il più anziano Cardinale della Congregazione Concistoriale suol essere Prefetto della Congregazione, qualora il Papa medesimo non si ritenga la Prefettura.

Il Segretario è per lo più un Prelato; o dichiarato dal Pontefice Segretario di detta Congregazione può portar Mantellone, e vien posto nel novero de' Camerieri Segreti per Costituzione d'Urbano VIII. pubblicata 18. Kal. Januarii an. 1625.

Inoltre allorchè presentar si fogliano a Sua Santità negozj rilevantissimi,

e bifognevoli di pronto configlio, e rifoluzione ; ufa d'intimare , ed ordinare una ftraordinaria Congregazione di pochi foli Eletti Cardinali , onde configliarfi all'uopo , e formare ficure deliberazioni , e tale Congregazione di Stato fi appella .

Tale Congregazione non è fiffata o continua , dice il Card. *De Luca* , *Rel. Rom. Cur. Diff. 5. n. 25* ; ma s'intima a richiefta delle circoftanze variandofi e nella fcelta de' Cardinali , e Miniſtri fecondo che efigge l'affare , ed il tempo .

La Congregazione de' Capi d'Ordine è Quella che fi tiene nelle proprie Stanze del Papa , aliorchè Sua Santità rimane nel Conciftoro ; ed è compofta del Card. primo Vefcovo , del Cardinale primo Prete , e del Cardinale primo Diacono , del Card. Viſe-Cancelliere , del Card. Cammerlen-

go, e del Segretario del Sacro Collegio: in questa Congregazione si propongono ed eleggono le materie, sulle quali devono votare e risolvere li Cardinali radunati nel Concistoro.



C A P O V I I .

*Della Congregazione dell'Immunità
Ecclesiastica **

UNA delle Congregazioni più ragguardevoli si è Quella dell'Immunità Ecclesiastica, nella quale si

C 3 agi-

* Non mi fermerò quì a dimostrare, che ancora presso i Gentili il ricorrere a' sacri Templi, servisse alli Re d'Immunitade, e d'Asilo, lo che non v'ha chi non sappia; ma solamente accennerò, che Ammiano Marcellino, il quale
le

agitano continuamente , e controversie intorno alla libertà , ed indipendenza della Giurisdizione Ecclesiastica ; ed intorno alle Violazioni della medesima .

Dalla santa memoria di Urbano VIII. fu eretta questa Congregazione dell'Immunità Ecclesiastica * come che s'ignori , se ciò abbia fatto *vivæ vocis* Oraculo ; o per Decreto ,
o Bre-

le fiorì sotto Costanzo Imperatore circa gli anni di Cristo 355. , e che Zosimo pure antico Scrittore , ambedue Gentili Autori , lasciarono scritto , che accordata era sin d'allora una tal Immunità a' malfattori , i quai rifugiavansi nelle Chiese de' Cristiani ; siccome puossi raccogliere parimenti dalla Legge . 1. Cod. Theodof. De his , qui ad Eccles. confugiunt ; checchè osino di vantare in contrario certi moderni sfacciati Eterodossi .

* *Prima che istituita fosse detta Congregazione , si trattavano da Quella de' Vescovi , e Regolari le materie d'Immunità Ecclesiastica . Il Card. De Luca Relat. Rom. Cur. sotto questo Titolo .*

o Breve non inferito nel *Bollario*.

Questa Congregazione è formata di più Cardinali , e Prelati Deputati dal Pontefice ; e di detti Prelati uno ve ne ha tratto del Numero degli Uditori di Rota ; uno de'Chierici di Camera ; v' ha l' Avvocato Fiscale , ed il Segretario della Congregazione medesima .

Il Card. Prefetto di detta Congregazione ch'è 'l savissimo Card.Fantuzzi , custodisce il Sigillo ; una volta il mese d'ordinario ne ordina la convocazione nel Palazzo Apostolico di Martedì ; e se inforgono affari di grave momento , comunicarli suole con Sua Santità .


Del restante le principali materie che propongonsi da'Prelati Ponenti nella Congregazione , prescindendo da quelle , che siccome hanno ragguardo agl'interessi de'Principati , si risolvono

o dalla Segreteria di Stato , o da qualche particolare Congregazione ; ver-
fano sopra esami di delitti , o di Rei ,
che goder non possono dell'Immunità
Ecclesiastica secondo le Costituzioni
Apostoliche ; in esaminare la maniera ,
ed il sito delle Catture ; od i pesi , e
le Gabelle imposte da talun Magistra-
to , o da qualche Comunità Secolare
alle Persone , ed a' Luoghi Ecclesia-
stici .

Vedere poi si possono le risoluzio-
ni di detta Congregazione comprese
nella Sinossi , e Raccolta delle mede-
sime fatta dal P. Ab. Andrea Ricci , e
pubblicata in Torino l'anno 1719. *

Della

* *Ved. inoltre Recentior Praxis
Rom. Cur. su questo Titolo del celebre Av-
vocato Danielli , il quale è di questa , è
delle altre tutte Congregazioni scritte diffu-
samente , e dottamente .*



C A P O V I I I .

Della Congregazione della Sacra Inquisizione, o sia del S. Uffizio.

C Resciute essendo, ed aumentatesi abominevolmente l'Eresie ad infestare la Religione, niente era più necessario, che il provvedervi, e di nuove Armi, e di nuovi Armati per metterle in fuga, ed in rovina.

Fu perciò d'uopo si movesse la Chiesa ad aggiungervi alli Vescovi (li quali sono obbligati ad invigilare contra gli Eretici, siccome abbiamo dal Cap. *Ad abolendam de Hereticis in 6.*, e perciò *Inquisitores nati* si chiamano, e sono) altri Religiosi * Compagni, on-

C 5 de

* Innocenzo III. fu il primo che
in-

de tutto , e dappertutto combatter potessero , e con maggior forza .

Innocenzo IV. l'anno 1251. pubblicò la sua Costituzione *ad Extirpandas.* indirizzata alli Magistrati della Lombardia , Romagna , e Marca Trivigiana , in cui

inviò nelle Spagne l' Anno 1204. diversi Monaci concedendo Loro piena autorità di svellere , estirpare , e distruggere ciò che l' empia Eresia degli Albigesi vi avea disseminato di reo , e di maligno . Vedi l' Epistole di d. Pontefice . Dat. 29. Maij An. 1204.

Gregorio IX. l' Anno 1231. commise l' Uffizio d' Inquisizione per le diverse Provincie al solo Ordine de' Domenicani . Ved. le Lettere di detto Pontefice dirette al Priore dell' Ordine di S. Domenico nella Lombardia , le quali si leggono nel Tomo XI. Concil. General. Col. 335.

Nella Toscana per altro , ed in taluna Città dallo Stato Veneto , viene amministrato tal' Impiego da' Padri Conventuali , siccome pure nelle Spagne da' Chierici Regolari . Ved. Lodovico Pavanò . De Origine Inquisit.

cui dichiarava li Capitoli, che doveano osservarsi da' Tribunali contra gli Eretici, ed i Loro Fautori; e quindi ebbe principio, e stabilimento per altre Provincie ancora il Tribunale dell'Inquisizione.

Sisto IV. ne fondò uno nelle Spagne l'anno 1483. ; l'anno 1531. ne stabilì Altro nel Portogallo *Clemente VII.*, e finalmente *Paolo III.* fondò in Roma il principale Tribunale della sacra Inquisizione accordandogli la facoltà di creare gl'Inquisitori, e di esercitare suprema autorità sulla Chiesa Universale. Vedi la *Costituz. Licet &c.* che è la terza; e le altre Costituzioni di Lui confermate da *Sisto V.* *Costit. 74.*

Ed essendo stata la sud. Congregazione eretta a guisa di Tribunale, lo stesso Pontefice *Paolo III.* vi prefisse il numero determinato di sei Car-

Cardinali che dovèano formarla ; *Pio IV.* però ne accrebbe altri due ; e *Sisto V.* la volle fornita del numero di dodici che non deve eccedere , se altrimenti non giudichi il Pontefice : è per altro provveduta di più singolari Soggetti ; cioè del Commissario , dell'Assessore , de' Consultori , e di altri Ministri dei quali faremo menzione nel seguente Articolo .

Questa Congregazione poi riconosce tutte le Cause , che versano intorno a que' delitti , pe' quali nascer puote sospetto di falsa credenza , siccome di Eresie , bestemmie ereticali , sortilegj , abusi di Sacramenti , e d'altri simili turpi , e pessime massime ; od intorno a quelle Persone le quali sostengono fallaci Dommi , o divulgano inique istruzioni , e mali scritti ; ond'è che rivocar suole parimente

al

al vagliò , ed esame , è proscrive i rei *
 Libri , e gli Autori ; quantunque ciò
 spetti pure alla Sacra Congregazione
 dell'Indice , lo che vedremo a suo Luo-
 go ; ed in fine s'ingerisce nelle dispen-
 se Matrimoniali , e tratta di tutte quel-
 le materie , che in qualunque modo
 possono aver ragguardo alla Fede a
 norma delle moltissime Pontificie Co-
 stituzioni citate dall'*Avvocato Danielli*
 sotto questo Titolo della suddodata Ope-
 ra &c. E perciocchè frequenti ed infiniti
 sono gli affari , che agitar deve det-
 ta Congregazione , si tiene tre volte
 la Settimana ; La prima il Lunedì nel
 Palazzo del S. Uffizio (situato dietro
 la

* Per lo che Gregorio XV. ri-
 chiamò le licenze di leggere Libri proi-
 biti dispensate da chiunque siasi ; e non
 volle, si concedessero , che dalla sola Con-
 gregazione del S. Uffizio. *Coffit. Aposto-
 latus Officium* 40.

la Vaticana Basilica , entro a cui v'hanno le Carceri per custodire , e punire li Rei) * v'intervengono li Consultori , l'Assessore , ed il Commissario ; vi si leggono i Processi , e le Lettere degli Inquisitori *de Partibus* , e prendonsi le opportune provvidenze : Il Mercordì poi (se non è giornata impedita , poichè in tal caso si tiene il Martedì antecedente) v'ha la seconda Congregazione nel Convento di S. Maria , detto volgarmente *della Minerva* , coll'assistenza de' Cardinali a quali vengono riferite le risoluzioni prese il Lunedì da' Consultori ; e finalmente s'unisce il Giovedì la Congregazione la terza volta nel Palazzo Apostolico , ove presiede co' Cardinali (trà quali il Cardinale Segretario di detta Congregazione ,
ch'è

* Vedi Bordoni Manuale Consultor sect. 76. De Tortura Reorum .

ch'è il Religiosissimo Cardinale Neri Maria Corsini, qual Cardinale più anziano) il Sommo Pontefice qual Capo, da cui se non v'ha cosa in contrario, vengono confermati, ed approvati li Decreti presi dalle due Congregazioni, e vi si decide tutta volta qualche caso particolare* . Parliamo ora degli Uffiziali di questa Congregazione .

*Del Commissario, dell' Assessore, de' Consul-
tori, Qualificatori, del Fiscale,
e di altri Ministri della Santa
Inquisizione .*

Oltre alli Cardinali, che compon-
gono la sud. Congregazione, v'hanno
altri Ordinarj Ministri, che reggono que-
sto

* Ved. Sacro Arsenale ovvero Pra-
tica dell' Uffizio della S. Inquisizione
del P. Menchini Ediz. Rom. an. 1730.

sto Tribunale , esercitando attuale Giurisdizione , formando ed esaminando li Processi de'Rei . V'ha l'Inquisitore detto Commissario del Santo Uffizio , ed è dell'Ordine di San Domenico : Questi fa le veci di Giudice Ordinario della Congregazione .

L'Assessore ch'è Prelato cospicuo di questa Corte , è di Lui Consigliere , e presta , per così dire , negli affari la stessa opra , quale il Commissario ; che anzi al Giudizio dell'Assessore altrettante Cause si sottomettono , quante inforgono Civili controversie spettanti a detto Tribunale , e Civili , e Criminali Cause riguardanti le persone , che munite sono delle Lettere Patentali di detta Congregazione * .

Egli

* Vedi la Costituzione di Benedetto XIV. Ad Supremum. Die 21. Julii 1755. ; la quale riguarda le Deputa-

Egli significar deve al Pontefice le risoluzioni della Congregazione .

Hanno ancor parte negli affari di detta Congregazione diversi Teologi , e Periti di Jus Canonico , che sono di varie Religioni , e del Clero secolare ancora , chiamati *Consultori* del Santo Uffizio , i quali vengono eletti dal Pontefice .

Tra li Consultori , il Generale de' Domenicani , il Maestro del Sacro Palazzo , che è pur di detto Ordine , ed un Professo dell' Ordine de' Minori Conventuali di San Francesco occupan fissa posto . Essi intervengono alle Congregazioni , e danno iloro voti .

Alle volte suole ancora detta Congregazione commettere affari , Libri ,

tazioni , ed i Privilegj degli Uffiziali , e Ministri della S. Inquisizione , e de' Patentati .

bri , Scritti , da esaminarsi a talun Teologo , che compreso non è nel numero de'Consultori , e che non ha luogo in Congregazione , se non allora quando presentar deve il ragguaglio de' negozj raccomandatigli ; tal Personaggio tiene il Titolo di *Qualificatore* . Ved. *VVan-Espen. Jus. Can. Univers. Par. I. Tit. XXII.*

V' ha in oltre il Depositario , che tiene Cura delle rendite di questo Tribunale ; l'Avvocato , che difende la Causa de'Rei ; il Promotore Fiscale , che fa le veci d'Accusatore , il Nctajo , ed altro subalterno Ministro detto volgarmente il *Capitano* , persone tutte destinate al servizio del Tribunale .





C A P O V I X .

*Della Congregazione dell' Indice, e del
Segretario della medesima .*

E Ssendo infiniti, ed importantissimi gli affari , che maneggiare devonfi dalla Congregazione del Sant' Uffizio fu eretta da S. Pio V. qual Ausiliare di quella la Congregazione dell' Indice ; presso cui rimaner dovea una speciale incombenza * o sia parte di Giurisdizione del Sant' Uffizio ,
cioè

* Rimane per altro tal autorità ancora presso la Congregazione del Sant' Uffizio ; perciocchè vediamo alle volte proibirsi per Decreto particolare di questa Congregazione que' Libri , che furono prima interdetti da quella dell' Indice ,

cioè d' esaminarè e di proibire infami opere , e libri .

Saggiamente i Pontefici fino da' primi secoli della Chiesa ebbero in costumanza d' interdire quegli scandalosi Libri , che pervertir poteano colle false o turpi loro dottrine , ed il costume , e la credenza pia de' fedeli * , ed ultimamente dal Concilio di Trento *Sessione XVIII.* fu commessa ad

* *Hassì un Decreto del Concilio Romano tenuto sotto Gelasio I. Papa l' Anno 494. in cui dichiarassì , quai libri debbano riceverse , o possano leggerse , e quali debbano essere rigettati .*

Paolo IV. poscia pubblicar fece l' anno 1559. un Indice di Libri proibiti compilato dall' Inquisitore del S. Uffizio per Commissione di detto Pontefice ; ed in fine Clemente VIII. formò una novella Lista .

Vengono parimente interdetti , e Scomunicati tutti que' Libri , che sono infetti

ad alcuni eletti Padri la Cura di formare un'Indice di tutti que' Libri, e quegli Autori, che fossero creduti nocivi, e dannosi alla Religione; il qual Indice riveduto ed esaminato da Pio IV. e da' Prelati dottissimi per di Lui ordine, fu approvato dipoi dal suddetto Pontefice *Constitut. Dominici Gregis. Die 24. Mart. 1564.*

A tale Indice furono premesse certe Regole da' Padri, le quali *Regole dell'Indice* si appellano, e che contengono molte cose da osservarsi, e da' Vescovi, e dagl'Inquisitori, e dagli Stampatori intorno alla Lezione, Revisione, e vendita de' Libri.


Que-

ti d'Eresia, e tutti quelli che leggono, tengono, e stampano detti Libri da un Canone speciale della Bolla Cœnæ. Vedi ciò che abbiám detto di questa Bolla nel Cap. XX, della prima Parte di quest'Opera.

Questa Congregazione è composta del Cardinale Prefetto ch'è 'l Card. Galli Porporato di merito singolarissimo; e di altri Cardinali; e di più Consultori (tra quali ha luogo il Maestro del Sacro Palazzo) e del Segretario, che è dell'Ordine di S. Domenico. Questa Congregazione viene convocata dallo stesso Segretario allorchè fa d'uopo, e si aduna nel Palazzo Apostolico lo stabilito giorno. Esaminati di già da' Consultori; o da' que' Teologi, cui fu data la commissione, que' Libri, e que' capi d'accusa precedentemente dal Segretario significati, ed esposti tutti gli Esami, si raccolgono li voti de' Cardinali, le cui risoluzioni vengono poi denunziate a Sua Santità dal Segretario medesimo per ottenerne l'approvazione, e formare il Decreto della proibizione di talun empio libro, il quale vien pure annesso

al furriferito Indice . Sisto V. e Clemente VIII. ampliarono l' autorità di questa Congregazione ; onde conceder puote licenza a taluna Persona di leggere , e ritenere libri proibiti , le quali licenze possono essere ancora concesse dallo stesso Segretario per trè anni , over rinnovate per altrettanto spazio di tempo . Egli suole dispensarle tutti li Sabbati sottoscrivendovi il proprio nome , e sigillandole col Sigillo del Cardinale Prefetto della Congregazione .

Chi desiderasse sapere ancora di più , ricorrer puote all'erudito Trattato del Padre *Catalano . De Secret. Congreg. Indicis .*





C A P O X.

*Della Congregazione del Concilio , e della
 Congregazione Particolare sullo Stato
 delle Chiese , del Segretario , e
 di altri Ministri di dette
 Congregazioni .*

PRevedendo i Padri del Sacro Santo Concilio di Trento , che nasser vi potea talun dubbio sull'intelligenza , e dichiarazione di qualche Canone , pregarono il Sommo Pontefice , che in qualunque maniera a Lui pareva più a proposito , si degnasse provvedere a' disordini , e disciogliere i dubbj , e le difficoltà , che vi potessero inforgere . *Sess. 25. de Recipiendis , & observandis Decretis Concil.*

Per la qual cosa il Sommo Pontefice

tesice Pio IV. non istette guari ad interdire con Apostolica autorità a ciascheduna persona sì Ecclesiastica , che Secolare di qualunque Dignità , condizione , o grado ; ed a' Prelati medesimi sotto pena d' interdetto dell' ingresso alle Chiese ; ed agli Altri sotto pena di scomunica da incorrersi nello stesso momento o sia latæ sententiæ , che non osasse senza il permesso della Santa Sede di pubblicare in qualsivisa modo Commentarj , Annotazioni , Glosse , Scolj , o qualunque siasi altra sorta d' Interpretazione sulli Decreti del Concilio di Trento , sotto qualunque velo , o colorito pretesto ancora di conferma , ed approvazione di detti Canonj ; e se incontrandosi difficoltà in alcun Decreto ne desiderasse taluno la dichiarazione od interpretazione , aver ricorso dovesse alla Santa Sede Apostolica , (luogo a ciò eletto dal Signore) Maestra di tutti i Fedeli , e la cui Autorità lo

D

stesso

stesso Concilio aveva adorata sì riverentemente, la qual Sede Apostolica infine riserva a se il diritto di decidere, e dichiarare le controversie, questioni, ed i dubbj che nascer potean sulli Decreti del Sacrosanto Concilio. Vedi la Costituzione che incomincia *Benedictus Deus* di detto Pontefice pubblicata 7. Kal. Februar. 1563. per l'approvazione, e la conferma del Concilio.

Poco dopo di detta Approvazione piacque allo stesso Pontefice d'istituire una Congregazione di otto Cardinali, la quale provveder dovesse all'esecuzione del Concilio di Trento, e riferire al Pontefice li dubbj, che inferger potessero. *Costituz. Aliis nos public. 4. Nonas. August. 1564.*

S. Pio V. poi, avverte il Fagnano Cap. *Quoniam de Constitutionibus*; e dopo Lui Sisto V. *Costituzion. Immensa 11. Kal. Februar. 1587. ampli.*

plificarono i diritti di questa Congregazione accordandole potestà d'interpretare tutto ciò, che può avere riguardo alla riforma, e disciplina de' costumi; e lo stesso *Sisto V.* nella citata Costit. 74. le concede mille altre facoltà.

Questa Congregazione dunque abbraccia tutte le cause, che dipendono in ogni guisa dalle Costituzioni del Concilio; riconosce i Decreti de' Sinodi Provinciali, risponde alle inchieste de' Vescovi circa allo stato delle loro Diocesi, tratta di residenze di Cherici, d'assenza di Vescovi, di percezioni, o perdite di frutti, e di quotidiane distribuzioni, onde vengono da questa Congregazione dispensati li Cherici, che studian nelle Accademie dalla Residenza *ad tempus*.

Questa Congregazione concede agli Ordinarij la facoltà di diminuire

il numero delle Messe ordinate da Testamentarie disposizioni , allora quando però v'ha giusta causa , come di minorazione di Frutti o di rendite ; conosce le cause di nullità di Voti , o sien di professioni solenni di Religiose Persone; di dispense Matrimoniali, d'impedimenti dirimenti ; di dispense da pubblica Irregularità , di Unioni di Beneficj a' Seminarj , e ad altre Chiese &c. ; di permutate , e rassegne ammesse dagli stessi Ordinarj ; di giuste od ingiuste esclusioni fatte da' Parrocchiani a' Concorrenti , ed in fine di questioni di Giurisdizione co' Pretati inferiori , le quali materie tutte sono digerite dall' suddato Danielli nella citata Opera sotto questo Titolo .

Sono destinati a questa Congregazione più Cardinali , Prefetto de' quali è 'l commendabilissimo Cardinale de Rossi che ne ha direzione e cura . Egli


convoca la Congregazione due volte il Mese d'ordinario l' Inverno , ed una volta l'Estate nel Palazzo Apostolico .

Il Segretario della Congregaz. è uno de'più distinti Prelati di S.Chiesa.

Le risoluzioni di questo Tribunale esser devono autenticate dal sigillo , e dalla sottoscrizione del Cardinal Prefetto , e del Segretario della medesima Congregazione onde abbiano l'intera fede , ed ottengano forza , e valore . Ciò fu decretato da Urbano VIII. die 2. Aug. Ann. 1632.

Accennai di sopra , che detta Congregaz. risponde alle inchieste de'Vescovi circa allo stato delle loro Chiese ; ma sopra di ciò si deve opportunamente riflettere , che Benedetto XIV. per mezzo della Costituzione 8. che incomincia , *Decet. Bullar. tom. 1.* non solamente confermò , quanto da Sisto V. era stato imposto

a' Vescovi secondo le due Costituzioni di detto Pontefice *Romanus Pontifex*, ed *Immensa*. Cioè, che visitare dovessero o per se, o per altri la Chiesa delli SS. Apostoli Pietro e Paolo, e rendere conto alla Santa Sede dello stato delle medesime loro Chiese; ma istituì una particolare Congregazione composta del Cardinale Prefetto, e Segretario ordinarij delle Congregazioni del Sacro Concilio, e di altri Prelati (tra quali 'l Segretario delle lettere latine) la qual Congregazione, come ausiliare in questa parte a Quella del Concilio deve risolvere, e decidere col consenso del Pontefice tutte le cause denunziate alla Congregazione de' Vescovi intorno alle loro Chiese, dovendosi inprima esaminare dal Segretario della Congregazione le materie, che deve poi riferire alla Congregazione medesima.



C A P O X I.

Della Congregazione de' Vescovi e de' Regolari, del Segretario, e di altri Ministri di detta Congregazione.

Quantunque la Congregazione del Concilio, di cui feci parola antecedentemente, riconosca tutte quelle cause, che hanno in qualunque modo dipendenza dai Canonî del Sacrosanto Concilio di Trento; nulla però dimeno ha parimenti parte su molte Controversie spettanti a' detti Canonî la Congregazione de' Vescovi, e Regolari, e talun'Altra ancora, siccome accenneremo in appresso.

Sisto V. fra le altre Congregazioni da lui istituite nella Citata Costi-

tuz. 74. * eresse ancor questa sopra gli affari de' Vescovi , e de' Regolari coronandola di un Cardinale Prefetto ch' è l' Eminentissimo Cavalchini ; di più altri Cardinali e d'un Prelato, che è 'l Secretario; alla quale Congregazione, come comprenderfi puote dal Titolo , sono sottoposte le cause de' Vescovi , e minori Prelati , e de' Regolari di qualunque Ordine o Religione , e d' ogni sesso : e per quello spetta alli Vescovi esamina li ricorsi , che vengono fatti per le necessarie vie contro agli

Or-

* Nella Cit. Costituzione si fa menzione di due Congregazioni ; d' una per li affari de' Vescovi , o d' altri Prelati ; e d' altra pegli affari de' Regolari ; ambedue queste Congregazioni furono insieme unite a ragione , dice il Cardinale de Luca . Rel Rom. Cur. Disc. 1 n. 15. per la Connessione , che hanno gli uni cogli altri , e detti affari , e dette Persone .

Ordinarj; e se trattasi di delitti commessi da' detti Ordinarj, onde inabili divengono a sostenere la lor dignità; detta Congregaz. intimar Loro puote, si portino a questa Città, e deputarvi un Vicario Apostolico (speciale facoltà concessa a questa Congregazione dalla Citata Costituz. 74. di Sisto V.) o servirsi d'altri convenienti rimedj: Di più il Vicario Apostolico esser puote destinato da questa Congregazione non solo per le riferite ragioni; ma parimente per un giusto timore, che per malattia dell'Ordinario restar possa priva la Chiesa lungo tempo del suo Direttore; e per la discordia de' Capitolari nell' Elezione del Vicario Capitolare; o per la troppa negligenza, o tardanza d' eleggerlo contraria alla prescrizione del tempo da' Canonj intimato, siccome avvertì Benedetto XIV. *de Synodo Diaces.* lib. 2. cap. 19.

Per quello riguarda poi a' Regolari, questa Congregazione risolve di fondazioni di Monasterj e Conventi; di passaggi d'uno all'altro Monastero; di uscita dal Chiofiro permesse alle volte a Religiose; di licenze onde possano educarsi fanciulle in talun Monastero, o per introdurre serve ne' Monasteri pel necessario servizio; di aumento o diminuzione di Dote secondo le circostanze, e qualità ricercate dalle Monache; di dispense per que' ch'esser devono eletti; o per quelli ch'eleger non possono; di scelta di Confessori straordinarj, di abbandono d'un Convento per la permissione fatta a talun Religioso per entrare in Altro; di concessione al medesimo di gradi Religiosi; di ricognizione di gravami imposti da' Prelati agli stessi Regolari; d'ispezione per l' Elezioni; e di alienazioni fatte senza il consentimen-

to della Santa Sede Apostolica ; le quali materie , e controversie tutte furono francamente spianate dal celebrato Avvocato Danielli sotto questo Titolo della fullodata Opera .

Vario è lo stile giudiziario di questa Congregazione secondo la diversità de' negozj , che le appartengono , siccome insegna il riferito Danielli ; imperciocchè qualora trattasi d' affari , che non comportano dimora , se ne fa tosto la risoluzione a nome della Congregazione medesima premesse già le previe necessarie informazioni *Extra judicium* dal Segretario della Congregazione unitamente col Cardinale Prefetto ; o dagli Ordinarj ; e se sospetti sono dalli Metropolitanì , o da' più vicini ; ovver da altre qualificate persone , le quali abbiano ricevuti gli ordini del Segretario , o Prefetto medesimo , o sottoscritti a mano , od a

bocca particolarmente consegnati a' Vescovi, che sono in Curia, od a' Procuratori Generali per le lor Religioni; ma se sono rilevanti affari, ch'esiggano gelose, ed accurate ricerche, vengono questi proposti alla Congregazione dal Segretario, il qual Segretario denunzia ancora le suppliche, ed i Memoriali co' documenti, e ristretti presentati dalle rispettive parti; ma allorchè riferisce, Ei non porge mai voto; e se finalmente sono que' tali interessi, che si reputano ancora i più gravi degli altri, ed i quali, creda il sudetto Segretario, sien degni d'essere esaminati in piena Congregazione; onde vengano maturamente discussi; Egli medesimo, distribuitesi a tutti li Cardinali della Congregazione le scritture e ragioni d'ambe le parti, suole trascegliere uno de' Cardinali della Congregazione per Ponente o sia Relatore della

della causa alla medesima Congregazione, che si tiene ogni Venerdì della settimana nel Palazzo Apostolico, ed in cui decidonsi da' Cardinali della Congregazione medesima, preventivamente di già informati dell'affare o dagli Avvocati o da' Procuratori d' ambe le parti, tutte le controversie vertenti.

Li Decreti di questa Congregazione devono essere sottoscritti e sigillati dal Cardinale Prefetto e Segretario medesimi; li quali Decreti sono pure talvolta eseguiti o per Lettere in forma di *Breve*, o per *Monitorio* dell' Auditor della Camera. Vedi 'l Card. de *Luca Rel. Rom. Cur.* sotto questo Titolo.

Il Posto di Segretario di questa Congregazione è de' più prossimi al Cardinalato, esso Segretario oltre agli accennati Uffizj ha la soprantendenza a più Scrittori, e Registratori de' Decreti della Congregazione.



C A P O X I I .

*Delle Congregazioni per l' Elezione , per
l' Esame , e per la Residenza
de' Vescovi .*

QUeste tre Congregazioni parimente trattan d' affari spettanti a' Vescovi . Benedetto XIV. formò una particolare Congregazione di cinque Cardinali , e del suo Uditore ; acciocchè diligentemente e secretamente venissero indagate le qualità de' Promovendi alle Chiese Vescovili dalla Congregazione medesima ; e ne fosse indi informato il Pontefice . L' Uditore di Sua Santità viene in ciò ajutato dal Sostituto Concistoriale , siccome osservai all' Articolo che siegue dopo il Capo V. antecedente .

Ol-

Oltre alle prerogative di probità e di dottrina, che risplender devono ne'Promovendi; altro requisito si desidera parimente prima che talun Arcivescovo o Vescovo dell'Italia venga promosso.

Gregorio XIV. ordinò nella Costituzione sua vi. che esser doveessero interrogati pubblicamente li Promovendi alli Vescovati * intorno alla scienza de' Canonì, e delle Teologie, siccome quelle scienze, delle quali, troppo è necessario, sia un buon Pastore imbevuto, per far pure partecipe la Greggia raccomandatagli.

Clemente VIII. secondo Successore

* *Avvertasi, che se talun Vescovo fu esaminato una volta, ancorchè passi ad altro Vescovato o maggior Grado, non mai poscia è più sottoposto ad altro esame.*

fore di Gregorio non tardò molto a stabilirvi a tale effetto una Congregazione, dalla quale alla presenza del Pontefice prima che fosser fatte in Concistoro le proposizioni pe' Vesco- vati, essere dovessero esaminati tutti li Promovendi intorno alle riferite scienze.


Più Cardinali, Prelati, e Rego- lari Personaggi qualificati, tra quali ha sempre luogo Monsignore Vicegeren- te, ed il Padre Maestro del S. Palaz- zo, sono gli Esaminatori di questa Congregazione; due degli Esamina- tori inferiori, che sono in piedi, ed uno de' Cardinali, che stanno seden- do, interrogano il Candidato, che ri- mane ginocchioni, e che risponde a' proposti o Canonici, o Teologici que- siti; terminato l' esame gli Esami- natori fan fede dell' abilità dell' esa- minato con queste parole *est idoneus*.

Al-

Altra Congregazione v' ha pure che riguarda la Residenza de' Vescovi, benchè sopra ciò si estenda ancora l'autorità della Congregazione del Concilio, per lo che asserir potrei, esser questa ausiliaria di quella.

Questa Congregazione è fornita di più Cardinali, e Prelati, de' quali uno è Segretario; ed è il medesimo della Congregazione del Concilio ordinariamente. Questa ha diritto di obbligare, od esimere i Vescovi alla Residenza a norma di ciò che prescrivono li Canonì, e desiderano li motivi, e le circostanze, le quali vengono attentamente considerate da' Prelati della Congregazione medesima.





C A P O XIII.

Della Congregazione della Disciplina Regolare.

Oltre alla descritta Congregazione istituita da Sisto V. sugli affari de' Vescovi, e de' Regolari, altra vi eresse Innocenzo X. sullo stato de' Regolari medesimi composta di non pochi Cardinali, de' quali è Prefetto il lodevolissimo Cardinal Guglielmi; e di più Prelati della Santa Romana Chiesa, tra quali un Segretario; a fine di provvedere col mezzo di questa Congregazione alla Regular Disciplina, perchè inviolabilmente si sostenesse e restasse nel primo suo fiore.

Tale Congregazione fu riformata in appresso da Innocenzo XII., il quale le concesse novelle facoltà oltre alle
altre

altre, che alla medesima erano state accordate dal citato Innocenzo X. Vedi la Costituzione 9. d'Innocenzo XII.

Li diritti di questa Congregazione consistono principalmente in poter destinare entro a' Confini d'Italia e delle Isole adjacenti, Conventi, Monasterj, Case di qualunque Ceto Regolare per li Novizj, e Professi, e di poter mutarli, trasferire, o sopprimere secondo le circostanze, ed il bisogno. Inoltre questa Congregazione permette a' Prelati Regolari di ricevere Novizj, di fissare, ed ingrandire, o diminuire il numero de' Religiosi a richiesta de' tempi; e finalmente questa Congregazione veglia specialmente sull' Istituzione, ed educazione * de'

Novi-


* Perciò chieder si deve licenza a questa Congregazione da' Superiori per potere ammetter Novizj alle lor Religio-

Novizj a norma dei Decreti di Clemente VIII. pubblicati l'an. 1596. e 1599. e della Costituzione d' Innocenzo X. *Instaurandæ*; e giusta il Decreto di detto Pontefice. *Ut in parvis*. Pubblicato die 10. Februar. 1654. per cui ordine venner soppressi tutti que' Monasteri ove non poteano sostentarsi onestamente sei

Re-

gioni nelle Provincie Religiose, che rimangono di qua' da' Monti; lo che tutto moltissimo contribuisce all'avanzamento della regular disciplina, la quale troppo andava deteriorando per la facilità di ricevere in Religione Novizj incautamente, i quali e mancanti di dottrina, e dello spirito Ecclesiastico deviano poscia dall'osservanza delle Regole, corrompono li compagni, ed a poco a poco debilitando vanno lo spirito delle Religioni medesime; siccome fu d'avviso lo stesso Pontefice Benedetto XIV. De Syn. Diœces. Lib. 3. Cap. 2., ed il VVan: Espen. Jus Can. Univ. Part. 1. Tit. 25. de Admiss. ad Relig. & Novit.

Religiosi; ed assoggettati furono ancora alla potestà degli Ordinarij quelli da' quali non poteano mantenersi almeno dodici Religiosi secondo altra Costituzione di Urbano VIII. Vedi la *Sess. 25. cap. 3. de Regularibus Concil. Tridentin.*, e vedi parimente la *Costit. d'Innocenzo X. Apost. Monaster. §. 14.* confermata da altra di Benedetto XIII. *In supremi militantis Ecclesia*; e vedi il *Decreto d'Innocenzo XII. De ejectis & ejciendis an. 1693.*, e la *Costit. 47. Tom. 2. Bullar. Bened. XIV.*





C A P O XIII.

*Della Congregazione de' Sacri Riti, del
Promotore della Fede, e di altri
Personaggi di detta Con-
gregazione.*

Questa Congregazione oltrechè ha speciale ingerenza nelle sacre Cerimonie, che osservare si devono pel divin Culto, ha pure particolare ispezione sul Regular Clero, le cui pretensioni, o differenze, o controversie, che col Clero Secolare talvolta si suscitano, o per ragione di preferenze nelle sacre Funzioni, o di ogni altra causa vengono rivedute, e composte dalla Congregazione medesima.

Que-

Questa Congregazione è fornita di varj Cardinali, de' quali è Prefetto l' Eñno Ferroni nobilissimo Porporato ; di più Prelati ; d'alcuni Professori di Teologia ; tra quali il Padre Maestro del Sacro Palazzo, e Monsignor Sagrista ; e di più Maestri delle Cirimonie Pontificie ; alle quali persone (dice Sisto V. Istitutore di detta Congregazione nella cit. Costituzione 74.) „ incombe di fare in modo ,
 „ che ovunque , e in tutte le Chiese di Roma , e del Mondo , e nella nostra Pontificia Cappella , e
 „ nelle Messe , e ne' Divini Uffizj , ed in ogni altra cosa , che riguarda il
 „ Divin culto ; vengano rigorosamente eseguite le Cirimonie antiche ;
 „ e se andò talun primitivo rito in disuso , o se fu depravato , venga restituito , e riformato secondo il bisogno ; a Loro pure incombe di
 „ emen-

„ emendare e rinnovare li Pontifica-
 „ li , e li Ceremoniali , e tutti li Li-
 „ bri de'Sacri Riti ; di esaminare , e
 „ concedere colla nostra approvazio-
 „ ne gli Uffizj Divini de'Santi . De-
 „ vono parimente usare una partico-
 „ lare attenzione per la Canonizzazio-
 „ ne de'Santi , e per la Celebrazione
 „ delle Loro Feste , acciocchè tutto si
 „ faccia ordinatamente , rettamente ,
 „ ed a seconda delle Tradizioni de'Pa-
 „ dri „ ; quindi è che questa Congre-
 „ gazione decide controversie spettanti
 „ all'uso de'Pontificali ; alla venerazio-
 „ ne d' Immagini , o di Sacre Statue ,
 „ concede a'Celebranti l'uso di coprirsi
 „ il capo per giusti motivi con berret-
 „ tino o parrucca ; dichiara le rubriche
 „ de'Breviarj , e Messali ; e tratta le Cau-
 „ se di precedenzae come dicemmo , o
 „ preminenze nelle Processioni pubbli-
 „ che , o solenni Funzioni non solo tra'l

Seco-

Secolare, e Regolare Clero, le quali Cause alle volte s'agitano ancora nella Congregazione de' *Vescovi*, e *Regolari*; ma eziandìo di preferenze in dette funzioni pubbliche tra gli Ecclesiastici, e li Secolari; benchè alle volte il Papa avocando a se dette Cause le deferisce alla Sacra Ruota; riconosce parimente le liti sopra il jus di far funerali, o di celebrare funebri Uffizj, e di tutto ciò, che disturbar puote il Divin Culto, e le Sacre Ciri-
monie.

La *privativa* incombenza per altro di questa Congregazione si è il prescrivere determinato Rito da osservarsi ne' sacri Uffizj, e nella Canonizzazione de' Santi. Vedi 'l *Card. de Luca. Relat. Rom. Cur. Disc. 13. n. 24.*

Allorchè trattate vengono in questa Congregazione le Cause de' Santi; Congregazione *Straordinaria* si chiama;

E A que-

A questa v'intervengono oltre al Cardinale Prefetto , più altri Cardinali , ed oltre al Segretario altri Prelati , e distintissimi Personaggi , tra quali tre Uditori della Sacra Romana Ruota , Il Promotor della Fede , il cui Uffizio ragguardevolissimo , e proprio , come dicemmo d'un Avvocato Concistoriale , è di rispondere alle Scritture , che vengono proposte in Congregazione per la Beatificazione di qualche eroico pio Personaggio , di fare obbiezioni , e di produrre più difficoltà , le quali esser devono dichiarate , e tolte di mezzo , onde più sicuramente decidere si possa de' veri meriti del Servo del Signore , che si vuole Beatificare , o Canonizzare ; v'ha inoltre un Prelato Protonotario Apostolico de' Partecipanti ; più , e più Teologi , che si dicono *Consultori* ; v'hanno li Maestri delle Cerimonie , e più Medici , e Chirurghi
 eccel-

eccellenti cui tocca di giudicare, se per umane provvidenze addivenir possa ciò, che credesi solo miracolo operato per mezzo del Servo di Dio.

Il Segretario della Congregazione vi deputa un Card. Ponente, che presenta alla Congregazione lo stato della causa, li Processi della quale vengono esaminati da' Consultori, i quali danno il Loro Suffragio (che però non s'attende, se trattisi di Beatificare o Canonizzare Persona del Loro Istituto, o della Religion * Loro).

L'*Ordinaria* Congregazione si aduna nell'Apostolico Palazzo, ove non ragionasi regolatamente di cause di Santi, e li soli Cardinali donano il Voto: altra Congregazione si fa pure nel Palazzo del Cardinale Ponente, o


E 2

sia

* *Il Maestro del Sacro Palazzo, e li soli Vescovi Regolari non mai soggiacciono a tale eccezione.*

fia Relatore della Cauſa , ed è *Anti-preparatoria* a quella che ſi tiene poſcia alla preſenza del Pontefice , il quale alle volte deſtina ancora alcuna *particolare* Congregazione di pochi Cardinali, Conſultori, e del Segretario a ſeconda dell'occorrenze.

Riveduta ben bene la cauſa in più Congregazioni , ed approvate le virtù; e confermati li miracoli del Servo del Signore , che ſi vuole beatificare, o Canonizzare ſi procede alle Cirimonie della Beatificazione , o Canonizzazione della maniera, che io già dichiarai nella prima parte dell'Opera al Capo XXIV.




*Della Congregazione del Cirimoniale,
e de' Maestri delle Cirimonie.*

Alla Congregazione de' Sacri Ritù unirsi puote Questa del Cirimoniale ; dacchè alla medesima appartienfi il soprantendere primamente alla formalità delle Cirimonie tra le Persone sacre ; cioè tra 'l Sacro Collegio de' Cardinali per le preferenze Loro ; ed a quelle Cirimonie che proprie sono d' altri Collegii Prelatizii : e perciochè spetta ancora alla medesima Congregazione di esaminare le competenze pe' Cirimoniali degli Ambasciatori Regj , e de' Ministri.

Questa Congregazione è provveduta di più Cardinali (l' anziano de' quali viene considerato Prefetto) e de' Maestri delle Cirimonie.

Dieci sono i Maestri delle Ciri-

monie ; e siccome hanno luogo nella Congregazione accennata de' Riti ; l'hanno pure in questa del Cirimoniale . Li due primi Maestri diconsi *Participanti* ; di Loro il più anziano usa della Mantelletta ; ed oltrechè è Segretario del Conclave , siccome dicemmo , è pur Segretario di questa Congregazione . Egli , l'Altro *Participante* ; tre Altri detti Maestri non *Participanti* ; ed il più Anziano degli Altri *Sopranumerarj* vengono ammessi al Conclave medesimo secondo le ultime Costituzioni di Clemente XII. Assistono Eglino in abito Pavonazzo , e Cotta a tutte le sacre solenni Funzioni , che fanfi pubblicamente , e da Sua Santità , e da' Cardinali ; ed usano particolar attenzione , perchè vengano esattamente eseguite le Regole della Liturgia Sacra .



C A P O X V.

*Della Congregazione dell' Indulgenze,
e delle Sacre Reliquie.*

ED acciocchè vengano adorati que' soli Santi, che dichiarò tali la Romana Chiesa; od ingannata non venga la divozione de' Fedeli dall'importuna audacia di coloro, ch'espongono false Reliquie per vere (ciò che venìa insolentemente commesso da certuni, cui sgridava *Sant' Agostino*. *De oper. Monach.*) fu eretta questa Congregazione, che usare dovesse tutta la sollecitudine, come Innocenzo III. credette necessarissimo *Cap. Cum ex eo. De Reliquiis, & Veneratione Sanctorum*, per tenere lontane le frodi de'

Seduttori; rare volte per altro s'aduna a tal fine la Congregazione, poichè il Cardinale Vicario, Monsignore Vicegerente, ed il Custode delle Sacre Reliquie e delle Catacombe * regolano le cose in modo, che agevolmente vien riparato ogni abuso.

Cle-

* *Le Catacombe, o sieno Cimiterj sacri sono sotterranei Luoghi noti abbastanza, dove ritruovansi le sepolte ossa di tanti Martiri della Fede; le quali ossa vengono poi distribuite dagli accennati Personaggi alle devote persone, che le desiderano.*

A ragione credonfi ossa di qualche glorioso Martire, ed Eroe della Religione quelle, che scopronsi in detti Cimiterj; perciocchè dichiarate sono apertamente tali, o per qualche ampolla, che presso a quelle vi si ritrova, piena del sangue sparso dal Santo Martire; o per qualche stromento, che servire poteva a martirizzarlo; o per qualche antica lucerna, o per altro segnale fregiato di Cristiana Iscrizione. Ved. 'l P. Marangoni Histor. de Cæmeter.


Clemente IX. inoltre colla Costituzione 36. pubblicata l'anno 1669. per mezzo di cui istituì questa Congregazione di più Cardinali, Prelati, Consultori e del Segretario, volle ancora ; che questa Congregazione provvedesse principalmente a' disordini, che nascer possono dall' abuso delle Indulgenze, e mettesse ad effetto quanto ci viene imposto dal Decreto del Concilio di Trento. *Seff. 21. de Indulgentiis.*

L'Autorità di questa Congregazione dunque si diffonde principalmente a proibire, che vengano impresse false apocrife, ed indiscrete Indulgenze ; a riconoscere le impresse, ad esaminare, e rigettarle, se abbisogni ancora dopo il ragguaglio fatto al Sommo Pontefice ; quindi oltre di esaminare, interpreta, e dichiara dette Indulgenze, e consiglia col Pontefice per la dichiarazione, o revocazione

di taluna delle medesime . Questa Congregazione accorda concessioni di Altari Privilegiati di sette in sette anni od in perpetuo ; d'Indulgenze * Plenarie , e Minori , o ne' giorni della solenne Festività di qualche Santo Protettore , o della Madonna , o ne' Venerdì di Quaresima ; per lo che si formano Decreti dal Cardinale Prefetto , e dal Segretario della medesima Congrega-

* *Che la Santa Romana Chiesa possieda , ed abbia facoltà di dispensare questo prezioso Tesoro dell' Indulgenze , e che usato abbia di dispensarle sino da' primi secoli del Cristianesimo ; ce lo testifica il Concilio di Trento sess. 25. Decret. de Indulgen. , e l' Extravag. tra le Comuni . Unigenitus de Pœnit. & Remiss. e molti gravissimi Autori , riferiti dal Bellarni. adversus Barcl. cap. 3. de Indulg. ci assicurano , che ancor da' più antichissimi Pontefici furono concesse a' Fedeli tali Indulgenze . Ved. Ferraris Bibliotheca tom. 4. all' Articolo Indulgentia .*

gregazione ; o si stendono gli opportuni Brevi dal Segretario de' Brevi medesimi , li quali Brevi tutti vengono dispensati gratuitamente .



C A P O X V I .

Della Congregazione de Propaganda Fide .

F Avellai fino ad ora delle Congregazioni, le quali a me pareva, avessero le une coll'altre in parte almeno qualche correlazione , e mi prefissi per anco sin da principio di ragionare di tutte , e delle principali particolarmente ; per la qual cosa per non traviare dall' incominciato cammino passo ora a discorrere della Congregazione *de Propaganda Fide* , ch'è una

delle principalissime ; siccome Quella , che fu istituita per l'ingrandimento della Cattolica Religione , e per ubbidire a' comandi del Vangelo . *Euntes in Mundum universum , prædicate Evangelium omni Creaturæ .*

Gregorio XV. Costit. 26. tom. 3. Bullar. fondò questa Congregazione : ed Urbano VIII. dilatò la di Lei Giurisdizione ; Egli alzovvi un grandioso Palazzo ove radunasi la Congregazione medesima , la quale è fornita di più Cardinali , trà quali è Prefetto l'Eminentissimo Castelli uno de' più rari ornamenti del Sacro Collegio ; e di più Prelati , de' quali uno è l' Assessore del S. Ufficio , un Protonotario Apostolico , ed il Segretario della stessa Congregazione dal quale viene convocata qualora il richieggon gli affari .


Il Segretario , Pro-Segretario , ed altri Uffiziali della Congregazione di-
mora-

morano in questo Palazzo ; vengono quivi pure educati più Giovanetti per inviarli poi alle Missioni ; ed havvi quì parimente una celebre Stamperia , ove s'imprimono tutti que' Libri di varie lingue , che necessarj sono all'uso de' Missionarj ; per supplire alle quali spese v'ha una provvista di grosse rendite ; che servono anco per mantenere li Missionarj , che spediconsi , e che rimangono ne' Paesi degl' Infedeli per convertir que' Popoli alla vera nostra Religione .

Questa Congregazione dunque elegge , esamina , e spedisce Missionarj Apostolici in Paesi infedeli , perchè propaghino la Fede di Gesù Cristo ; conosce le cause de' Missionarj , o trà Cherici Nazionali , ovver trà Superiori di Religioni intorno alla Giurisdizione d' alcun Loro Suddito Missionario ,

rio; ed in fine abbraccia tutte le controverſie Civili de' Miniſtri della ſteſſa Congregazione, e tutto ciò, che riſguarda l'accreſcimento della Congregazione medefima.





C A P O X V I I .

Della Congregazione della Sacra Consulta, del Segretario e di altri Soggetti di questo Tribunale .

Tanto si è considerabile, e rilevantissima questa Congregazione, quanto desiderabilissima, ed importante si è la quiete, ed il pacifico Governo de'Sudditi, lo che viene procurato da questo Tribunale della Sacra Consulta *.

Questo Tribunale ornato di moltissimi-

* Tra le altre illustri imprese di Sisto V. annoverar si deve certamente ancor l'Istituto di questa Congregazione, lo che si manifesta nella più volte commendata Costt. 74. del medesimo Pontefice.

tiffimi Cardinali , e Prelati , uno de' quali sostiene il considerabilissimo Carico di Segretario , e di altri Uffiziali cioè del Fiscale di Roma , dell' Avvocato del Fisco , e di più inferiori Procuratori , ha suprema giurisdizione Criminale , e Civile : per lo che agita negozj , sì Civili , che Criminali ; ode i ricorsi de' Popoli contra li Governatori , Presidi ed altri Uffiziali dello stato ; rimedia agl' ingiusti gravami fatti a' Sudditi ; ascolta le querele de' Vassalli contro a' Baroni de' luoghi , e faviamente vi provvede ; talvolta s' ingerisce ancora nelle controversie inforte tra Baroni co' confinanti , siccome avvisa il Cardinale *da Luca Relat. Rom. Cur. Disc. 25.* , invigila alla salute delle Provincie , e vi dispensa li necessarj ordini per tener lontani li contagiosi morbi , che minacciassero d'asfalire ; e dispone tutte le bisognevoli

prov-

provvisioni per procurare la tranquillità dello stato, onde non venga distornata da timori, tumulti, molestie ed inimicizie; riceve le informazioni, ed i processi delle cause Criminali da' Governatori, e Presidenti dello Stato che sono tenuti ad inviargli l'esatte notizie; s'ingerisce sulla Reggenza delle Terre, de' Castelli, e delle Città; sulle preminenze de' Governatori; soprantende all' Elezioni de' pubblici Ministri, perchè sien fatte canonicamente; ed interpone alle volte i Decreti, perchè venga ammesso al Ruolo de' Nobili o de' Cittadini taluno, che si trova provvisto de' requisiti ricercati dalli Statuti rispettivi de' luoghi; ed altrimenti l'esclude; esercita insomma ampia autorità, e dominio sopra varj Paesi intorno a quegli affari, che vengono al Tribunale proposti da'

Pre-

Prelati detti Ponenti * della Congregazio-

* *V'ha il Ponente di Perugia, Spoleto, Gualdo, Foligno, Sassoferrato, d'Assisi, e Civita della Pieve.*

Il Ponente della Provincia di Campagna, di Monte S. Giov., di Anagni, Tivoli, d'Albano, di Frascati, e Veroli.

Il Ponente della Provincia del Patrimonio, di Vetralla, Ronciglione, Civita Castellana, d'Orta, e di Valentano.

Il Ponente di Fabriano, Mont'Alto, d'Ancona, di Camerino, e Jesi, Settepie, e Fermo, e Civita Vecchia.

Il Ponente delle Legazioni delle Provincie della Marca, di Monte Marciano, Fano, e d'Ascoli,

Il Ponente di Benevento, Civita di Piperno, Cisterna, Norcia, Vissi, Cascia, Subbiaco.

Il Ponente della Provincia di Sabina, di Rieti, Alatri, Todi, Farfa, Longone, Otricoli, Pedislucj, Masso, Scandriglia, Monte Castello.


Il Ponente d'Orvieto, di Terni, Narni, Marchia, Amelia, Sutri, Nepi, Capranica.

gazione , * allorche si unisce , cioè il Venerdì ed il Martedì d'ogni Settimana ; gli ordini di questa Congregazione devono sottoscriversi dal Cardinale Prefetto , ch'esser suole il Cardinale Segretario di Stato *pro tempore* .

C A-

* *In tempo di Sede Vacante il Segretario dee riferire ai tre Cardinali Capi d'Ordine le risoluzioni , che prendonsi dalla Congregazione secondo le circostanze .*





C A P O XVIII.

*Della Congregazione del buon Governo ,
del Segretario , e delle Ponenze
di questa Congrega-
zione .*

LA Congregazione del Buon Governo è molto affine a quella della Sacra Consulta , onde andare non deve da lei disgiunta , siccome al Civile , e Politico Governo , che a quella appartienfi , unito esser deve l'Economico , propria Giurisdizione di questo Tribunale stabilito da Clemente VIII. Costituz. 10. *Pro. Commissa* .

L' incombenza di questa Congregazione si riduce ad impedire , e tener lungi que' danni , che oltraggiar possono l'Economia dello stato ; e perciò

ciò prescrive alle Comunità la maniera d'amministrare le Loro rendite, esamina lo stato loro, le spese, le alienazioni, che fanno, gli obblighi, che si addossano, lo che tutto farebbe nullo, se si facesse da detta Comunità senza il consenso di questo Tribunale del Buon Governo; questa Congregazione inoltre concede la facoltà a' Magistrati d'imporre a dette Comunità Gabelle; rivede le controversie sopra le soluzioni di Collette comuni, o di dette Gabelle; e spesso procede ancora in ragguardo a dette materie contro Ecclesiastici, mentre le venga accordato dal Pontefice un tal Privilegio; e s'ingerisce privatamente in tutte le cause de' Debitori, o Creditori delle medesime Comunità; e per le Ampliazioni di Giurisdizione concesse da Paolo V. Costit. 28. *Cupientes*; tratta tutte le Cause di tal fat-

ra Civili , Criminali , e Miste dello stato Ecclesiastico , eccetto che quelle di Roma , che appartengono agli ordinarj Tribunali , e quelle delle Città Amministrate da' Cardinali Legati ; procede ancora contro a' Delinquenti , o Debitori *formalmente* .

Vedi inoltre le due Costit. di Benedetto XIV. 38. , e 62. *Bullar.* tom. 3. di detto Pontefice , e l'altra pubblic. i. *Octobris 1753.* che incomincia . *Gravissimarum &c.* dalle quali Costit. vengono riformate moltissime cose spettanti alla pratica di questo Tribunale .

Un Cardinale Prefetto , più Cardinali , ed un Segretario Prelato sono li membri di questa Congregazione che si tiene ogni settimana a disposizione del Cardinale Prefetto , il quale sottoscrive le Commissioni di questo Tribunale .

Oltre al Segretario v' hanno ancora

cora altri Prelati detti Ponenti del Buon Governo , perciocchè essi propongono alla Congregazione li rispettivi interessi delle diverse Comunità soggette * .

Le Ponenze sono

P E R

* *Le Legazioni di Romagna , Ferrara , e d' Urbino co' luoghi Baronali di dette Legazioni , e Fano .*

P E R

Terni , Spoleto , Todi , Cesi , Massa , Monte Castello , Collestatto , Torre Orfina , Pedislucci , la Badia di Ferentino .

P E R

*S. Severino , Loreto , Jesi , e' l Pre-
sidato di Mont' Alto .*

P E R

La Marca e' l Governo d' Ancona .

P E R

*Orvieto , Perugia , Foligno , Assisi ,
Città delle Pieve co' Luoghi Baronali di
dette Diocesi e Gualdo .*

P E R

*Civita Vecchia , Viterbo co' Luoghi
di*

di detto Governo , Stato Valentano , e Ronciglione co' Luoghi Baronali della Provincia del Patrimonio , Vetralla , Bagniaja , Viterclano , e Barbarano .

P E R

Sutri , Nepi co' Luoghi Baronali di dette Diocesi , Leprignano , Castel Nuovo , Civita Castellana , Otricoli , Amelia , Narni , e Colle Scipione .

P E R

Fermo , Ascoli , Norcia , Cascia , Vissi .

P E R

Maritima , e Campagna co' Luoghi Baronali di dette Provincie , Benevento , e Cori .

P E R

Le provincie di Sabina , di Magliano , Rieti , la Badia di Farfa , e di S. Salvator Maggiore , Scandriglia ed il Lazio .


P E R

Fabriano , Matelica , Camerino , Civita di Castello , Cisterna , e Montone .

P E R

Tivoli , Palestrina , Frascati , Albano , Velletri co' Luoghi Baronali di dette Diocesi , e per la Badia di Subiaco , per Rocca di Perugia , Saracineschi , Castel Gandolfo , e Nettunno .

C A-



C A P O XIX.

*Delle Congregazioni de' Baroni , de'
Confini , de' Gravami , de' con-
ti , e de' Monti .*

PEr contribuire vie più alla quiete , ed al buon regolamento dello Stato furono elette parimente le sopracitate Congregazioni ; ed acciocchè defraudati non venissero da' Potenti li Mercenarj , o Creditori de' loro Crediti , Clemente VIII. fondò la Congregazione de' Baroni Costit. 41. *Jurisdictione* ; perchè pagati per tal mezzo venissero da' Baroni dello Stato Ecclesiastico i loro Debiti .

L' Ufficio di questa Congregazione è di fare eseguire i mandati esecutivi rilasciati da' Giudici , ed esi-

Parte II.

F bitì

biti da' Creditori , contra qualunque Barone Debitore sopra a tutti i di Lui Beni ad utilità de' Creditori , e passato un Mese mettere detti Beni all' incanto , e sborsarne il prezzo , che si deve , a' Creditori , ed il rimanente se v' hà , ritornarlo al Debitore suddetto ; e se li di Lui Beni sono aggravati di talun peso , colla vendita de' beni li pesi medesimi si trasferiscono al Compratore . Le Cause quì pure s' agitano in forma giuridica , e questa Congregazione è formata d'un Prefetto , d'alquanti Chierici di Camera , dell' Avvocato del Fisco , del Commisario della Camera , dell' Uditore , del Tesoriere , ed ha il suo Notaro particolare .

Le medesime accennate persone costituiscono ancora la Congregazione de' Monti , o sia de' Luoghi di Monte , che equivagliano a' Beni stabili ; a
que-

questa Congregazione tocca di fare le dovute osservazioni e gli esami intorno alla Riduzione, a' Privilegj, ed al Commercio de' Monti, e per sodisfare a tutto ciò che ordinato viene opportunamente dalla *Costit. Romanæ Ecclesiæ* 115. di Benedetto XIV.

Della stessa maniera per provvedere all' Economico bene dello Stato, fu istituita la Congregazione de' Confini da Urbano VIII. *Costit.* 73. che incomincia *Debitum*; onde non venissero alienati, od abbandonati ad altri senza il Consenso del Sommo Pontefice, i Castelli, od i Dominj dello stato Ecclesiastico*.

F 2

Al

* Lo stesso fu già più volte decretato dalle particolari *Costituzioni* di *Sisto V.* *Costit.* 3. che incomincia *Sollicitudo*; e di *Clemente VIII.* *Costit.* 73. *Romana &c.* e di *Paolo V.* *Cost.* 103. *Pastorale*, e dal medesimo *Urbano VIII.* *Costit.* precedente 65. *Decens*,

Al medesimo ottimo fine tende la Congregazione stabilita da Sisto V. Costit. cit. 74. de' Gravami, e composta di Cardinali, Prelati, e di un Segretario. Loro cura è di procurare, che non vengano oppressi li sudditi più del dovere da' gravami, imposte, o tributi troppo esorbitanti; d'indagare li modi onde fannosi l'Esazioni, di riconoscere le ingiurie de' Questori, l'Estorsioni de' Commissarj, *manu Regia* senza forma * veruna di Giudizio; e se non possono esser composte tali controversie dalla Congregazione, vengono riferite a Sua Santità, perchè saviamente poscia coi consigli della Congregaz. medesima vi metta riparo.

All'

* *Quelle cause però, che ricercano stile Giudiziaro per la revisione, e decisione, rimesse vengono agli ordinarij Giudici, lo che permette la cit. Costit.*

All'Economia dello Stato in fine riguarda l'Esattezza de' conti, che devonſi rendere da' pubblici Ministri, e per cui v'ha una Congregazione, che tienſi nelle stanze di Monsignore Tesoriere alla presenza di Lui, dell' Avvocato del Fisco, del Commissario della Camera e di più Cherici della Camera stessa; vi si riveggono, ed esaminano li conti de' Ministri Camerali, degli Appaltatori, de' Nunzj, e delle Collette Apostoliche. Dalli Decreti di questa Congregazione e di quella de' Monti s' ammette l' appellazione alla piena Camera; ma dalla Congregazione de' Baroni non v' ha appellazione, che alla sola Segnatura di Grazia del qual Tribunale parleremo a suo Luogo.



C A P O XX.

*Della Congregazione della Reverenda
Fabbrica di S. Pietro .*

Alle antecedenti Congregazioni , che hanno riguardo all'Economia dello Stato , aggiungere si dovrebbero le altre della Annona , della Grascia &c. ma e di queste , e di altri simili giudico meglio fatto il renderne ragione allora quando farò parola de' rispettivi Tribunali onde vengon poscia composte le correlative Congregazioni per procedere regolarmente .

Disse ancora , che proposto mi sono di presentare una particolare , e successiva descrizione delle Congregazioni principali , e perciò altro non
mi

mi rimane per soddisfare all'impegno addossatomi, che ragionare delle Congregazioni, della Reverenda Fabbrica di S. Pietro, della Visita Apostolica, e delle Carceri; di queste Congregazioni addunque mi accingo a mettere in vista senza più immediatamente, e gl'Istituti, e le speciali incombenze.

Clemente VIII. gettò le fondamenta della Congregazione della Fabbrica che presiedere dovesse all'Economico, e Civile Governo della Vaticana Basilica (edifizio il più vasto, superbo, e grandioso, che abbiano unquemaì ammirato li trapassati Secoli) soppresso avendo il Collegio di que' Personaggi d'ogni Nazione, che ne tenean per innanzi la cura, istituito già da Clemente VII. * Vedi la Costit. 3.

F 4

di

* *Zelantissimi furono continuamente li Pontefici pegli avvanzamenti della Fab-*

di questo Pontefice ; alla testa del quale Collegio Sisto V. aveavi collocato l'Arciprete della Basilica donata avendogli facoltà di mutare le Persone di detto Collegio , e di ammendare , e di riordinare tutto ciò che sembrasse più vantaggioso alla medesima Fabbrica . Vedi la Costit. 102. di Sisto V.

Compongono questa Congregazione-

Fabbrica dell'antichissimo Tempio Vaticano , e pel sostentamento , e provvedimento à bisogni della medesima , e prima di Clemente VII. fu pubblicata da Giulio II. la XXII. Costit. che incomincia Liqueat. in cui si degna Sua Santità di concedere larghissime Grazie , ed Indulgenze a tutti coloro, che porgevano limosine , ed impiegavano opra , o lavoro nella struttura della Fabbrica del Vaticano . Il Pontefice spedì quà , e là per diversi Paesi parimenti più Commissarj , che raccoglievano Elemosine , a' quali Commissarj Leone X. poscia accordò la potestà di applicare li più , ed incerti Legati a beneficio della medesima Fabbrica .

zione più Cardinali oltre al Cardinale Prefetto , e più Prelati oltre alli destinati perpetuamente , che sono l'Uditore della Camera , il Tesoriere , il Maggiordomo Pontificio , il Decano della Sacra Rota , uno de' Cherici di Camera , il Giudice ordinario di detta Fabbrica , l'Economo della medesima , che considerasi qual Segretario , ed Avvocato della Congregazione medesima : v' ha inoltre un Perito , che rivede li conti , ed altro Ministro per la direzione della Fabbrica stessa . Vedi le *Costit.* 7. , ed 8. di Clemente VIII. corroborate dall'Approvazione d'Innocenzo XII. *Costit.* 3. *Bullar.* di detto Pontefice; e confermate, approvate, ed amplificate da Benedetto XIV. *Cost.* 53. che incomincia *Quanta drc.*

Questa Congregazione si divide in due Classi cioè maggiore , e minore ; Maggiore o generale , è quella che

tienfi da' Cardinali , e da Prelati insieme : Minore o particolare l'altra , che fi tiene alla prefenza del Cardinale Prefetto o del più anziano della Congregazione , e degli Uffiziali .

Li diritti di questa Congregazione confistono in provvedere , che ed in Roma , e per tutto lo ftato Ecclefiaftico vengano adempiti dagli Eredi delli Defonti o da quelli , a cui s' appartiene , li pij Legati ; ed in ripetere parimente que' pij Legati , che vengon rilafciati a Perfone incapaci di poffederogli , ficcome ancora in invigilare che tornino a vantaggio della Fabbrica tutti li dubbj ed incerti Legati , che non hanno Legatario certo , e determinato .

Tocca inoltre a questa Congregazione ad ordinare le neceffarie fpefe , e li provvidi rifarcimenti , ed ogni altro occorrente per la medefima

Fab-

Fabbrica ; avvertasi però , che , qualora è d'uopo di fare spesa maggiore di Scudi 50. (lo che può eseguirsi col solo consenso dell'Economo , e del Cardinal Prefetto ,) è necessario , venga questa maggior somma accordata dalla particolare Congregazione ; alla quale di quattro in quattro Mesi successivamente devono essere presentati li conti generali di tutte le spese . Vedi la *Costit. 53.* surriferita di Benedetto XIV. ch'eresse di più una novella Congregazione formata del Cardinal Prefetto , e di trè altri Cardinali , per gli affari Economici della suddetta Fabbrica .

Nella Congregazione Generale , che si tiene due volte l'Anno , vengono agitate contenziose materie , tra le quali si comprendono particolarmente le *Composizioni* delle Messe , materia su cui frequentissimamente versa questa Congregazione benchè il Segre-


tario medesimo della Congregazione spedisca più cause di tal sorta da se solo più volte .


La *Composizione* poi è una *Remissione* di Messe non celebrate e per cui già si sono ritratte l'Elemosine , o ricevuti li Frutti assegnati a caritatevole stipendio per la celebrazione di dette Messe , quali frutti furono impiegati ad altro uso .

Questa Congregazione dunque condiscende ad accordare qualora v'abbian giusti motivi, tale *Composizione* ; colle clausole però opportune e purchè principalmente non siasi omissso di celebrare con animo di ottenere poi detta *Composizione*; perciocchè in tal caso, benchè ottenuta , in niun modo suffraga, ed è nulla ; siccome dichiarò Innocenzo XII. nella sopracitata Costituzione .

Dobbiamo quì finalmente aggiugnere-

gnere , che Benedetto XIV. confer-
 mò quanto era stato decretato , dal-
 la particolar Congregazione della
 Fabbrica li 10. Gennaro 1742. , cioè
 che li Patentati di detta Fabbrica , o
 qualsivoglia Ministro allegare non pos-
 sa in giudizio il Privilegio del Foro se
 non che in Cause , che hanno corre-
 lazione alla Fabbrica stessa , od al Lor
 Ministero , lo che fu già preventiva-
 mente definito dalla S. Mem. d'Inno-
 cenzo XI. Vedi la Costit. di detto Pon-
 tefice , che incomincia . *Decret. pub-
 lic. 4. Kal. Jun. 1689.*





C A P O XXI.

*Delle Congregazioni della Visita Apostolica ,
della Revisione delle Messe , e della
Visita delle Carceri.*

L'Ultima Congregazione di cui mi
proposi già di parlare in questo
luogo , si è Quella della Visita ; e
con tal nome di Congregazione del-
la Visita Apostolica intender vuolsi
Quella , che fu providamente eretta ,
per visitare le Chiese della Città e del
Distretto , onde adempiere l'obbligo an-
nesso ad una delle quattro * dette anti-
camen-

* Cioè di Vescovo della Città , di
Metropolitano della Provincia di Roma,
di

amente Sacerdotali Dignità , che competono al Romano Pontefice cioè a Quella di Vescovo di Roma .

E siccome dovere è d'ogni Ordinario secondo li Canonì del Concilio di Trento *Seff. 24. cap. 3. de Reform.* di visitare o da se medesimo o per mezzo d'altri , le soggette Diocesi : così Clemente VIII. l'anno 1592. eresse questa Congregazione provvedendola di alcuni Cardinali , e d'un Prelato Segretario , a' quali commise l'autorità, e l'uffizio di visitare le Chiese , li Monasterj , ed altri pii Luoghi della Città , di correggervi gli Abusi introdotti , di riconoscere se venga soddisfatto agli obblighi delle Messe , di promuovere

di Primate d'Italia , e di Patriarca d'Occidente . Ved. il Card. de Luca Rel. Rom. Cur. Disc. 1.

vere l' Ecclesiastica disciplina à tutta possa. Costit. 3. *Speculatores*.

Alessandro VIII. in appresso aggiunse a questa Congregazione più Prelati Consultori ed altri Uffiziali stendendo la Loro Giurisdizione sopra le Chiese, e li pij Luoghi ancor del Distretto. Costit. 15. *Cum in Pastoralibus*, e finalmente Innocenzo XII pubblicò più Bolle, colle quali ampliò e dilatò il potere di questa Congregazione, accrescendole maggior numero di Cardinali, e Prelati, e determinando; che dovessero pontualmente eseguirsi senz' appellazione veruna gli ordini Loro; che qualunque Chiesa, o Pio Luogo sottrarre non si potesse alla sacra Visita per qualsivoglia privilegio, o esenzione; e che qualunque siasi persona obbligata fosse a consegnare li Documenti opportuni a tale effetto; ch' esercitare potessero libera-

beramente in detti sacri Luoghi gli uffizj Pontificali; che trasferir potessero le celebrazioni di Messe ad altro Altare, se al desiderato celebrar non si possano per la moltitudine; e che finalmente le cause tutte Civili, e Criminali, e miste inforte in occasione della Visita, deferire si dovessero a questo Tribunale. Vedi le Costituz. che incominciano *Agrum 11. Januar. Cum in Pastoralis Officij nostri. Ut in proseguendo. Quoniam eadem die*: pubblicate l'anno 1693. le quali contengono nel Bollario del suddetto Pontefice.

E posciacchè osservammo, che s'appartiene a questa Congregazione di riconoscere se soddisfatto venga agli obblighi delle Messe, non è fuor di proposito l'accennare, che pressochè li medesimi Personaggi, che compongono Quella, formano, sebbene in numero minore, pure altra Congregazione.

gazione stabilita particolarmente per esaminare, e rivedere se vengano adempite le obbligazioni, e li pesi di celebrazione, e di applicazione di Messe.

Inoltre non minore sollecitudine, e pastorale zelo vollero i Romani Pontefici dimostrare ancora verso li Carcerati, onde venissero spedite le Loro Cause colla dovuta prontezza. Paolo V. Costit. 71. fondò la Congregazione delle *Carceri* cui vi presiedono il Governatore della Città, l'Uditor della Camera, il Chierico di Camera, Presidente delle Carceri, il Procurator Generale, e l'Avvocato del Fisco, due Luogotenenti Criminali del Governo di Roma, il Luogotenente Criminale dell'Uditore della Camera, l'Avvocato, e due Procuratori de' Poveri, il Visitator delle Carceri segrete, il Commissario de' Galeotti, il Luogotenente Crimi-

Criminale del Cardinale Vicario , e d'altri due Prelati , ciaschedun de' quali è capo della Congregazione della Pietà , o di Quella della Carità ; Congregazioni istituite a sovvenimento , patrocinio , e per la liberazione de' Carcerati . Le suddette persone però assiston tutte alla visita delle Carceri solamente situate sulla strada nuova ; poichè allora quando visitano le Carceri di Campidoglio , v'intervencono li detti due Prelati Presidenti delle Carceri , l'Avvocato de' Poveri , l'Avvocato , ed il Procurator del Fisco , li due riferiti Procuratori de' Poveri ; il Senatore , e'l di Lui Uditore , li tre Conservatori , li Collaterali , il Giudice de' Malefizj , il Procurator Fiscale , e del Campidoglio , il Commissario delle Carceri , e de' Galeotti , ed in primo luogo il Governatore di Roma in vece del Camarlengo di S. Chiesa .

L'ordi-

L'Ordinaria Congregazione si tiene ogni settimana il Giovedì , ed in questa si spediscono le Cause più gravi ; si condannano li Rei ; e si risolvono ancora altre Liti civili , come di debitori ; e si prendono altre necessarie providenze .

La Congregazione *men continua* fassi una volta il Mese per visitar Que' che restano nelle Carceri più segrete per motivi ancora di maggior momento ; vi si tratta della Spedizione de' Loro Processi ; e vi s' interpongono gli opportuni stabilimenti .

E finalmente due volte l'anno, cioè di Natale e di Pasqua , fassi la solenne , o sia *Graziosa Visita* delle Carceri : in questo tempo a riguardo di tali solennità rilasciansi più rei di leggieri delitti , ed i prigioni per Debiti ; i quai debiti vengono pagati alle volte da una delle accennate Congregazioni eret-

te a sollievo de' Carcerati .

Fu ordinato ultimamente il Metodo di questa Visita da Benedetto XIV. Vedi la Costit. che incomincia *Iustitiae gladium* : pubblicata 12. Maii 1749:

E terminando io ora di ragionare delle Congregazioni propostemi *

con


* *D' altre Congregazione particolari, e proprie di talun Tribunale, siccome dissi, parlerò a suo Luogo.*

Altre straordinarie Congregazioni vengono ordinate di quando in quando dal Papa, o per affari particolari, o per negozj spettanti a taluna Congregazione: nel qual caso Sua Santità vi destina pochi scelti Cardinali, e Personaggi della medesima, onde vengan da Lor maneggiati gli affari proposti.

Furono poichè abolite più altre Congregazioni; siccome Quelle del Sollievo, delle Galere, degli Studj, delle Stampe; e gli affari cui risguardavano, sono condotti da diversi eletti Personaggi de' quali c'è verrà fatto di parlare ne' susseguenti Capitoli,

con questa della Visita istituita dal Romano Pontefice per adempiere allo speciale dovere di Vescovo di Roma; credo cada in acconcio l'imprendere tantosto a trattare del Personaggio, che in tale parte supplisce alle veci di Lui, cioè del Vicario di Roma, il quale pienamente esercita Vescovile Giurisdizione.





CAPO XXII.

*Del Cardinal Vicario
di Roma .*

Presentandosi di giorno in giorno al Romano Pontefice premurosissimi affari in maggior folla secondo che richieggon le varie accennate Dignità, che a Lui solo competono, è necessario, che raccomandar ne debba la cura di molti a diversi abili Personaggi; onde providamente supplire ad ogni uopo .

Al Cardinale Vicario impertanto commette di far le veci di Vescovo, e di esercitare Vescovile Giurisdizione .

Paolo IV. prima d' ogni altro volle, che l'Uffizio di Vicario di Roma
pro-

proprio fosse soltanto de' Cardinali *
Vescovi Lor vita durante . Ved. *il*
Cohel. Notit. Card. cap. 15.

Il Cardinale Vicario destinar non
si

* *Il Vicario di Roma non sempre fu Cardinale ; ma talvolta Vescovo ed ancora Abate , poichè Paolo II. dichiarò Vicario di Roma il Vescovo di Torcello , e Paolo III. Quello di Borgo S. Sepolcro ; lo che si raccoglie dalle Costituzioni de' medesimi Pontefici . Bonifacio IV. creò Vicario l' Abate del Monastero di S. Paolo de' Benedettini siccome attesta il Panvinio ; e Giovanni XXIII. l' Abate del Monastero di S. Martino de' Benedettini parimente nella Diocesi di Viterbo , di che siamo certificati dalla Costituzione di quest' Pontefice . Allorchè il Vicario non era Cardinale , li Cardinali tutti, il Governator di Roma , l' Uditor della Camera , e Quello delle Contradette aveano posto a Lui superiore . Menoch. Confil. 32. Ora Egli è al di sopra di tutti Loro , e degli stessi Cardinali anziani d'Ordine , e di tempo . Cohel, Notit. Card. Cap. 55.*

si puote altro Vicario, poichè se partir dovesse pur di Città, altro Cardinale Pro-Vicario supplisce allora alle veci di Lui, essendo Titoli proprj de' Cardinali, ed il Vicariato, ed il Pro-Vicariato; di che ne fa fede il Cardinal *Petra Commentar. ad Constit. Apost. to. 5. ad Constit. I. Paulii II. n. 47.*

La Giurisdizione del Cardinal Vicario abbraccia ora la Città, ed il Distretto fino a quaranta miglia. Vedi 'l sullodato Cardinal *Petra* al cit. luogo *num. 75.* * E quantunque v'abbiano nel Distretto sei Cardinalizj Ve-

G

fco-

* *A' tempi andati era incerto fin dove stendesse l' autorità del Cardinale Vicario; poichè altri pretendeano, si restringesse jò tanto alla Città, ed a' Sobborghi: ed altri voleano sè dilatasse per tutta la Provincia di Roma. Vedi Gonzalez. Cap. tua de offic. Vicar. numer. 2. ed il Mandosio, ad Reg. Cancell. 14. qu. 6. nu. 5.*

scovati ; pure la di Lui autorità si stendeva una volta ancor sopra a quelli ; ed oltre alle Cause d'appellazione , riconosceva ancora le Cause di prima *istanza* cumulativamente cogli stessi Ordinarij del Distretto ; perciocchè que' Vescovati non si teneano allora qual separati dal Vescovado di Roma ; ma i Loro Vescovi erano *Cooperatori* , e *Coiluterali* del Romano Pontefice , e in di Lui vece da ciaschedun di Loro ogni settimana a vicenda si facevano li Pontificali nella Basilica Lateranense . Ved. *Tomassino Vet. & Nov. Eccles. Discipl. to. 1. part. 1. lib. 2. cap. 113.* Benedetto XIV. però ultimamente *Constit. public. die 21. Dec. An. 1744.* decretò , che non vi competesse giurisdizione veruna in prima istanza al Card. Vicario in ragguardo alle Diocesi de' Vescovi nel Distretto ; ma , che vi si potesse solamente eseguire le di Lui
cita-

citazioni , e li mandati colà speditivi
 contra li Cherici' a Lui soggetti o per
 ragion di Nascita o di Benefizio .

Può null' ostante esso Cardinale
 Vicario permettere a' Cappuccini , che
 impiegati sono nell' Ufficio di Cappel-
 lano nelle Pontificie Galere , ascoltino
 le confessioni de' Galeotti in dette Ga-
 lere soltanto e nella sola Darsena (ri-
 cetto , ed Ospizio di detti Galeotti in
 Civita Vecchia .) Vedi 'l citato Pon-
 tefice già Card. Prospero *Lambertini*
de Sinod. Dioces. cap. 55.

Il Vicario del Romano Pontefi-
 ce * ha maggior potestà d' ogni altro

G 2

Vi-

* *L'autorità del Card. Vicario fu
 soggetta a più variazioni , poichè Cle-
 mente X. Innocenzo XII. Benedetto XIII.
 Clemente XII. , Sommi Pontefici , ora
 ristrinsero , ed ora annullarono più fa-
 coltà del Vicariato a richiesta delle Cir-
 costanze .*

Bene-

Vicario Generale ed esercita Giurisdizione *Vicariale* ; ma dello stesso modo , che un Vescovo nella propria Diocesi esercita la *Vescovile* . Ved. *Barbosa de jure Eccles. tom. 1. Cap. 15. num. 48.* , e la di lui autorità dura anco in tempo di Sede vacante .

Egli ha diritto speciale di convocare li Sinodi . *Cohel. Notit. Card. Cap. 15.*

Egli qual Vescovo destina li Confessori sì Secolari , che Regolari , ed ancor fuor di Città per privilegio particolare . Ved. 'l cit. *Card. Lambertini* al luogo riferito . Dispensa il Sacramen-

Benedetto XIV. finalmente a' dì nostri volle , che l'autorità del Cardinal Vicario si riducesse allo stato , in cui si trovava prima della Riforma de' Tribunali fatta da Pio V. Vedi le Costituz. degli accennati Pontefici ,

mento della Cresima , fa sacre Ordina-
 zioni le quattro tempora dell' Anno ,
 conferendo gli Ordini non solo ai Ro-
 mani , ma agli Orientali medesimi che
 dimorano in Roma , ed a quelli anco-
 ra che hanno le loro Dimisforie , non
 potendosi conferire detti Ordini in Ro-
 ma da verun' altro Vescovo nemmeno
 a' proprj Sudditi a seconda della Let-
 tera Decretale di Benedetto XIV. indi-
 rizzata all' Eminentissimo Guadagni già
 Vicario , nella quale si dimostra , che
 senza il consentimento del Cardinal Vi-
 cario , eccettuata la prima Tonsura ,
 conferir non si possono da' Vescovi
Suburbicarij gli Ordini minori, o Sa-
 cri .

Egli approva le Persone elette a
 benefizj cui v'ha ingiunta la cura d'A-
 nime ; ed ha fàcoltà di esaminare per
 mezzo de' suoi Esaminatori li Concor-
 renti a' detti Benefizj ; che anzi ei pre-

siede alla Congregazione fornita di più Prelati , del Maestro del Sac. Palazzo , di due Esaminatori Sinodali , e dei Soggetti , e Ministri , che da lui dipendono , siccome riferirò , la quale si tiene in occasione di concorso alle Parrocchie di questa Città . Egli od il Vice-Gerente per lui accorda licenza agli Stampatori di poter imprimere talun Libro (tal licenza però deve esser prima concessa dal Padre Maestro del Sacro Palazzo , siccome dimostrerò a suo luogo .) A lui ancora ricorrono le Cause d'obblighi o di contratti legati ancora al Tribunale della Camera , per quello riguarda a' Luoghi Pii od a persone Ecclesiastiche ; siccome pure a Lui ricorron , e le controversie su Matrimonii della Città , e del Distretto * ;
e le

* Il Distretto si stende ora a sole quaranta miglia ; mentrecchè per l'inan-

e le Cause de' Cherici Romani per ragione d'origine o di Benefizio ; e nelle Cause contra i Luoghi Pij ha Giurisdizione *cumulativa* col solo Tribunale dell' A. C. di cui parleremo : gode Egli poi *privativa* giurisdizione sulle liti per l' istituzione di talun Benefizio .

Inoltre il solo Cardinale Vicario puote interporre Decreti ne' contratti de' Regolari dell' uno , e dell' altro sesso , e da Lui possono essere giudicate , siccome pure dal Governator di Roma , intorno al quale formeremo un rispettivo Capitolo , tutte le cause di Mercede , e quelle tutte , che non eccedono la somma di scudi 25. , ver- sino elleno tra persone Secolari , o tra

G 4

Per

nanzi ne abbracciava cento , essendo che tale spazio era tutto allora soggetto all' autorità del Prefetto di Roma . Ved. Santa Maria . Notit. Rom. Cur. p. 256.

Persone Ecclesiastiche, od abbiano ancor annesso qualsivoglia obbligo Camerale .

Nelle altrni Diocesi altro diritto non ha, che di fare eseguire le Citazioni, ed i mandati suoi contro a Cherici Romani siccome dissi poc' anzi .

Di più il medesimo Cardinal Vicario conceder pote a' Debitori, benchè obbligati *Cameramente* gl' indulti del Cap. *Odoardus de solutionibus*; e permettere ancora di lavorare li giorni di Festa; non però che vengano fatte l'esecuzioni de' mandati spediti da' Giudici in detti giorni Festivi; poichè fù così risoluto dal Tribunale della Segnatura di Giustizia. Vedi *Romana Cappellanæ* 26. Aug. 1706.

Lo stesso Cardinale Vicario è l' Giudice competente degli Ebrei, dappoi che Giulio III. proibì agli altri Giudici della Città il frammischiarsi nelle

Cau-

Cause spettanti à quella Nazione ; comechè sia pur Giudice competente degli Ebrei il Cardinal Camarlengo di S. Chiesa unitamente allo stesso Vicario ; siccome accennerò in appresso .

Egli è Giudice finalmente delle Donne di mala vita , ed è uno degl' Inquisitori del S. Uffizio di questa Città , egli assiste al Tribunale della Segnatura di Grazia di cui parleremo ; presiede alla Congregazione Criminale del suo Tribunale , ed a quella de' Prefetti ; delle quali si parlerà a suo luogo .

Ei qual Prefetto della Congregazione per la Residenza de' Vescovi accordar puote la facoltà rilasciata da Urbano VIII. a' medesimi di restare per giusti motivi lontani dalle proprie Diocesi giorni 40. Vedi la Costit. pubblicata da Benedetto XIV. a questo effetto l'anno 1746.

In fine il Cardinal Vicario, ed il Vicegerente sono ordinarij Esecutori de' Decreti della Congregazione della * Visita Apostolica. Ved. 'l Card. *Petra Com. &c.* al luogo cit. num. 73. Il Cardinal Vicario ha per così dire, la stessa autorità Pontificia in ragguardo a ciò ch'egli agisce, qual Vicario del Vescovo di Roma; sente l'Oracolo della voce di Sua Santità medesima; e prestata a Lui viene l'intera credenza in tutto ciò, ch'ei rivela; siccome ancora al Vice-Gerente che con Lui forma lo stesso Tribunale. Vedi 'l Cardinale de *Luca de Regul. Disc.* 32. num. 9., ed il Card. *Petra* al luogo cit. num. 93.

Di

* *Le incombenze di questa Congregazione erano proprie una volta del Card. Vicario. Ved. la Costit. di Paolo II. Dat. die 16. Sep. An. 1464.*

Di Monfig. Vice-Gerente , del Luogo Tenente Civile , e del Criminale , d'altri Uffiziali del Cardinal Vicario ; e della Congr. Criminale , e di Quella de' Prefetti .

Il Cardinale Vicario ha più Ministri onde potere speditamente dar mano agli affari del suo Tribunale ; ed in primo luogo il Vice-Gerente e due Luogo Tenenti l'uno Civile , e l'altro Criminale . Egli , ed il Vice-Gerente formano un solo , ed il medesimo Tribunale siccome abbiamo osservato di sopra . Vedi 'l Card. *de Luca Rel. Rom. Cur. Disc. 13. n. 12.* ed il Card. *Petra Coment.* al luogo cit. num. 93.

Il Vice-Gerente di Roma è sempre un Vescovo : tale Posto viene a' nostri giorni onorevolmente occupato da Monsignor Domenico Giordani Arci-

vescovo di Nicomedia Prelato di savii costumi , e di segnalata dottrina , da me ora quì nominato , siccome quello , cui professar debbo particolar fer-
 viture . Egli eseguir suole nella Basilica Lateranense Cattedrale del Papa , qual Vescovo , in luogo del Cardinal Vicario tutte le funzioni che dipendono dalla Potestà dell'Ordine . Egli è uno de' Giudici delle cause Civili del Card. Vicario , *privativamente* giudica le cause de' Catecumeni , Neofiti e de' Luoghi Pii loro annessi , procedendo ancora *sommariamente* conosciuta la verità del fatto soltanto * . Egli , ed il Card. Vicario , lo che
 ac-

* *Essendo stata annullata la giurisdizione de' Card. Protettori da Innocenzo XII. dacchè ad uno di loro , qual particolar Protettore ricorrere poteano per privilegio , siccome a Giudice competente , li Catecumeni della Città , e li*

accennai , sono Esecutori de' Decreti della Congregazione della Visita ; dal Card. Vicario , e da Lui si ripara in gran parte agl' introdotti abusi intorno alle Sacre Reliquie , senza ricorrere alla Congregazione ; ed entrambi provvedono parimente alla distribuzione delle Reliquie medesime .

Il Luogotenente Civile è Prelato ed è un secondo Giudice delle Cause civili competenti al Tribunale del Cardinal Vicario .

Il Luogo-Tenente Criminale è Togato , spedisce le cause Criminali , e stabilisce gli Atti necessarj a seconda de' Giudicati della Congregazione Criminale cui Egli preventivamente
avan-

li Neofiti ; Clemente XI. trasferì l' ispezione delle cause loro al Vice-Gerente . Ved. la Costit. pubblic. die 23. Novemb. Ann. 1712.

avanza l'esatte notizie , e relazioni.

A questa Congregazione Criminale v'intervengono , il Cardinal Vicario , il Vice-Gerente , il Luogo Tenente Civile , l'Avvocato Fiscale , il Fiscale Generale , il Luogotenente Sostituto ; le quali Persone tutte donano il loro voto *intero* , fuorchè l'Avvocato Fiscale , ed il Fiscale Generale , che ne porgono *mezzo* soltanto ; assistono pure a detta Congregazione , il Luogotenente Sostituto , il Sostituto Fiscale , il Promotor Fiscale , senza diritto però di dar voto .

Il Luogotenente Criminale segna li Decreti ordinati dalla Congregazione ; ed il Notaro , che parimenti è tenuto ad esservi presente , li registra ne destinati Libri .

Detta Congreg. si tiene in Casa del Card.Vic. il Mercoledì , ogni settimana , qualor non sopravenga di Festa .

V'ha

V' ha inoltre quattro Notari Civili, ed un Criminale, ed il Cancelliere, chiamato *Segretario*, e quantunque uno de' Civili Notari amministrasse alle volte tal impiego, fu per altro reputato diverso dall'Uffizio del Notajo. Ved. il Card. *de Luca Rel. Rom. Cur. Disc. 13. num. 20.*; vi sono ancora due *Mandarj*, i quali vestiti di colore *Lionato*, e tenendo in mano le chiavi d'Argento, assistono alla Basilica Lateranense, ed a tutte le Processioni che vi si fanno.

Gli accennati Personaggi, e primieramente qual Capo di tutti Loro il Card. Vicario, il Vicegerente, ed il Luogotenente Civile presiedono ad altra Congregazione che s'appella, de' *Prefetti*, v' intervengono inoltre, il Segretario della Visita, l'Elemosiniere del Papa, il Luogotenente Criminale, e l'Uditore del Cardinal Vicario, il
Pre-


Presidente de' Sacri Missionarj , il Camarlengo del Clero , il Promotor Fiscale del Tribunale del Cardinal Vicario , ed il Segretarro del Tribunale medesimo ; v'assistono parimente quattordici Parochi , che riferiscono alla Congregazione que'mali , che fà d'uopo allontanare dalle Parrocchie .

In questa Congregaz. si assegnano le materie da spiegarli nelle Conferenze Morali che si tengono in diverse Chiese della Città , e vi si fissa ancora la tassa del Mosto giusta le regole de' Canonì .

Alla suddetta Congregazione v'interviene finalmente il Segretario della medesima , a cui tocca di formare un accurato Registro delle Risoluzioni , che vengono presentate * .

C A-

* *Romaldo Onorante diede alla luce l'Anno 1746. Prax, Secret. Tribunal, Card, Vicar.*



C A P O X X I I I .

*Del Cardinale Penitenziere Maggiore ,
e de' Minori Penitenzieri di
Penitenzieria .*

S iccome qualunque Vescovo usa di tenere presso di se continuamente (poichè si volle Innocenzo III. *cap. de Offic. Ordinar.*) un Penitenziere , che assolver possa da que' Casi riservati , da' quali non è permesso d'assolvere agli ordinarij Confessori ; che anzi devono Essi consigliarsi per tali casi con esso lui ; così il Romano Pontefice , qual Vescovo di Roma si elegge un Card. Penitenziere Maggiore , * e più altri Penitenzieri ,
e mag-

* Leggiamo che fino da' tempi di S. Cornelio Papa v'avea nelle Chiese Parroc-

e maggiori , e minori , che all' uopo fervono di detto Maggior Penitenziere , perciocchè difficilmente da se solo supplire potrebbe alla molteplicità de' negozj , e de' ricorsi che a lui vengono fatti per ottenere quelle assoluzioni o dispense , che dalla Romana Sede ponno esser solo concesse , siccome a lei riservate *privativamente* . Li Sommi Pontefici Eugenio , Sisto , e Pio IV. Constit. 53. *In sublimi* , e
S. Pio

rocchiali di Roma più Penitenzieri , che assolvevano que' Peccatori che erano caduti nell' Idolatria detti Lapsi ed il Capo de' suddetti Penitenzieri era chiamato Penitenziere Maggiore .

Sono più Autori di parere , che Benedetto II. costituisse li soli Cardinali nella dignità di Penitenziere : del rimanente certissimo si è , che S. Pio V. Cost. 83. In omnibus . Ordinò , conferito fosse tale rispettabilissimo Grado ad un Cardin. Prete , e Dottore , o di Teologia , o de' Sacri Canonici .

S. Pio V. Costit. citat. 83. donarono larghissime autorità a questo Penitenziere Maggiore .

Urbano VIII. poscia Costit. *Regimini* riferita dal *Nicolio* Part. 2. *Lucubrat. Lib. 5. tit. 39.* Innocenzo XII. Cost. *Romanus Pontifex*, Clemente XII. *Apostolatus officium*; e *Benedetto XIV.* Costit. *Pastorib. bonuf. public. Idibus Apr. 1744.* riformarono questo Tribunale * e ridussero le facultà del Cardinale Penitenziere Maggiore alli seguenti Capi .

Ad accordare l'Assoluzione da tutti li peccati, e dalle censure accennate in *Cena Domini*, ad assolvere li Regolari *proutroque foro*, e talvolta ancor li Secolari; ad assolvere gli Eretici

* Più cause, che a Lui apparteneano una volta, passano ora pel canale della *Dataria* .

tici occulti parimente , e colla istessa autorità ; ma li Pubblici nel foro interno solamente , purchè non siano eccettuati dalla medesima Bolla *Cæne* ; a convalidare le provvisioni simoniache , ad alleggerire in parte i pesi per lo mal tolto , e per l'incerto ; a modificare i giuramenti allorchè non si dia l'altrui pregiudizio ; a cangiare i semplici voti ; e dispensare ancora da' Riservati v. g. mutando le ore Canoniche , ed ingiungendovi altre pietose azioni .

Il Cardinale Penitenziere inoltre ha speciale diritto di dispensare Religiosi , e da' Inregolarità di delitto , o di difetto , e di liberare cautamente gli Apostati delle Religioni , e di permettere il passaggio da un Ordine all' altro , e similmente di concederlo alle Monache di là da' Monti , e di rimediare alle Censure , alli difetti o peccati

cati delle medesime , e di togliere gl' impedimenti impediendi di Matrimonio ; ed ha più altre facultà descritte dall'Avvocato *Danielli* nell'Opera cit. sotto a questo Titolo , delle quali facultà ne fa parte talvolta co' Minori Penitenzieri , de'quali faremo quì sotto parola ; ed Egli esercita liberamente la sua Giurisdizione , come dicemmo , tutto il tempo ancora di Sede Vacante .

Li Penitenzieri Minori siccome anco Quei della Santa Casa di Loreto , e Que' che s'accrescono in tempo di Giubileo , vengono deputati dal Cardinale Penitenziere Maggiore premessovi l'Esame cui chiunque di Loro dee soggiacere : e da Lui pure vengono eletti tre Procuratori , o sien Segretarj , e tre Scrittori di Penitenzieria .

Li Penitenzieri Minori sono Religiosi che risiedono nelle tre grandi
Basi-

Basiliche ; in S. Giovan Laterano v' hanno li Padri Minori Osservanti ; nella Vaticana li Gesuiti ; ed in S. Maria Maggiore li Domenicani : Questi Sacri Ministri hanno amplissime facultà Loro concesse da' Papi per assolver da moltissimi Casi riservati li Peccatori . Eglino mantenuti sono a spese del Tribunale della Penitenzieria , e soggiacciono all' autorità del Penitenziere Maggiore per quello riguarda agli affari della Penitenzieria ; per quello poi s' appartiene alla regolar disciplina , dipendono interamente da' Superiori delle rispettive Lor Religioni ,

*Del Reggente , Datario , Correttore , de'
due Consultori , del Sigillatore , e
di altri Uffiziali della Peniten-
zieria Apostolica .*

Penitenzieri Maggiori diconsi detti intitolati Personaggi destinati a porgere ajuto , ed assistenza al Cardinale Penitenziere negli uffizj della Penitenzieria .

Il Reggente esser suole uno de' più degni Prelati di questa Corte , ed è per lo più uno degli Uditori di Rota . Egli due volte la settimana di sua mano segna li Memoriali , e li consegna alli tre Procuratori o sien *Segretarj* della Penitenzieria , ed allorchè fa d' uopo , sottoscrive Ei medesimo in vece del Card. Penitenziere li Decreti o col rescritto *fiat in forma* se trattasi di facili affari ; o con altro rescrit-

rescritto *fiat de speciali*, se l'interesse ha richiesto varie osservazioni, e diligenze; o finalmente col rescritto *fiat de expresse* allorchè la cosa viene conchiusa da Sua Santità.

Un altro Prelato di questa Corte è Datario della Penitenzieria; ed a Lui s'appartiene di scrivere nelle suppliche la data del giorno, del Mese, e dell'Anno del Regnante Pontefice; o di Sede Vacante particolarmente significando il Palazzo ove il Papa risiede; ed aggiungendovi il proprio Nome, e Cognome.

Il Correttore o sia Revisore è pure per lo più Prelato, ed il Teologo esser suole della Compagnia di Gesù. Al Revisore tocca di rivedere se formate sieno a dovere da' Procuratori, o Segretarj le suppliche, cioè a seconda dello stile, e delle formole prescritte dalla Penitenzieria.

E'poi

E' poi uffizio del Teologo , e di un Canonista , ch'ora è un Uditore di Rota , il consigliare il Cardinale Penitenzier Maggiore intorno alli casi più burrascosi , e difficili .

Il Sigillatore è parimente Prelato ; e custodisce il Sigillo pubblico della Penitenzieria , e fofcrive Egli pure dopo il Correttore le Lettere della Penitenzieria medefima , e dopo di averle figillate coll' accennato sigillo , e spedite gratuitamente , le invia finalmente ai Procuratori . Ed effendo ftati foppreffi li due Antichi Collegj degli Scrittori , e de' Procuratori della Penitenzieria Costit. *In earum rerum . Kal. Jun. 1569.* e trasferiti alla Penitenzieria col nuovo titolo di Procuratori , e degli Scrittori di *grazia minore* , allo ftello Sigillatore incombe la cura delle spedizioni , che dovrebbero farfi da detti due Collegj ; e di più a Lui

H tocca


tocca il conservare i registri delle scritture; al quale impiego vi supplisce il Pro sigillatore.

Gli accennati Personaggi vengono nominati dal Cardinale suddetto Penitenziere, ed eletti dal Sommo Pontefice.

Il Penitenziere Maggiore s'unisce co' suddetti Personaggi alle volte per tenere qualche particolar Congregazione intorno a' negozj della Penitenzieria; e la Settimana Santa (Antichissimo costume) specialmente si adunano la Domenica delle Palme in San Giovanni Laterano, il Mercoledì in S. Maria Maggiore; ed il Giovedì, e Venerdì nella Vaticana Basilica. Il suddetto Cardinale Penitenziere Maggiore siede sul Trono alzato in dette Basiliche, ed a' lati intorno s'affidono gli altri Ministri, il Cardinale ascolta benignamente le Confessioni, e per
l'af-

l'assoluzione de' Casi men gravi rimetterli suole a' Penitenzieri Minori già esistenti nelle stesse Basiliche ; per li casi poi più rilevanti , li rimette ai suoi Penitenzieri Maggiori ivi assistenti : Ed a chi a Lui ricorre in questo mentre , concede Indulgenza di cento giorni in toccando il capo a chiunque de' concorrenti colla Penitenzial verga , che tiene in mano . Vedi poi il citato Unoldo *Plettemberg.* , l'Avvocato *Danielli* ; ed il Card. *Petra* che fece un eccellente Trattato . *De Penitentiaria Apostolica .*





C A P O XXIV.

*Del Card. Vice-Cancelliere di
Santa Chiesa .*

D Acchè senza , per così dire ,
avvedermene presi a dare rag-
guaglio de' Cardinali Principali Mini-
stri del Papa , ed Uffizj loro , andrò se-
guitando la stessa strada , e porgerò un
idea degli altri onorevolissimi Posti di
questa Corte , sostenuti da' Cardinali ,
e de' subalterni Uffiziali , che impie-
gati vi sono .

Il Grado di Cancelliere , * della
S. Ro-

* Cancellieri , detti da Cancelli
de' Giudici , ove risiedono per eseguire ,
e porre in scritto gli ordini de' Giudici :
di là nacque la voce Cancelleria usur-
pata pel fito , dove scrivevansi le pubbli-
che lettere de' Principi , e de' Magistrati .
Budeo alle Pandette .

S. Romana Chiesa , fu sempre tenuto sì eminente Posto , che il primo credeaſi dopo il Romano Pontefice . Ved. *S. Bernardo Epist.* 33.

Che fino da' primi Secoli della Chiesa aveſſe la S. Sede i ſuoi Cancellieri non altrimenti, che le Chieſe Cathedrali , le quali pure aveano i Loro proprii ; ſiccome pare a *Van. Eſpen. Jus Eccl. Univ. Part. 1. tit. 3. c. 1.* , puòſi manifeſtamente dedurre dal numeroſo Elenco di quelli che fu teſſuto dal *Cohellio Notit. Card. cap. 8.* , ed era loro incombenza, lo che aſſerisce *Luca de Penna* nell' *Epistola* di *S. Iſidoro* , traſmettere in Paefi foreſtieri le riſpoſte , e le intenzioni de' Pontefici intorno a' dubbj , od alle Materie di fede , ed a tal fine teneano tredici Scrittori , o ſian Protonotarj , che formavano le copie , ed avean cura delle minute .

Sino al Secolo XIII. durò il no-

me di Cancelliere * nella Romana Chiesa, ed in appresso mutossi in quello di Vice-Cancelliere * * .

Ec-

* *Non sempre le Persone, che occupavano tal posto, erano chiamate col nome di Cancellieri; poichè talvolta furono dette Bibliotecarj, siccome quelle, a' quali davansi in consegna, e Bolle, ed altri Libri della Sede Apostolica: Datarj ancora appellaronsi, sino a che tal Uffizio fu diviso da quello di Cancelliere, nel tempo, che i Papi dimoravano in Avignone. Ved. Lunad. Relaz. della Corte di Roma.*

* * *Credesti comunemente, che tal nome siasi introdotto, dacchè l'Uffizio di Cancelliere rimase qualche tratto di tempo presso a più distinti Personaggi, non però Cardinali, che facevan le veci del Card. Cancelliere; e perciò nominavansi Vice-Cancellieri, e che essendo invalso l'uso di tal Nome, ripigliando li Cardinali il medesimo Posto, ritenessero ancora il medesimo Nome. Il Panvinio Tractat. de Card.*

Eccellentissimo sopra gli altri è il posto di Vice-Cancelliere della S. Romana Chiesa: Posto, degnamente posseduto dall'A. R., ed Erma di Benedetto Duca d'York Mecenate di questa nostra Opera .

Il Card. Vice-Cancelliere di Santa Chiesa serba perpetuamente il Titolo dell'insigne Collegiata di S. Lorenzo in Damaso, ed a Lui è destinato un superbo Palazzo, chiamato la Cancelleria; ove a guisa di Tribunale, agitati vengono gli affari della Cancelleria medesima, e dove Egli presiede alle Funzioni, che far si devono da quelli, che promossi vengono od all'Uditorato di Rota, od all'Avvocatura Concistoriale .

Tutti li più gelosi affari, e principalmente quelli che si componono ne'Concistorj; tutte le Lettere di provvisioni Apostoliche, che spedite sono

con sigillo di Piombo segnansi o da Lui, od a nome di Lui, o da que' che soprantendono ai di lui Ministeri; e le stesse provvisioni delle Cattedrali, e le riserve di pensioni, cui vi concorre il *motu proprio* del Pontefice, oltre alla Scheda sottoscritta dal Cardinal Ponente, devono essere convalidate da Decreti stessi dagli'Uffiziali del Cardinale Vice-Cancelliere della maniera, che spedisconsi quelle provvisioni, le quali vengono dispensate fuori del Concistoro. Ved. *Amalden. de Stilo Datarie* lib. 1. cap. 2. & cap. 18. num. 6. &c. ed il Cardinale de Luca nel suo Libro intitolato il *Card. Pratico*.

Egli ha facoltà di punire gli Uffiziali colpevoli di Cancelleria; perciocchè tutti a Lui sono soggetti; facoltà accordatagli da più Costituzioni addotte dal citato *Cohellio c. 17.*; per la qual cosa ritiene diritto *cumulativo*
col

col *Dutario* di procedere e contra gli stessi Ufficiali, e contra gli Spedizionieri delle Lettere Apostoliche, e contra chiunque pecchi in materie di giustizia, e di grazia, negli affari, che hanno relazione alla di Lui autorità, o che, in qualsivoglia modo, esser devono maneggiati da' Ministri della Cancelleria.

Del Reggente, degli Abbreviatori del Parco maggiore e minore, de' Giannizzeri, Piombatori, Registratori, degli Scrittori Apostol. e d'altri Uffiziali della Cancelleria.

Il Reggente di Cancelleria è 'l primo Ministro, qual Luogotenente del Cardinal Vice Cancelliere; Egli distribuisce le suppliche per *Turno* agli Ab-

breviatori detti del *Parco* * maggiore ; acciocchè vengano da lor compilate le minute , che richieggonfi ; egli poi fegna nelle Bolle la prima Lettera del nome del Vice Cancelliere , e nel mezzo o full'estremità vi aggiugne un L. ed un C. e vale a dire essere stata tal Bolla *letta , e corretta* ; indi ne fa la consegna a que' , che devono sigillarla col piombo , di che faremo parola ; Egl' inoltre puote rimettere le Cause di appellazione al rispettivo giudizio de' varj Prelati di questa Corte , col foggugnervi la Clausola *de Mandato D. M. D. PP. audiat Magister M.* e finalmente presso di Lui viene deposto da' Novelli Vescovi , o Candidati cofi-

* Parco è 'l sito , ove siedono gli *Abbreviatori* , nel tempo che stanno esercitando la loro *Giurisdizione* ; e perciò appellansi *Abbreviatori del Parco* .

stituiti in Ecclesiastiche dignità il necessario Giuramento .

Il Collegio degli Abbreviatori * è composto di 72. persone ; Dodici sono gli Abbreviatori del Parco Maggiore ; 22. del Parco minore , e gli altri sono Deputati alla prima revisione delle lettere . Tutte le lettere , che si spediscono dalla Cancelleria , devono essere sottoscritte necessariamente da uno de' 12. Abbreviatori , siccome avvisa *Corrado . Prax. dispens. lib. 2. cap. 8. il qual Autore lib. 4. cap. 5. num. 2. della detta Opera , novera ancora tutti li privilegj loro concessi da Paolo V. Constit. Rom. Pontifices public. l'An. 1615. : aggiugneshi inoltre , che Benedetto XIV. Cost. Maximo . Public. die 10. Septem-*

H 6

bris

* Furon detti Abbreviatori per le breviate che fanno nello scrivere le Apostoliche Lettere .

bris 1740. permise a ciascheduno di loro di tenere il Cordone ancora dopo l'abbandono di tal Impiego.

Il Collegio degli Scrittori Apost. è formato di cento ed'uno ; a questo Collegio sono ascritti varj Cardinali , e lo stesso Pontefice . E' loro Uffizio di scrivere le suppliche presentate alla Data-ria . V' hanno di più 27. Scrittori di grazia minore , i quali stabiliscono l'intera Tassa delle lettere , per le dispen-*se* Matrimoniali , *in forma pauperum* , come dicesi , e per i lontani della Cu-ria , e per li presenti : a presenti però si concedono gratuitamente .

Li Giannizzeri o fian pubblici sol-licitatori sono cento , ed è Loro incom-benza l'ingerirsi nella spedizione delle Bolle . V'hanno 24. Registratori , che tengono il Registro delle suppliche ; e 6. Maestri del Registro , da'quali ven-gono suol dirsi , *ascoltate* .

For-

Formansi da uno degli Abbreviatori del Parco maggiore , siccome ab-
 biam detto , le Minute delle Bolle a se-
 conda delle suppliche ; ed indi vengo-
 no * copiate da uno delli Scrittori Apo-
 stolici accennati : viene fissata da' Com-
 putisti la Tassa ; confrontansi , e Bolle ,
 e suppliche ; rivedonsi , e sottoscrivon-
 si , e finalmente passano in mano del
 Custode della Cancelleria , a cui tocca
 di riscontrarle , e riconoscere , se sot-
 toscritte furono esattamente da chi si
 doveva ; Egli medesimo le v`à cingen-
 do intorno di linee , le consegna in-
 appresso a' Piombatori , onde vengano
 sigillate col solito piombo , e cordon-
 cino * * .

Tre

* Tali Bolle stendonfi sù Carta
 Pecora ordinaria in Carattere chiamato
 Gallico antico .

* * Fa d'uopo sapere che il Piombo ,
 qua-

Tre sono li Maestri del Piombo ; v'ha un Presidente , e 104. Collettori del Piombo medesimo dalle quali Persone Sigillansi dette lettere , rivedesi il Sigillo , esigesi il denaro a seconda della Tassa , che viene sborsato da uno degli Spedizionieri ; In fine si registrano , e si descrivono dette Bolle da' Registratori , si ascoltano da' Maestri del Registro ; e di poi si danno in consegna agli Spedizionieri , od a Quelli cui sono dirette , dovendosi però soddisfare alla Tassa prima di detta Consegna .

Vi sono finalmente 24. Procuratori

qualora spedisconsi le Bolle in forma graziosa , siccome quando il Papa indirizza Lettere a persona degna da Lui riconosciuta di taluna provvisione , rimane appeso ad un Cordone di seta di color rosso ; ma qualora spedisconsi in forma Dignum come per concedere l'immissione a taluno per qualche beneficio , resta il piombo sospeso da un cordone di filo .

tori di Grazia minore ; 91. Scrittori dell'Archivio , 10. Correttori dell'Archivio medesimo , un Depositario de' Cubicularj ; ed altro degli Scudieri ; persone tutte , che hanno una determinata porzione delle Tasse di Cancelleria .

Dell' Uditore delle Contradette , del Correttore delle medesime , del Sommistà , e Pro-Sommistà , del Maestro de' Brevi , del Prefetto della nuova Tassa , e de' diecj Correttori dell' Archivio , de' Procuratori , e di più altre Cariche , e Vacabili della Cancelleria , e del Giudice delle Confidenze .

Esiste pure in Cancelleria altro Tribunale detto delle Contradette . L'Uditore n' è 'l Giudice ordinario , che decide le contraddizioni ; il Correttore corregge le Bolle ; due Lettori detti dell'udienza delle contradette scelti del

Ruo-

Ruolo degli Scrittori Apostolici, due Notarj, e 14. Procuratori, o fian difensori delle Cause, sono Uffiziali del medesimo Tribunale. Quì concorrono tutti gli affari, che devonfi pubblicare, o di rassegne o di Lettere di *Giustizia*, o di *mera Grazia* nelle quali vi si destinano li Giudici, o gli Esecutori colla Clausola *vocatis vocandis*.

In questo Tribunale, detto ancora *Auditorio* si leggono le Citazioni, che intimansi per Editto pubblico, ed indi affigonsi alle porte della Vaticana Basilica; e se 'l Citato non compare, vien giudicato reo, che anzi questo Uditorio hà la facoltà appellata *Processum per Audientiam Contradictarum*, di citare li contumaci in Giudizio. Da questo Tribunale si ottengono l'Estrazioni, Commissioni, o Conferme de'Privilegj, ed altre cose di simil fatta.

Dob-

Dobbiamo ancora soggiugnere , per compimento di questo Capitolo , che le beneficali Lettere possono conseguirfi parimente per mezzo della Camera Apostolica . Ved. la Costituz. di Alessiandro VI. , che comincia *In eminenti* , approvata da S. Pio V. Cost. 105. *Pontifice dignum* . Ed ordinariamente dalla Camera spedisconsi le Coadiutorie , e qualunque grazia sieno desiderosi gli Oratori di ottenere per questo mezzo .

Allorchè vengono dette Lettere spedite dalla Camera , devono essere ricevute , e sottoscritte dal pro Sommistà ; avvertasi che la Tassa fissata per li Segretarj della Camera , è maggiore di quella della Cancelleria .

Il Sommistà riconosce deve *Sommariamente* le Lettere Apostoliche , che escono dalla Camera ; ma il Presidente o pro Sommistà fa le di Lui
veci

veci . V' han 4. Revisori i quali inviano le Bolle che rivedono , all'Uffizio del Piombo , e le quali vengono Registrate poscia da un de'Notarj *

Agli accennati aggiungonfi pure altri impieghi , e sono il Maestro de' Brevi ; da cui viene spedito talun Breve ; il Prefetto de'Sollecitatori , o sia della nuova Tassa istituito da Sisto V. , gli Annatisti , che riscuotono la metà dell'Annate di que'Benefizj , che for. passano la somma di Scudi 24. di Camera ; la qual somma dividefi trà li 7. Collegi de'Vacabili , cioè trà li Cavalieri di S. Pietro , e Que' di S. Paolo ;
trà

* Si avverta che Pio IV. *Constitut. Ingens humanis* diede ordine , che tutte le Lettere Apostoliche le quali hanno ragguardo alla Camera , spedite o con Sigillo di Piombo , od in forma di Breve , dovessero essere registrate dalla Camera istessa entro al termine di Mesi tre sotto pena di nullità .

trà li Porzionarj; trà li Presidenti; trà li 60 Cubicularj; trà li 142. Scudieri; tra gli Archivisti; e tra li Giannizzeri, o sien Solleccitatori Apostolici; e non solamente tali uffizj, ma eziandio li posti tutti Prelatizj riferiti in questo Capitolo sono impieghi, ed Uffizj *Vacabili* * Ved. *Riganti*

de

* *Li Vacabili sono Cariche che vendonsi da questa Corte. Hai proprj Vacabili la Camera, la Cancelleria, la Dataria, ed il Campidoglio: furono detti Posti istituiti da molti Pontefici a richiesta delle Circoſtanze; de' medefimi ne furono soppreſſi moltiffimi, siccome dovrò avvertire a ſuo luogo. Ved. le reſpettive Coſtit. d'Innocenzo VIII. di S. Pio V., di Gregorio XV. d'Innocenzo XI. e d'Innocenzo XII. Tre ſorta v' ha di Vacabili; di que' che coſtituiſcono poſto Prelatizio come il Reggente di Cancelleria e di altri ancor ragguardevoli perciocchè hanno annessa qualche amminiſtrazione,*
gli

de Reg. Cancel., e 'l citato Avvocato Danieli . *Istit. Can. tit. de Collat.* ed il *Cohellio* , *Notit. Card. cap. 20.* fino al 38. Si deve qui aggiugnere , che v'ha pure un Giudice detto delle *Confidenze* ; (carica venale) il Prelato che l' esercita ha uso di Rochetto , e possiede onorevole posto nelle Cappelle Papali : a Lui tocca il decidere , se nelle Permute , e Rassegne v' abbian mai parte veruna le *Confidenze* , o sieno le *Simonio* .

C A-

gli Scrittori Apostolici ; e di que' che possono essere posseduti da chiunque , dacche non esiggon verun'attuale esercizio , o Ministero . Li secondi debbono essere occupati da Persone abili ; ed i primi da Personaggi distinti , adorni , e provvisti de' requisiti desiderati dalla *Costit. 41. di Sisto V.* rinnovata da *Alessandro VIII. Costit. 88.* Ved. il *Card. de Luca Traëtat. de Offic. Venalibus Vacabil. Rom. Cur.*



C A P O XXV.

Del Cardinale Pro-Datario, e del Sotto-Datario, e dell' Uffiziale per Obitum.

DIce a proposito il *Card. de Luca Rel. Rom. Cur. Disc. 9.* essere la Cancelleria, e la Dataria li due organi del Pontefice, per mezzo de' quali vengono concordate insieme le Materie *beneficarie*: essendo che ciascheduna Grazia, cui spedisce la Cancelleria, deve in prima escire, ed esser segnata dagli Ufficiali di Dataria, intorno a' quali giugneran dunque opportune le seguenti notizie.

Il Principale Ministro di questo Tribunale della Dataria chiamasi il
Data-

Datario ; che qualor è Cardinale siccome a' dì nostri , appellasi Pro-Datario * .

Dicesi Datario poichè non solamente sulla grazia dispensata dal Papa vi segna la data del Giorno , Mese ed' Anno del Regnante Pontefice ; lo che era l'unico , e proprio Uffizio del Datario ne' più lontani Tempi * * ; Ma perciocchè ha pure a' dì nostri facoltà di donare , o conferire alcuni tenui Benefizj di propria autoritade per *Concessum* come si dice ; e puote inol-
tre

* Per le ragioni forse addotte nell' antecedente Capitolo al nome di Vice-Cancelliere .

* * L'impiego di Datario era sostenuto anticamente da uno de Protonotarj Apostolici chiamato Primicerio : lo che raccogliesi dalle *Costit.* di Martino II. e di Stefano II. Ved. il Corrado Prax. Benefic. lib. 3. cap. 8.

tre rilasciar parte di quel denaro , che secondo la Tassa di Dataria dovrebbe interamente sborsarsi per la Concessione di taluna Grazia .

Egli riferisce al Pontefice i meriti delle persone , che aspirano a talun Benefizio * Egli presenta le suppliche ed i memoriali , onde Sua Santità degnisi poscia esaudirli , e sottoscriverli .

Le suppliche od i Memoriali vengono raccomandati dagli Oratori al Card. Pro Datario , od al sotto Datario , od al Ufficiale *per Obitum* , li quali
sono

* *Simmaco Papa nella Epistola indirizzata a Cesareo Vescovo di Vercelli fa menzione de' Benefizj sì detti , perchè dispensavansi allì soli benemeriti Chericì ; e S. Cipriano nella Epist. 34. dice , che venivano assegnate dal Vescovo agli Ecclesiastici le possessioni della Chiesa per lo sostentamento Loro : di quà trarsi puote l'origine de' suddetti Benefizj Ved. il Car. Barouio ad An 502. §. 36.*

sono i due primi Ministri di Dataria, dopo il Cardinal Pro-Datario, che unitamente con Loro presiede alle quotidiane Congregazioni che tengonsi, o per istanze, o per Contraditorj, o per ogni altro affare bisognevole di previe disposizioni; siccome quello ch'esser deve da Loro comunicato al Pontefice.

Il Sotto Datario riceve pressochè tutti li Memoriali; Egli o talun de' Sostituti ne ricava il ristretto Sommario, e lo scrive sul margine dello stesso foglio, consegna li detti Memoriali al Card. Pro-Datario, e seco Lui portasi all'Udienza di sua Beatitudine.

L'Ufficiale per *Obitum* è un Procuratore di Collegio versatissimo negli affari della Dataria, cui se vengono consegnate suppliche per ottenere benefizj vacanti per la morte di chi li possedea, le riporta al Cardinale Pro-Datario, vi spone tutto ciò che ri-

sguar-

sguarda lo stato de' Benefizj medefimi .

Presentati a S. Santità siccome ab-
biam detto li Memoriali , se le piace
di condiscendere alla supplica , li fe-
gna in due luoghi , ed in prima trà lo
spazio , che avvi dalla richiesta della
Grazia alla petizione della forma in
cui spedisconfi le Lettere , vi scrive :
fiat ut petitur aggiugnendovi la prima
Lettera del nome suo *Battesimale* , e se-
condariamente nella fronte dell'altra ,
parte vi segna *fiat* : e la Lettera ini-
ziale del nome riferito .

Le materie spettanti alla Dataria
sono moltissime , e frequenti ; dacchè
più Cause che s'agitavano in Peniten-
zieria , e più affari che maneggiavanfi
dal Segretario de'Brevi * lo che ci

Parte II.

I

vie-

* Per la citata *Costit.* 145. Gra-
vissimum di Benedetto XIV. sono ora fis-
sati i Capi di materie che appartener de-
vono

viene notificato dal Cardinale *de Luca* in questo Titolo, furono ridotti sotto la Giurisdizione di questo Tribunale, per la stessa Costit. *Gravissimum*, in cui determinossi che tutte le concessioni, per le quali deve soddisfarsi la Tassa della Cancelleria, o la composizione di Dataria, appartenessero alla Dataria medesima.

Li negozj dunque che più frequentemente spediscono dalla Dataria, sono di Matrimoniali dispense; di *Collocazioni* di Benefizj riservati alla S. Sede, di Annate, * d' Imposizione di Pen-

vono od al Card. Penitenziere od al Segretario de' Brevi, od all' uno e l' altro insieme.

* *Giovanni XXII. Extravag. ii. de Præbendis tra le comuni, riserva a vantaggio della S. Sede gli Emolumenti, i quali erano per derivare tutto il primo anno da' Benefizj Ecclesiastici, che dovean*

Pensioni, di destinazioni a Coadjutorie per la futura *Succeffione*, di Concessioni d'abiti Prelatizj, per efempio di Cap-

I 2

pa

vean effer in avvenire conferiti; quindi moltiſſimi attribuiſcono al detto Pontefice l'istituzione dell' Annate; fa d'uopo però avvertire, che queſto Pontefice avea voluto non duraffe tale riserva, che anni tre ſolamente; Bonifacio IX. poi ſtabili, che la metà de' frutti, provenienti 'l primo Anno da' Benefizj Eccleſiaſtici conferiti dalla S. Sede Apoſtolica, paſſaſſero in beneficio del Fiſco ſteſſo Apoſtolico. Ved. Oderic. Rainal. ad An. 1392. n. 1. e ved. VVan. Eſpen. Juſ. Eccleſ. Univ. Part. 2. tit. 24. cap. 18.

Le Annate dividonſi in quattro ſorti, e primieramente In ſpecie, che richieggono la metà de' frutti, i quali devono pagarſi alla Camera Apoſtolica per que' Benefizj, che vengono conceduti dal Papa fuori di Conciſtoro, purchè però la loro annua rendita ſuperi la ſomma di ducati 24. di Camera: notiſi che tale regola ha eccezione in ragguardo alli Canonici della Germania, e di Spagna.

La

pa Magna; di taluna dispensa da irregolarità; e di spedizione di altre simili, e speciali Grazie.

In tempo di Sede Vacante non si conferiscono Benefizj; ma tutte le suppliche, e Grazie, quantunque segnate
colla

La seconda specie d'annate chiamasi servitia minuta che consiste in cinque piccole porzioni che vengono distribuite tra gli Uffiziali del Papa. La terza è il Quindennio che è la metà de' frutti d'un anno, lo che viene contribuito alla Camera ogni quindici anni per la Unione di alcuni Benefizj o per una speciale Sottrazione alla comun Riserva.

L'ultima sorte d'annate è detta Commune servitium, e consiste o ne' frutti del primo Anno, od in una certa somma di denaro fissato dalla Tassa de' libri della Camera Apostolica, e che dee contarsi alla medesima Camera da que' Prelati che per mezzo de' Voti de' Cardinali ottengono in Concistoro taluna Prelatura. Ved. il Fagnano al Cap. Præterea ne Prelati vices suas &c. num. 8. e 9. Quest. 2.

colla *Data* vengono presentate al Sacro Collegio de' Cardinali dal Datario : il cui uffizio cessa del tutto alla morte del Papa ; ed al futuro Pontefice restano onninamente riservate le Collazioni de' Vacanti Benefizj . Ved. la Costit. 63. di Pio IV. che incomincia *In eligendis* .

De' due Revisori , del Revisore delle Dispense Matrimoniali , del Prefetto delle Componende , del Sostituto del sotto Datario , del Custode de' Registri , e di altri inferiori Ministri , e de' Posti Vacabili insieme della Dateria .

Altri inferiori Ministri eletti dal Card. Datario stanno pure impiegati continovamente nell'attuale servizio della Dataria. Due Revisori servono di ajuto al Datario per fare i ristretti , secondo lo stile della stessa Dataria , alle suppliche , che rivedono , riguardano-

ti materie di Benefizj : aggiugneshi parimente altro Revisore , che presiede alla revisione delle dispense matrimoniali , ed alle sentenze di scomunica fulminate contra coloro che omettono a bello studio di rivelare i ladri di somme eccedenti Duc. 50. , v' hanno gli Uffiziali *parve date*, i quali lo stesso dì , che la supplica viene segnata, notano in minuto carattere il giorno , il Mese , e l'Anno del Pontificato sul margine dalla medesima supplica : v'ha il Prefetto delle *Componende* , che riscuote il denaro tassato , per farne poi limosine a' Poverelli ; v' è 'l Sostituto del Sotto-Datario il quale presenta alla Congregazione le suppliche in vece del sotto-Datario medesimo ; havvi parimenti il Custode * de' più segreti Re-


gi-

* *Questo Custode vien detto ancora*

gistri , ed a Lui tocca di segnare le grazie più speciali , come di nomina di Pensioni , di Riduzione di spese , ed altro : a tale segreto registro sonovi annessi dodici posti Vacabili ; e que' ; che li possedono , diconsi Cherici del Registro ; essi fanno la distribuzione delle suppliche da' registrarli ; v' ha pure altri venti Vacabili Uffizj occupati da'Registratori delle suppliche , a' quali incombe di registrare e descrivere dette suppliche sottoscritte dal Pontefice , ed a tale effetto vengono a sorte estratti ogni mese due di costoro perchè riportino nel più segreto registro le determinate materie ; soprintendono alla

ra Uffiziale Missis ; e creder vuolsi perciò appunto perchè il Libro , in cui registransi tali grazie , viene contraffegnato col Vocabolo Missis .

fine alla Revisione de' Registri quattro Maestri , i quali riscontrano , e confrontano accuratamente le suppliche co' Registri ; indi vi segnano a tergo R. cioè a dire *Registrate* e sogliono aggiungervi parimenti il proprio Lor nome .



C A P O X X V I .

Del Card. Segr. de' Memoriali , del Cardinale Segretario di Stato , del Cardinale Segretario de' Brevi .

DA' Cardinali parimenti vengono posseduti a dì nostri li riferiti Posti ; comechè altre volte occupati fossero da' Prelati ; e le Giurisdizioni , e gli Uffizj Loro fossero distribuiti altrimenti da quello praticasi al dì d'oggi.

L'E-

L'Eminentissimo Carlo Rezzonico gloriosissimo Nipote del Regnante Sommo Pontefice è Camarlengo di Santa Chiesa, e Segretario de' Memoriali; al Cardinale, o Nipote, se v' ha, o più vicino a Sua Santità per ragione di parentela, detto volgarmente Cardinale *Padrone*, fu addossato più volte l'importantissimo impiego di Segretario de' Memoriali *; perciocchè siccome il Cardinal Nipote è dichiarato per lo più primo Ministro, o sia il soprintendente Generale dello stato, cui stanno particolarmente a

I 5

cuo-

* Il fu Card. Ruspoli stretto in Parentela, ad Innocenzo XIII. e l'Eminentissimo Neri Corsini Nipote di Clemente XII. furono ambedue Segretarij de' Memoriali sotto il rispettivo Governo degli accennati Pontefici.

cuore li principali interessi , e le necessarie provvidenze per la felicità del temporale Governo ; così essendo rilevantissimi gli affari che per mezzo de' Memoriali presentati vengono a Nostro Signore , è convenevol cosa , che dessi pure per le mani passino del suddetto Ministro . A questo Ministro concorrono tutti gli Ambasciatori de' Principi Cristiani , od immediatamente dopo l'Udienza , che ottenuta hanno da Sua Santità , ed a Lui comunicano li sentimenti di Sua Beatitudine ; od a Lui portansi prima dell' Udienza , e propongonli le istanze che debbon porgere a Sua Santità ; da tale Soprantendente , o sia primo Ministro vengono pure sottoscritte per ordine di Sua Santità le Grazie , e Suppliche , ch' Ella medesima segnar dovrebbe , e ciò fassi per *Concessum* ; lo
che

che avvifa il Cardinal *de Luca* sotto questo Titolo ifteffo * .

Questo Ministro addunque , ficcome ancora Segretario de' Memoriali riferifce al Pontefice tutte le inchiefte in ifcritto , o di Grazia , o di Giuftizia ; ed Ei fpedisce il Refcritto a feconda delle intenzioni , e rifpofte dello fteffo Pontefice .

Del Cardinale Segretario di Stato , e delle Congregazioni dello Stato di Avignone , del Principato di Fermo, e della Santa Casa di Loreto .

Scematafi di molto la Giurifdi-

I 6

zio-

* Vedi poi il Riganti Reg. 64. Cancell. tom, 4. n. 59. e fuffèguenti numeri , ne' quali efuminate vengono le *Coftit. di più Pontefici fpettanti alle autorità ed alle rendite di tale Ministro ; le quali facoltà però patirono varj cambiamenti , e non piccole reftrizioni ;*

zione del Cardinal Nipote andò crescendo il potere del Segretario di Stato che ora è pure un Cardinale eletto di S. Chiesa .

Questo Cardinale qual Presidente di tutto lo Stato ritiene amplissima autorità sopra tutti li Negoj ed Ecclesiastici , e Regolari , e Politici , ed Economici che appartener possono a Sua Beatitudine . Egli riceve le Lettere da' Cardinali Legati nelle Provincie , e da' Governatori delle Città soggette risguardanti all' amministrazione Loro ; a Lui inviate vengono da' detti Legati , o Governatori , e da' Nunzj le relazioni , e materie di tutti gli affari stranieri ; ed Egli le distribuisce , allorchè sia d'uopo alle rispettive Congregazioni , onde vengano consultate maturamente ; lo che tutto però Ei medesimo preventivamente espone a Sua Santità : Egli sottoscrive le Lettere

tere dirette a' Nunzj od altri Ministri per gl'interessi della S. Sede, le cui Minute vengono stese da' Minutanti, o copiate soltanto dagli Scrittori; Uffiziali tutti di Segreteria.

Il Cardinale Segretario di Stato oltre che è Prefetto della Consulta, siccome altrove accennammo, è Capo di tre altre Congregazioni, e primieramente della Congregazione della Città d'Avignone, * Congregaz. fornita di più Cardinali, e Prelati. Le Giurisdizioni di questa Congregazione vengono esercitate da un Prelato prescelto dal Papa, che risiede in Avignone

* *Dopochè Gregorio XI. partì di questa Città, usarono li Sommi Pontefici di commetterne il Governo a' Cardinali Nipoti, e finalmente al Segretario di Stato qual Capo di detta Congregazione.*

ne col Titolo di Vice-Legato , le cui facultà vengono noverate dal *Riganti Regul.* 14. *Cancel. tom. 2. n. 46. &c.* Contro alla Sentenza del Vice-Legato concedesi però appellazione , e ricorrere si deve od al Cardinale Prefetto detto Legato , od alla piena Congregazione . Ved. il Card. *de Luca Rel. Rom. Cur. disc. 6. n. 11.* e la Costit. 122. di Benedetto XIV. *Bonarum artium* , che appartiene alla detta Città di Avignone .

Gregorio IV. volea pure , restasse il Governo di Fermo nelle mani del Cardinale Padrone ; ma Innocenzo XII. tolse di mezzo tal Titolo , ed eresse una Congregazione composta di più Prelati pegl'interessi della stessa Città , e del Territorio di Fermo consegnando le redini degli affari di questa Congregazione al Cardinale Segretario

tario di Stato. Benedetto XIV. poscia la riformò provvedendola del Segretario di Stato qual Prefetto, dell'Uditor del Papa, d'un'Uditore di Ruota, d'un Cherico di Camera, d'un Votante della Segnatura di Giustizia, di un Segretario, del Fiscale Generale, e d'un Ponente, o Relatore delle Cause; questa Congregazione si raduna una volta il Mese nelle stanze del Cardinale Prefetto, e spedisce tutte le controversie *privatamente*, ed economiche, e politiche della Città, e del Contado di Fermo. Costit. *Nemo est* pubblicata die 20. Decembris 1740.

Il cit. Pontefice Innocenzo XII. confermò l'esenzioni della Santa Casa dalla Giurisdizione dell' Ordinario siccome avea fatto Paolo V., sopprese l'Uffizio del Cardinale Protettore, ed istituì la Congregazione *Loretana* formata di più Cardinali, e Prelati, ed
 è Pre-

è Prefetto pure di questa il **Cardinale** Segretario di Stato . Costit. *Sacrosancta Redemptionis* ; dell' anno 1698 ; in detta Costituzione espresse le facultà del Vescovo , e del Governatore , che vi destinò , e che suol essere un Prelato ; e volle , venisse in avvenire decisa ogni controversia da questa *Novella Congregazione Loretana* .

Del Cardinal Segretario de' Brevi , de' tre Segretarj , della Cifra , de' Brevi ad Principes , delle Lettere Latine .

Il chiarissimo Cardinale Antonelli noto abbastanza per le giudiziose sue Opere date alla pubblica luce , sostiene l'impiego di Segretario de' Brevi . E' di Lui cura l'annunziare al Pontefice tutti quegli affari , negozj e memoriam-

moriali, che addimandano d'essere spediti, ed esauditi per mezzo di particolar Breve Apostolico :

Li Negoj, che compongonsi per mezzo de' Brevi, consistono, in dispense per l'Età; pegl' interstizj; per difetto di Natali, o per altre simili cose; ed in fine per mezzo de' Brevi concedonsi da Sua Santità tutte quelle Grazie, che a norma delle Regole, o dello Stile di Cancellaria, e Dataria non abbisognano d'esser sigillate col Piombo. Questo Cardinale Segretario deve sottoscrivere ogni Breve; ed hà in suo ajuto li Ministri o Sostituti che stendono detti Brevi *.

Non


* Tali Brevi soglionfi scrivere su carte pergamene bianche, e sottili in carattere nitido latino; e vengono sigillati coll' Anello Piscatorio in cera rossa; Rebuff. Prax. Benefic. Tit. de Brev. Apost.

Non è qui fuor di proposito il parlare ancora di tre altri Segretarj che il Papa elegge trà Prelati , o Dottori , e che sono addetti al suo servizio pegl'interessi del Principato .

Il Segretario *ad Principes* è sì chiamato ; perciocchè scrive o risponde a' Principi a nome del Papa .

Il Segretario *della Cifra* interpreta , e compone le Lettere formate di Cifre , che si ricevono da' Nunzj , o Ministri della Santa Sede , o che vengon Loro dalla stessa Santa Sede inviate .

Segretario delle *Lettere Latine* è 'l celebre Monsignor *Stai* ; Egli stende in Latino l'Epistole , che da Sua Santità indirizzare si vogliono a talun Principe , e Personaggio .



C A P O XXVII.

*Del Cardinal Pro-Uditore di
Nostro Signore .*

CRedesi, che l'Uffizio di Uditore del Papa venisse adempito una volta dal Penitenziere , o dal Confessore di Sua Santità , ovvero dal P. Maestro del Sacro Palazzo prima, che istituita fosse la Congregazione del S. Uffizio ; ma siccome li Pontefici abbisognavano di Persona versatissima nelle Leggi per lo studio delle moltissime cause, che a Loro aveano ricorso ; così dovettero procurarsi un dotto Jureconsulto scelto dal novero de' Prelati , o degli Avvocati , destinandolo loro Uditore ; e , dappoichè
al

al presente tal Posto è posseduto da un Cardinale Pro-Uditore * avendo io fino ad ora trattato degli Uffizj sostenuti da' Cardinali, e degli impieghi più vicini ed annessi a Quelli, dichiarerò ancora le speciali incombenze di questo Cardinale che dimora pure nel Palazzo Apostolico cogli altri Uffiziali del Papa cioè, Monsignor Maggiordomo, Monsignor Maestro di Camera, il Padre Maestro del Sagro Palazzo, e molte altre Persone, delle quali ne discorreremo in appresso; e le quali oltre agli accennati

Car-


* *Ritiene il Titolo di Pro-Uditore poichè provvisionalmente supplisce a tale Uffizio, sin che il Papa avrà eletto altro Personaggio degno di occupare quel considerabilissimo Posto: lo stesso disse il Card. de Luca. Tit. de Datar. intorno al Card. Pro-Datario: ovvero ritiene un tal Titolo per le ragioni addotte al nome di Vice-Cancelliere &c.*

Cardinali , Nipote , Segretario di Stato , Segretario de' Brevi , Pro-Datario , hanno parimente la Loro abitazione nel medesimo Palazzo Apostolico .

Prestantissimo è 'l Ministero dell' Uditor del Papa , conciosiacchè a Lui tocca d' indagare li meriti delle Persone , che devono essere promosse a' Vescovati ; o trasferite ad altre Chiese , quale deputato Segretario dalla Congregazione per li *Promovendi* alle Chiese Arcivescovili , e Vescovili ; lo che riferii antecedentemente parlando del Sostituto Concistoriale nell' Uditorato &c. A Lui si commettono le più gravi cure , ed il medesimo suole aver parte ne' più rilevanti affari del Principato ; s' arroege a ciò , ch' Egli assiste alle cause che il Papa propone nella Segnatura di Grazia di cui tratteremo , oltre che spessissimo a Lui stesso , siccome a quello che rappresen-

ta la figura del Principe in materia di Giustizia, si ricorre per l'appellazione dalle sentenze d'altri Giudici e delle medesime Congregazioni; perchè venga rimessa la causa ad altro Giudice, o sia rivista di nuovo; o perchè vi si prendano le necessarie providenze suggerite dal Pontefice, o dalla ordinaria Giurisdizione annessa alla propria Carica di Uditore del Sovrano Pontefice.





C A P O X X V I I I .

Del Maggior Domo Pontificio ; del P. Maestro del Sac. Palazzo ; di Monsignore Maestro di Camera , di Monsignore Sagrista , dell' Elemosiniere Segreto , de' Camerieri Segreti , del Guardarobba , del Foriere Maggiore , del Soprantendente alla Scuderia Pontificia , e di molti altri Ministri di Sua Santità ,

P Romisi nell' antecedente Capitolo di profeguire a trattare degli altri Uffiziali del Papa detti *Palatini* , perciocche rimangono nell' Apostolico Palazzo all'attuale servizio di Sua Beatitudine ; e perciò incomincio a discorrere del Prefetto de' Sacri Palazi Apostolici , detto Maggior Domo , Soprantendente della Famiglia Pontificia ,
 rica

rica vicinissima al Cardinalato, e solita a concedersi alle volte a talun Arcivescovo od a' Prelati di sangue illustre, e di rari meriti esertissimi delle materie Forensi, e delle incombenze, che vengono raccomandate a tal Prefettura; Egli soprintende alle spese, che occorrono, fa le necessarie provvigioni, e gli opportuni ripari pe' Palazzi Apostolici * e siccome v'ha' pure Palazzo Pontificio a Castel Gandolfo, luogo ove suole villeggiare Sua Santità, presiede parimente a' quel Castello; che

* *Benedetto XIV. volle, che il Maggior domo Pontificio avesse parimente la cura di conservare, e ristorare all' uopo l'antichissimo maestoso Tempio del Pantheon (detto Rtonda per la circolare forma di sua struttura) sollevando di tal peso li Conservatori di Roma, che ne aveano per innanzi l'incarico Costit. Ad summi public. 12. Kalen. Mart. An. 1757.*

che anzi Ei medesimo v'elebbe il Governatore, e li Cancellieri.

Lo stesso Prelato tiene presso di se due Uditori l'un Civile, l'altro Criminale, destinati a giudicare le cause civili, e criminali de' Familiari di Sua Santità; e di quelli ancora, che impiegati sono in qualunque maniera al di lui servizio, o che somministrano robbe comestibili, ed altre cose ad uso della Medesima.

Il Maestro del Sagro Palazzo Apostolico è Religioso Domenicano * e viene considerato quale Teologo del Papa e quale Uditore di Rota; perciocchè a lui tocca di esaminare se sia conforme all' regole della Fede, e del-

Parte II.

K

la

* Di Onorio III. fu cenceffo a San Domenico tal posto, che divenne indi proprio e fiso d'uno degli Alunni di detto Santo, Ved. Malvenda. Annal. Ordin. Prædic. ad Ann. 1218.

la sana Dottrina tutto ciò, che recitafi nel Sagro Palazzo alla presenza del Pontefice; e di più in occasione di alcune Solennità Egli medesimo vi destina li sagri Oratori, e ne rivede le prediche, che vi si devono pronunciare; e perciocchè a lui è destinato in Cappella il distintissimo * posto, ove risiedono gli Uditori di Rota co' quali assiste pure alla custodia del Conclave, siccome dicemmo.

Egli ha speciale giurisdizione intorno all' Impressione, estrazione, od Introduzione de' Libri in questa Città;

lo

* Dopo la riforma fatto l'an. 1655. da Alessandro VII. toccò al P. Maestro del sagro Palazzo di sedere dopo l'Ultimo Uditore di Rota; mentrecchè per l' inanzi sedeva per indulto di Eugenio IV. in secondo luogo presso il Decano della Sagra Rota, che sempre occupa il primo Posto.

lo che tutto dee farfi col di lui permesso ; ed ogni libro , che quì viene impresso oltre alla permissione del Cardinale Vicario , o di Monsignore Vicegerente come accennai , esser deve munito della di lui licenza , e degli attestati , che dispensare si devono da que'Revisori , che a lui piace di destinare per l'esame dell'Opera da stamparsi .

Egli è Consultore del S. Uffizio , dell'Indice , dell'Indulgenze , de'Riti ; ed Esaminatore de' Vescovi , e de'Parrochi , siccome avvifai a suo luogo ; ed è quale Primicerio della Chiesa di S. Barbara de'Librari , ove gode preminenza dopo il Cardinal Protettore . Egli può conferire in fine od unitamente cogli altri Religiosi delli diversi Ordini , o separatamente la Laurea Dottorale , e di Teologia , e di Filosofia nell' Archiginnasio della Sapienza , ed ha

più altre facoltà * compartitegli da più Pontificie Costituzioni riportate dal *Fontana Syllab. Mag. Sacr. Pal.* e dal *P. Catalano de Mag. Sac. Pal.*

Il Maestro di Camera è un distintissimo Prelato^o, ch'è destinato ad assistere al Pontefice; e ad accogliere ed accompagnare le Persone, che vanno all'udienze di Sua Santità secondo il rango

go

* Era ancora di lui uffizio un tempo e l'istruire i Palatini nelle materie di Religione, e predicare alla Famiglia del Sagro Palazzo Apostolico; come raccogliessi dal Cirimoniale di Agostino Patrizj lib. 3. cap. 23., ora i soli Cappuccini sono i soliti Predicatori di Palazzo a seconda de' privilegj loro conceduti da Benedetto XIV. *Coffit.* 75. *Inclutum* Tom. 1. Bullar. In memoria però degli antichi diritti del Maestro del Sagro Palazzo il di lui P. Compagno far suole un Sagro discorso a' Famigliari de' Cardinali nel tempo che il P. Cappuccino stà predicando in Cappella.

go Loro , siccome altrove avvifammo ; questo posto è però vacante alla morte d'ogni Pontefice .

All'Elemofiniere segreto incombe di distribuire le generosissime limofine assegnate a'Poveri , ed alle Famiglie bisognose .

La Carica di Monsignore Sagrista è destinata per sempre ad un Religioso Agostiniano , che per lo più vien consagrato Vescovo : Egli tiene in consegna molte Sagre Reliquie , che va poscia distribuendo , Egli interviene alla Congregazione de'Sagri Riti ; ed assiste a Sua Santità , allorchè celebra nella Cappella privata , ed ha cura delli Sacri Arredi Pontificj , che custodiscono nella Sagrestia Papale .

Viene prescelto pure ad arbitrio del Pontefice il Guardaroba di Palazzo , che è un de' Prelati di Mantellone , Custode di tutte le preziose , ricche ,

e fagre robbe , che si conservano nella Guardarobba Papale , tra le quali comprendonfi pure gli *Agnus Dei* che da lui soglionfi dispensare partitamente alle devote Persone , siccome avvifai al Cap. XXIV. nella prima Parte di questa mia Opera , discorrendo della Benedizione degli *Agnus Dei* ; Egli ha poi per suo Ajutante un sotto Guardarobba .

Il Foriere segreto è un eletto Cavaliere , che va regolando le spese di palazzo , a seconda delle intenzioni del Maggior Domo con cui comunica in prima ogni affare ; e v'ha pure altro Cavaliere dichiarato Soprantendente alle Stalle Pontificie .

Oltre agli accennati Personaggi rimangono parimente al servizio di nostro Signore più Camerieri Segreti ; molti de' quali ritengono varj de' posti già accennati , siccome il Sotto Data-
rio ,

rio , il Segretario de' Brevi a' Principi , il Segretario delle Lettere latine , il Segretario della Cifra ; ed altri de' quali ritengono più differenti Titoli siccome di Coppiere , di Segretario d'Imbasciata , di Medico Segreto , di Scalco e Mastro di Casa de' Sagri Palazzi , di pro-Bibliotecario &c. Vi rimangono ancora più altri Camerieri d'onore , più Cappellani segreti , e comuni , e più Camerieri *extra ordinariamente* detti Prelati di Mantellone; le quali persone assistono particolarmente alla Guardia di nostro Signore , oltre di che v'ha più Buffolanti , e più altri Uffizj Vacabili , ed Uffiziali * destinati a servizio dell' Apost. Palazzo , de' quali poco importa l'averne un esatta notizia .

K 4

CA-

* *Li altre volte accennati Uffizj Vacabili sono Posti venali , che ritornano a beneficio del Pontefice alla morte di chi li possiede .*



CAPO XXIX.

*Del Cardinale Bibliotecario di
S. Chiesa.*

E Per là ritornare , donde partj , essendomi io sin ne'più Antecedenti Capitoli obbligato di presentare un regolato saggio di tutti que' Posti , che posseduti sono da' Cardinali , ripiglierò a discorrere d' altra onorevolissima carica , quale si è quella di Bibliotecario di Santa Chiesa , occupata da un rinomatissimo Cardinale ch' è l' Eminentissimo Alessandro Albani Zio d' altro pregevolissimo Porporato , cioè del Cardinale Gio. Francesco dotato di raro sapere e valore .

Questo posto era proprio tal volta del Cancelliere di S. Chiesa siccome

me avvertimmo ; ma da più secoli trovafi l'uno dall'altro difgiunto .

Il Card. Bibliotecario veglia accuratamente alla Custodia , confervazione , ed all'accrefcimento della Biblioteca Vaticana : * Biblioteca delle pregiatiffime nell'univerfo per la quantità e fcelta de' Codici manofcritti , e Libri fmgolariffimi . ** V'ha pure i Prefetti di quefta Biblioteca , che

K 5

sono

* *Nel novero delle quali devonfi al certo parimente riporre più altre che què s'attrovano ; celebri per la copiofità de' Volumi , e per la raritate de' Codici ; ficcome la Cafanatense , l' Angelica , l' Imperiali , la Barberini ; e la Chigi , il cui lungo Catalogo fi va ora ftendendo per ordine del lodevoliffimo Card. Fabio di quefta Famiglia dal dotto Monsignor Stefano Evodio Affemani .*

** *Aggiugnefi a ciò che detta Biblioteca rimane ora adorna di nuovi pregi ritrovandovifi due famofiffimi Muſei ſpet-*


tan-

sono Prelati dottissimi , ed havvi più altri stimatissimi Personaggi quali sottocustodi , e Scrittori della Biblioteca * medesima .

C A-

tanti , l'uno ad Antichità Cristiane ; e l'altro a profana Erudizione , raccomandati alla cura dell'erudito Commendator Vettori .

* Fiorirono continovamente in questa Biblioteca Personaggi d' altro sapere , quali furono Olstenio ed Allazio , già Custodi della medesima , ed il Cardinal Angelo Maria Querini gratissimo alla Republic. Letteraria fu l' Antecessore Bibliotecario del sullodato Eminentissimo Alessandro celebre nell' universo pel raro suo guŕto nella collezione de più eccellenti pezzi , e lavori dell' Antichità .



C A P O X X X .

*Del Cardinale Camarlengo di Santa
Chiefa , e dell' Uditor e che
tiene .*

Rinanzi che io favelli d'altro emi-
nente posto solito possederfi *
da Uno de' più cospicui Cardinali di
S. Chiesa , occupato al presente dal ce-
lebrato Eñno Carlo Rezzonico Nipote
di Nostro Signore .

Il Cardinal Camarlengo rappre-
senta la Persona d' Arcidiacono della

K 6

Ro-

* Il Cohellio . Notit. Card. c. 18.
è d'avviso , che l'anno 1100. sia stato
trasferito tal uffizio a' Cardinali , men-
treche per l'innanzi esercitato era da'
Magnati della Città .

Romana Chiesa , non altrimenti che nella Persona del Cardinal Vicario ; o come altri vogliono , del Cardinal Penitenziere Maggiore raffigurasi l'immagine dell'Arciprete .

A varie vicende soggiacque la giurisdizione del Cardinal Camarlengo essendo stata altre volte ingrandita ; ed ultimamente abbassata a segno che scorgervi si puote appena il Grado Arcidiaconale ; che sostiene , siccome osserva il Cardinal *De Luca Rel. Rom. Cur.* sotto questo Titolo * .

II

* *Nè tempi andati il Cardinal Camarlengo godeva d'una immediata giurisdizione su tutte le cause Secolari , e della Città , e del Distretto : e quanto alle liti dello stato Ecclesiastico , che a lui ricorrevano per l'appellazione , usava giurisdizione mediata ; riconosceva parimente le controversie devolute in grado d'appellazionee dagli Ordinarij e de' Me-*
tro-


Il Cardinal Camarlengo è Capo o sia Prefetto della Rev. Camera Apostolica , e perciò ha speciale diritto d'ingerirsi *cumulativamente* col Tribunale della Camera in tutte le Cause d'Appalti , e di altri Negozi riguardanti in qualunque Modo la stessa Camera ; Egli può concedere sito pubblico nella Città a' venditori di vettovaglie ; Egli , o da se solo , od unitamen-


tropolitani alla Curia : a tale effetto usava d'eleggersi un Uditore , che ascoltava le cause d'appellazione ; un Governatore chiamato pure Vice-Camarlengo , che invigilasse all'amministrazione degli interessi Profani della Città o del Distretto ; ed un Tesoriere al quale apparteneva la cura del Pubblico Erario , e la soprantendenza alle cause Camerali , le quali facoltà , o sono state tolte di mezzo , o furono rinnovate ; ed ora esiguesce il tutto per solo ordine , e consentimento del Sovrano Pontefice .

tamente cogli altri deputati efamina le controverfie intorno a' rifarcimenti delle strade , ed intorno alle materie d'Efazione per l'ornamento della Città ; Ei puote framifchiarfi finalmente in tutte le caufe fpettanti a' Cherici di Camera , che fi radunano allo stabilito tempo nelle di Lui ftanze per afifitere alle Congregazioni di che parleremo in appreffo ; ed in tutte le Caufe di delitti , o commeffi nell'amminiftrazione degl' impieghi Camerali , o per li quali vengono oltraggiati li diritti del Fifco , o fia della Reverenda Camera Apoftolica .

Il Cardinale medefimo Camarlen-
go concede la Laurea Dottorale nella Sapienza ; ovvero fe da' Dottori di quefto Archiginnafio viene difpenfata a taluno ; ciò faffi colla di Lui autorità : le quali riferite facoltà non folamente confervanfi ; ma vanuofi dilatando vieppiù

più nel Tempo di Sede Vacante ; lo
 che manifestano chiaramente li sette
 Capitoli susseguenti al V. della prima
 Parte di questa mia Opera . Un Pre-
 lato col Titolo di Uditore serve al
 suddetto Cardinale Camerlengo di ajuto
 per provvedere agevolmente ad ogni
 affare . Havvi due altri privati Udi-
 tori del Cardinale medesimo , uno per
 le Cause Civili , e l'altro per le Cri-
 minali ; ed a' comandi di Lui ubbidi-
 sce una particolare armata squadra .
 Ved. il Card. *de Luca* , ed il *Cohellio*
 ne' luoghi citati .





C A P O X X X I.

Del Governatore di Roma , e della Congregazione Criminale del Governo .

Soleva il Cardinal Camerlengo , siccome disse , scegliersi più auxiliarj Ministri , onde potere abbracciare interamente il Ministero tutto della vasta sua Giurisdizione . Il Principale di detti Ministri era da Lui destinato in sua vece al Governo di Roma ; e perciò Governatore della Città , e Vice-Camerlengo appellavasi ; e così appellasi pur di presente .

Coll'andar poscia degli anni avvenne , che li Sommi Pontefici vollero riserbare a se medesimi il diritto di creare tale Governatore ; al quale ,
 avven-

avendo Eglino compartite particolari facoltà , accordarono , che costituire potesse un Tribunale suo proprio . Ved. il Cardinal *Petra Coment. ad Constit. Apost.* tom. 4. ad *Constit.* 1. *Urbani VII.* num. 10.

Innalzato viene a questa Dignità Uno de' più insigni , e benemeriti Prelati della Santa Sede trascelto per lo più del Ceto de'Cherici di Camera , e consacrato ordinariamente Vescovo .

Tal posto è risplendentissimo più che qualunque altro , poichè rimane fregiato di più , e più ornatissimi privilegj , e diritti , e fuolsi confermare ancora in tempo di Sede Vacante * .

II

* *Una volta tal carica era stabile , e durava sino a prescrito tempo : ora chi l'occupa , non viene rimosso se non che per essere elevato alla Dignità Cardinalizia . Ved. Santa Maria Notic. Rom. Cur. pag. 255.*

Il Governatore di Roma , quale Vice-Camerlengo , precede gli altri Cherici tutti , e rimane in posto superiore alli Ministri, Prelati, Patriarchi, ed agli Ambasciatori sì nelle Cavalcate, che nelle Cappelle. Esce in pubblico vestito di Rocchetto scoperto, col corteggio di due Carrozze tirate da Cavalli guerniti di fiocchi neri al capo; e custodito a' lati da schiera di Soldati a piedi muniti d'armi; ed uno de' familiari di Lui porta nelle solenni Funzioni il *Bastone di comando*, che al detto Governatore è restituito da Sua Santità il giorno che viene creata, come altrove dicemmo. Ved. *Santa Maria* al luogo poc' anzi citato.

E siccome il Cardinal Vicario ha piena autorità sopra tutte le cause civili, che hanno ragguardo a Persone Ecclesiastiche; ed a' luoghi Pii; così il Governatore di Roma abbraccia non
 sola-

folamente le cause Criminali, e della Città, o del Distretto; ma ancora le controversie Civili vertenti tra Secolari e laiche Persone. Si deve in oltre avvertire che quanto alle cause di mercede, e le stesse Persone Ecclesiastiche, e le medesime case Religiose ponno essere convenute innanzi al Governatore medesimo benchè vi s'interponesse per anche *obbligo Camerale*; non altrimenti che viene a Laici permesso di ricorrere al Tribunale del Cardinal Vicario per cause di simil fatta. Ved. la Costit. 115. di Benedetto XIV. *Romanæ Curix*; e la 21. dello stesso Pontef. pubblic. die 21. Decemb. 1745., che permette al Governatore di framschiarsi in quelle sole cause di Ecclesiastici, o di luoghi Pii, che non oltrepassano la somma di Scudi 25.

Egli medesimo presiede alla Congre-

gregazione Criminal è del Governo che si tiene nelle di lui stanze ogni Martedì di ciascheduna settimana : a questa Congregazione v' intervengono li due Prelati Assessori del Governo , l' Avvocato della Reverenda Camera Apostolica , l' Avvocato de' Poveri , il Procuratore Fiscale Generale , Luogo tenenti , li Sostituti Numerarj , e sopra Numerarj , il Procuratore de' Poveri , altro Procuratore , e Notaro per la *Carità* . Il Governatore non porge mai voto ; ma considera li suffragj , attende le circostanze , e particolarmente le concordanze , o discordanze de' Voti , e rende di tutto informata Sua Santità , allorchè si porta all' udienza , cioè il Mercoledì , e Sabato , quantunque a lui sia permesso ancor di portarvisi qualunque altra volta il richieggono le circostanze . Egli ha inoltre più altre fac-
col-

coltà * ed incombenze , è specialmen-
intorno agli affari della Congregazio-
ne della visita delle Carceri ; lo che
abbiamo già dimostrato antecedente-
mente .

*Degli Assessori , de' Luogo-tenenti , dell'
Uditore , e di altri Uffiziali
del Governo .*


Li due Assessori son Prelati ed ab-
bracciano le cause Criminali spettan-
ti al Governo .

V' ha un Luogo-tenente Civile ,
eletto pure dal Pontefice , il quale pres-
focchè tutti li giorni della settimana de-
cide

* Imperciocchè Egli 'n tempo di
Carnovale interviene co' Conservatori di
Roma alle pubbliche Corse , che dipen-
dono da' cenni di Lui ; e non puote per-
sona veruna mascherarsi ; se prima esci-
to non sia alla Luce l'Editto da Lui pro-
mulgato a tal effetto .

cide le Civili controversie nel foro stesso del Governo . Havvi un secondo Luogo-tenente ; e v' ha pure l'Uditore del Governatore medesimo ; quest'Uditore gli assiste nello studio delle cause Civili , e forma gli opportuni Atti , e Decreti a nome di Lui .

Vi sono ancora più Luogo-tenenti Sostituti Numerarj , e soprannumerarj , v'ha dieci Notari Sostituti col loro Capo , e col Sostituto di Quello ; v'hanno in ultimo luogo più squadre di Birri , col loro Capitano , detto il Bargello di Roma : Le accennate Persone son tutte addette all' attuale servizio di questo Tribunale . Ved. 'l Card. de Luca *Rel. Rom. Cur. disc. 36. num. 18.* , ed il *Cohellio Not. Card. Cap. 40.*



C A P O X X X I I .

Dell' Uditore della Camera , de' Luogoteneuti Civili , detti dell' A. C. , e dell' Uditore detto dell' A. C. met , e delle Cong. Civili , e Criminali dell' Uditore medesimo .

Dissi che il Cardinal Camerlengo esercitava una volta privata Giurisdizione in tutte le cause forensi , e contenziose , che il Papa non potea definire , siccome occupato da folla di altri importantissimi affari : Lo stesso Cardinale Camerlengo immediatamente dunque per procedere con ispeditezza alla definizione delle medesime cause solea di propria autorità eleggersi un Uditore , di cui però dopo
al-

alcun tratto di tempo , piacque al Pontefice medesimo di farne a suo arbitrio la scelta , siccome avverte il Cardinal *de Luca Rel. Rom. Cur. Disc. 34.* ; e siccome vediamo praticarsi a' dì nostri .

Sua Santità addunque presceglie per lo più tra 'l numero de'Cherici di Camera questo Uditore ; e lo costituisce in tale risplendentissimo Posto vicinissimo al Cardinalato , ed il più luminoso trà la Prelatura dopo quello del Governatore perchè Vice-Camerlengo ; e non altrimenti , che 'l suddetto Governatore , esce egli in pubblico corteggiato da due Carozze , ed in Fiochi .

Sua Santità parimenti per alleggerire detto Uditore dell' insoffribile peso che seco porta la immensa farragine delle cause , che ricorrono continuamente al Tribunale di Lui ; vi deputa due Civili Luogo-Tenenti tratti dal

dal Novero de' Prelati, ed un Dottor Criminale, cui Benedetto XIV. ultimamente v'aggiunse due Prelati Assessori per la cognizione delle Criminali controversie ed al medesimo Uditore della Camera, non altrimenti che al Governatore, v'assiste un destinato ordinario Uditore, e Prelato detto dell' A. C. met *volgarmente*, il quale ascolta le cause, ed ordina gli atti Forensi necessarj in vece del principale Uditore: cinque poi sono i Notari di questo Tribunale.

Alle Congregazioni, che si tengono per gli affari Civili dello stesso Tribunale vi presiedono, l'Uditore, i due Prelati Luogo-Tenenti Civili, e l'Uditore A. C. met, che porge voto *consultivo* soltanto; alle Congregazioni poscia pe'negozj Criminali v'intervengono, oltre all' Uditore medesimo, li due Prelati Assessori, l'Uditore A. C.

Parte II.

L

met,

met, l'Avvocato del Fisco, l'Avvocato de' Poveri, ed il Procuratore Fiscale Generale, il Generale Luogotenente Criminale, e più Sostituti Luogotenenti che danno solamente *consultivo* suffragio; v' intervengono di più, il Sostituto Fiscale, e più altri Sostituti Luogotenenti sopra numerarj. Vedi la *Costit. 74. di Pio IV.*, e *'l Ridolfino Prax. Rom. Cur. par. I. cap. I. num. 19. e 20.*


Questo Tribunale abbraccia sì cause Secolari, che Ecclesiastiche.

L'autorità poi dell' Uditore della R. C. A. si diffonde immensamente, abbracciando tutte le cause di Ricorso sì sacre, che profane, e dello Stato Ecclesiastico, e di tutti li Paesi stranieri, che riconoscono la Giurisdizione della Chiesa: Egli giudica ancora di prima istanza quelle cause che mancano in qualche maniera di Giudice
 Ordi-

Ordinario : è Giudice competente ,
 ma *cumulativo* delle cause del Card.
 Vicario , del Senatore , Governatore ;
 e delle Spettanti ancora ad altri Tri-
 bunali , prescindendo però dalle parti-
 colari Cause Loro *privative* . Egli è
 Esecutore delle Lettere Apostoliche ,
 e delle Sentenze de' Magistrati dello Sta-
 to Ecclesiastico : Egli è *privativo* Giu-
 dice ordinariamente di tutte le Cause
 munite d'obbligo Camerale a tenore
 della Costit. 3. di Pio IV. , e della 28.
 di Paolo V. , e difinisce di prima istan-
 za medesimamente tutte le controver-
 sie de' Mercatanti , le Cause di Pensio-
 ni ovunque solvibili , e le Liti con-
 tratte per obblighi , o per giuramen-
 ti comprendovisi pure le cause in
 ogni modo privilegiate ; siccome per
 esempio o de' Palatini , o de' Curiali , i
 quai quantunque Attori possono cita-
 re il Reo a questo Tribunale dell'A.C.

secondo la *Costit. Eugenia* esposta dal *Sabellio Ind. mater. verb. Eugenia*. Egli in fine dopo aver proceduto in tutte le accennate cause secondo lo stile forense riferito partitamente dal *Danielli* nella citata *Opera Rec. Prax. Rom. Cur.* sotto questo titolo, ha facoltà di promulgare censure contra li trasgressori; d'inviarle alle Parti, e di fulminar quegli anatemi, de' quali il Sommo Pontefice fuor che in caso di morte, assolver puote soltanto. Ved. la citata *Costit.* di Paolo V.

** **
** **
** **
** **



C A P O X X X I I I .

*Del Tesoriere della R. C. A., e delle
Congregazioni cui Egli pre-
siede.*

Soleva ne' passati tempi il Cardi-
nale Camerlengo , siccome avvi-
sai , oltre al Governatore , e l'Uditore
della Camera , sciegliersi ancora un
Tesoriere a cui commetteva la custo-
dia del pubblico Erario , e la cogni-
zione delle cause di poco momento , e
che non abbisognavano de'Suffragj del-
la piena Camera . Ved. 'l cit. *Daniel-
li Rec. Prax. Rom. Cur. pag. 91.* ; ma non
altrimenti che del Governatore , e
dell' Uditore , piacque pure a' Sommi

Pontefici di fare la scelta di questo Personaggio per anche .

Per lo più Uno de' Cherici di Camera viene costituito in tal Posto, vicino al Cardinalato . Questo Tesoriere medesimo comparisce in pubblico col maestoso corteggio che già descrissi , e che convienfi all' Uditore della Camera .

L'autorità di questo Prelato non solamente si estende alle cause Civili , ma parimente alle Criminali , nel qual caso procede *sommariamente* . Egli s'ingerisce di prima istanza in tutte le liti , che nascono pegl'interessi della R. C. , ed in tutti ha la *cumulativa* coll'Uditore del Cardinal Camerlengo : per la qual cosa tutto ciò che risguarda , o Gabelle , od Appalti , od Erezione , ovver soppressione de' Monti , è sottoposto al di Lui Tribunale ; ond'è che

che nessun altro Giudice senza 'l di Lui *exequatur* puote in verun modo distornare , o disciogliere gli obblighi addossati a' Luoghi di Monte , agli Uffizj Vacabili , ed a' Depositi di denaro a seconda delle Costituzioni di Benedetto XIV. *Romanæ Curie*. 21. *Decemb.* 1745. , ond'è che Egli presiede non solo alla Congregazione de' Baroni , siccome dicemmo ; ma eziandio a Quella de' Monti .

In oltre il Tesoriere è qual Depositario Generale dell'Entrate della R. C. Egli ordina i pagamenti necessarj , e consueti , che devono essere soddisfatti dalla suddetta Camera , ed eseguisce gli ordini di Sua Santità per li pagamenti straordinarj tenendo di tutto un esatto Conto a norma del novello regolamento istituito dalla Costit. di Benedetto XIV. *Apostolicæ Sedis Ærarium* .


A Lui subordinati sono gl' inferiori Tesorieri dello Stato, ed a Lui rendono ragione li subalterni Ministri, li Collettori, e li Nunzj delle rendite, delle Collette, e degli Spogli che tornar devono ad accrescimento dell' Erario Apostolico; ed è perciò ch' Ei medesimo non solamente soprintende alla Congregazione de' conti della Reverenda Camera di cui parlai: ma eziandìo alle Congregazioni Camerali per gli affari Civili, e Criminali, e per gli affari delle Dogane, degli Spogli, e de' Residui, composte di più Prelati, ed Ufficiali della medesima R. Camera Apostolica.

D'altra particolare Congregazione, che tienfi ogni settimana nelle di lui stanze Egli è pur Capo: A questa Congregaz. v' intervengono l' Avvocato, ed il Procuratore del Fisco, il Commissario della Camera, e 'l di Lui Sostitu-

stituto , è tal volta ancora l' Uditore del Tesoriere medesimo ; vi si agitano i negozj sì Criminali , che Civili proprj del Tribunale .

Due volte la settimana cioè il Mercoledì , e Sabato , giorni destinati all' Udienza de' Ministri dello Stato , portasi il Tesoriere in *Fiocchi* al Palazzo Apostolico per fare intesa Sua Santità degl'interessi di questo Tribunale .





C A P O X X X I V .

Del Tribunale della Camera ; de' Chericì , del Presidente , del Commissario Generale , dell' Avvocato Fiscale , e degli altri Personaggi , che la compongono .

Osservammo ancora , che il Cardinale Camerlengo presiede , ed è quale Capo della R. Camera Apostolico ; esaminiamo ora adunque , quale sia questa Camera ; di quali Personaggi sia provveduta , e quali sieno i maneggi di questo Tribunale ; per mezzo del quale , ci si aprirà strada , onde passare a discorrere degli Altri che rimangono ; e che esercitano attuale giurisdizione nella Romana Corte . Ol-

Oltre al Governatore di Roma , all' Uditore della Camera , ed al Tesoriere ; furon deputati da' Pontefici per Configlieri , e Coadjutori del Cardinal Camarlengo più altri abilissimi Prelati della S. Sede , detti Cherici di Camera * ed altri capaci Personaggi destinati alle varie incombenze di questo Tribunale .

Dodici sono li Cherici di Camera ; Numero prefisso dalla Costit. 24.

L 6 Li-

* *Innocenzo XII.* vietò che venali fossero , siccome lo erano una volta gli Uffizj del Fisco , o sia della Reverenda Camera , che anzi da Lui fu ordinato , fosse immediatamente restituita la somma di denaro sborsata dall' Uditore , dal Tesoriere ; dal Presidente , e da' Cherici di Camera che a prezzo aveano ottenuti que' Posti , siccome di già venali . Ved. la Costit. 35. di detto Pontefice Ad hoc unxit Deus .

Licet. di Leone X. * il quale ordinò medesimamente che il Tribunale di detta Camera dovesse aprirsi due volte la settimana .

Il Lunedì dunque , ed il Venerdì , e nel solo mese di Marzo il Mercoledì , radunansi detti Chierici di Camera nel Palazzo Apostolico alla presenza del Cardinal Camerlengo , se a Lui piace ; intervenendovi pure il Governatore qual Vice-Camerlengo , l'Uditore della Camera , il Tesoriere , il Presidente della Camera, il Commissario Generale, l'Avvocato del Fisco , l'Avvocato de' Poveri ,

* *Prima di Leone X. Eugenio IV. Cost. 13. - Inter cætera , avea stabilito che vi avesse sette soli Chierici di Camera ; lo che era stato ancora approvato da più Pontefici siccome apparisce dalla Costit. 33. di Pio IV. , prima però di Eugenio IV. il numero di detti Chierici era indeterminato .*

vèri , e l'Avvocàto Fiscale ; quantunque ciascheduno de'Chierici di Camera nelle Cause che vengono proposte , porga il Suo voto *decisivo* ; e gli altri Camerali , ancorchè dieno per *turno* il loro suffraggio , non formino , che un sol *decisivo* voto coll' autorità stessa , ed a nome del Cardinal Camerlengo ; lo che avvisa il Cardinal *de Luca Rel. Rom. Cur. Disc. 33.*

Le materie che agitare soglionfi 'n questo Tribunale *privativamente* risguardano Appalti , Dazj , Fiscali Diritti , e tutte le cause d'Appellazione dalle sentenze , o dal Tesoriere , o di talun Cherico Presidente rimesse alla piena Camera , o dal Decano , o dal più Anziano de' Cherici della medesima , o dal Tribunale della Segnatura di Giustizia , del quale parleremo in appresso .

Passiamo ora a particolarizzare
gli

gli Uffizj speciali de' Cherici di Camera , che sono incaricati delle Presidenze agli affari della medesima ; cioè per l'Annona , per la Grascia &c. , e dell'Avvocato , e Procuratore Fiscale del Commissario, e d'altri Personaggi impiegati ne' servigj della Camera istessa .

Del Cherico di Camera Presidente all' Annona, e de' Ministri di questo Tribunale .

Niente è più necessario pel sostentamento de' Popoli che la provvista , l'abbondanza , e la conservazione de' Grani , per lo che provvidamente il Romano Pontefice commette la cura di ciò ad uno de' Cherici di Camera detto Prefetto dell'Annona * qual po-

* *Posto corrispondente alla Prefettura Frumentaria istituita da Augusto ; ed*

posto è ora occupato da Monsignor Delci, accordandogli le facultà, che proprie sono di questo Tribunale conformemente alle Leggi *L. Imperatores D. ad Leg. Jul. de Annon.*, e *L. 11. Codic. Theodos. de Pistor.* cioè di punire li delinquenti in qualunque materia spettante alli Grani; di decidere le cause toccanti il contratto de' frumenti, e gl' interessi de' Pistori; facultà espresse nella *Costituz. 30. di Urbano VIII. Superna*. Che anzi aggiungervi si deve di più che non puossi in verun modo vendere, alienare, o trasferire per la negoziazione da un luogo all' altro il Grano dello Stato; se ciò non non si faccia coll' approvazione del Prefetto medesimo, siccome
pre-

ed al Prefetto degli Edili Cereali. Ved. Fenestella, e Pomponio Leto. de Magistrat. Roman.

prescrive la Bolla. *Inter cetera* di. Gregorio XIII.

Un Commissario Generale poscia , un Computista , un Custode del Frumento , un Custode delle Chiavi de' Granaj ; due Misuratori de'Grani, un Esattore , ed un Destinato a raccogliere le Schedole ove notansi i Grani , che vengono in Città , un Notaro , e più altri Ministri impiegati nel Servizio di questo Tribunale , dipendono interamente da' cenni del Presidente suddetto .

Del Presidente della Grascia .

Siccome non solo il frumento ; ma le grascie , ed altri commestibili si refero necessarj all' uso comune ; così viene saviamente destinato dal Papa un Cherico di Camera detto Presidente della Grascia , perchè ripari a tut-

ti li monopolii, alle frodi, ed agl'inganni, che commettere si possono da' Venditori, o Compratori di quelli; e perciò Egli unito a Conservatori di Roma fissa l'inalterabile prezzo ogni anno ai detti Commestibili a seconda della *L. Annon. D. de extraordinar. crimin.* ritiene l'autorità di condannare i Rei a pene pecuniarie, all'esiglio, ed ancora alla Galera.

Del Commissario dell'Armi; del Commissario del Mare, e Prefetto di Castel S. Angelo; delle Milizie, e delle Galere Pontificie.

Il Sommo Pontefice della Chiesa quale Sovrano per anco del suo temporale fioritissimo Stato non altrimenti che qualunque altro Principe, è tenuto a conservarlo, a difenderlo, ed a pre-

premunirlo dalle violenze, che minacciassero d'insultarlo.* Ed è perciò, che Egli mantiene per tutto lo stato milizie, arruola Soldati e munisce di guardie que' siti che ne hanno bisogno,

Le Provincie, le Cittadi, e le Comunità soggette al Pontefice son tutte provviste di opportune milizie, le quali perchè stipendiate, o perchè privilegiate secondo le concessioni di Alessandro VIII. devono sempre esser pronte alle difese, ed all'Armi: le Urbane milizie hanno il loro Governatore d'Armi, e dove havvi Castello, vi si crea pure il Castellano.

Que-

* Per tal ragione Leone IV. Leone IX. , Clemente IV. Innocenzo VI. Pio II., ed altri Sommi Pontefici mosser guerra giustamente a' nemici; e si difesero, e seppero col mezzo dell'Armi sostener i diritti del temporale Loro Dominio. Ved. il Card. Bellarm. adversus Barclaj. cap. 11.

Questa Città poi à norma dell' ultima riforma fatta da Benedetto XIV. è guardata da un Reggimento diviso in 9. compagnie di Soldati detti *Rosfi*, tra le quali Compagnie ve n' ha una di Granatieri; ed essendo stata di già abolita la Carica di Generale di di S. Chiesa, il principale Ufficiale conserva ora il titolo di Tenente Generale; cui succedono, il Colonnello, ed il Maggiore, li Capitani, i Tenenti, e gli Alfieri delle medesime Compagnie.

Un Cherico di Camera, dichiarato Commiffario dell' Armi Prelato ragguardevolissimo quale si è il presente Monsignore Giov. Battista Rezzonico Nipote di Nostro Signore, ha la soprintendenza all'accennate Truppe, ed esercita ampia giurisdizione sulli Quartieri, e sulle Fortezze dello Stato Ecclesiastico; da Lui dispensansi le
 accer-

accennate Cariché a seconda della volontà del Pontefice ; e da Lui vengono distribuiti gli Ordini necessarj pel regolamento di dette Truppe .

Benedetto XIV. Costit. 115. *Romanæ Curie præstant.* e con Altra Costituzione. *Quantum public.* 27. *Februar. an. 1742.* stabilì , che non tutte le cause de' Soldati , come per l'innanzi , ma quelle toccanti le militari sole incombenze venissero decise soltanto dal Commissario suddetto , e che le controversie spettanti ad altri Tribunali si decidessero da' competenti Giudici .
Deesi avvertire che in ragguardo a cause capitali ; quantunque il Commissario medesimo abbia diritto di condannare ancora a morte i Soldati rei di gravi delitti * ; usa Egli però di degradarli
dell'

* *A Lui competesi tale autorità ; giacchè credeasi pur propria dell' antico*
Prin

dall'Ordine militare , ed indi rimetterli al giudizio del Governo .

Altri Soldati pure vegliano alla Guardia del Corpo , e de'Palazzi Apostolici ; e sono le Corazze e li Cavalleggieri a Cavallo ; ed a piedi gli Svizzeri , che hanno un loro Capitano , Tenente ed Alfiere siccome pure un Giudice , e Cancelliere , persone tutte della loro Nazione : V'hanno altri Ufficiali Cavalieri della Guardia del Corpo detti impropriamente Lance Spezzate .

Li Cavalleggieri sono divisi in due Compagnie , ed hanno i loro Capitani , e Cornetta .

La Compagnia delle Corazze ha per Capitano il Marchese Gasparo de' Ca-

Prefetto del Pretorio , cui successe questo Commissario dell' Armi . Ved. la Legge i. D. de Offic. Præi. Præt.

Cavalieri , che ritiene anche il Titolo di Colonello delle Milizie a Cavallo di tutto lo Stato ed ha'l Cornetta .

Li Cavalieri della Guardia del Corpo , gli Svizzeri , e li Cavalleggieri hanno dipendenza da Monfig. Maggior Domo , e le Corazze dal citato Commissario dell'Armi . A difesa della Città resta parimente armato Castel Sant'Angelo , detto la Mole Adriana * . In questo Castello vi risiede il solo Castellano , qual primo Ufficiale ; ed avvi pure li suoi Cancellieri , Provveditori , Forieri , e Custodi dell'Armi ; più centinaja di Soldati stipendiati , e di Urbane Milizie privilegiate , co' Loro Capitani , Tenenti , ed Alfieri sono poi destinati all' assidua custodia , e difesa dello stesso Castello .

Un

* Siccome già grandiosissimo Mausoleo dell' Imperatore Adriano .

Un pregiatissimo Prelato Chericò di Camera qual è al dì d'oggi Monsignor Pasquale Acquaviva d'Aragona, è Prefetto di questo Castello: Egli presiede alle accennate Persone colla stessa autorità, ch'esercitata viene dal surriferito Commissario dell'Armi sulle Milizie a Lui soggette.

Il Prefetto del Castel suddetto di Sant'Angelo suole ancora essere dichiarato Commissario del Mare; * e perciò soprantende alle Fortezze, ed alle Torri delle Spiagge marittime, alle Navi, e Galere Pontificie, regolate da' Comandanti, Capitani, ed Ufficiali, che dipendon tutti da Lui; tra quali Ufficiali ritiene il Titolo di Capitano *da sbarco* il Marchese Antigono Frangipani nome illustre non
 solo

* *Dacchè Benedetto XIV confidò a Lui tale impiego, che un tempo era unito al Tesorierato.*

folo in ragguardo alla splendidezza de' Natali, ed alla pregiuole discendenza dalla chiara memoria del fu Marchese Pompeo di Lui Padre (Personaggio verfatissimo in ogni genere d' erudizione, e già Colonello de' Rossi) ma eziandio illustre, e più luminoso ancora per li meriti, che acquistossi presso la Repubblica Letteraria colle pubblicate sue Opere d' Arte Militare, e di Storia.

Finalmente stanno alla guardia delle Porte della Città; e di altri luoghi più circospetti i Soldati Corsi * che formano un numeroso *Battaglione* comandato da un Colonello, da' Capitani, e da' subalterni Ufficiali. Monfig. Segretario della Consulta esercita giurisdizione su queste Truppe, e su Posti, che custodiscono.

Del

* *Detti Corsi perciochè erano una volta tutti di tale Nazione.*

Del Presidente della Zecca .

Ufarono i Pontefici fino da' più remoti secoli * de'Sovrani loro diritti proprii del solo Principe secondo la Legge *Unic. Cod. De vet. numism. potest.*, cioè di coniare per propria indipendente autoritate denari e monete .

Lungo tempo ebbe cura della Pontificia Zecca il Senato per quello raccogliere puossi dall' *Epist.* d' Innocenzo III. *tom. 2. pag. 203. Ediz; Baluz.*, ma col passare degli anni piacque alli

Parte II.

M

Som-

* *L'Autore delle Osservazioni sopra un Libro d'c. Per quanto s'appartiene alla Zecca Pontificia ; da' a divedere , che la Pontificia Zecca è la più antica ed illustre d'Italia ; perciocchè ha-f- si per suo Monete di Gregorio III. creato l'anno 731.*

Sommi Pontefici di trasferire in appresso la soprantendenza di detta Zecca ad uno de' Cherici di Camera ; il quale però dipendere suole d'ordinario dal Cardinal Camerlengo di Santa Chiesa . A questo Presidente della Zecca, tocca invigilare sugli affari della medesima ; a' lavorj, e conj delle Monete, a fissare il valore de' Denari Forastieri per lo Stato Ecclesiastico, ad ovviare le fraudolenze e conservare l'equità ne'Pubblici Contratti. Ved poi *Giacomo Acami . Dell' Origine , e dell' Antichità della Zecca Pontificia .*

*Del Presidente delle Strade ,
de' Maestri &c.*

Il Presidente delle Strade è un altro Cherico di Camera , cui viene commesso d' invigilare alla politezza delle Strade, ed al ristoro delle medesime ;

me; ond'è, che a Lui appartienfi di ordinare i Ponti che le attraversano, d'ingrandire fontieri, e di render piane e comode le vie pubbliche della Città, e del Distretto: Egli ha facoltà di punire i trasgressori degli Ordini del suo Tribunale a seconda de' voleri Pontificj; e dell'ultime Deliberazioni. Ved. la Costit. d'Innocenzo XII. *Sacerdotalis*. Dat. 26. Nov. 1692., e la Costit. di Bened. XIV. *Cum omnibus*.

Due Nobili, detti Maestri delle Strade (uno de' quali è al presente il Co. Francesco Maria Cardelli Cavaliere dotato di rare prerogative) sono subalterni Giudici, e Consiglieri del Prelato Presidente pegli affari di questo Tribunale: Li suddetti Nobili vengono eletti a piacere di Sua Santità, ed ordinariamente mutansi tutti gli anni.

L'Uditore del Presidente, l'Avvocato Fiscale, e l' Procurator Fiscale

M a sono

sono altri Personaggi, che co'Maestri riferiti, e col suddetto Prelato Presidente intervengono alle Congregazioni che si tengono pegl'interessi di questo Tribunale. Le accennate Persone ripongono ogni lor cura in far sì, che qualunque strada resti libera e disimbarazzata; che si spurghino le Cloache; e che venga soddisfatto alle contribuzioni imposte a tale effetto *.

De' Cherici Presidenti alle Ripe, ed all' Acque; agli Archivj; ed alle Carceri &c.

Monignor Basilio Sciriman Veneziano Cherico di Camera Prelato bene -

* Aggiugner deeſi, che l'Uditore del Papa è incaricato per anche di provvedere, che osservati vengano gli Ordini Pontificii riguardanti il Tribunale delle Strade. Ved. la Costit. di Benedetto XIV., che incomincia, Dum omnibus.

nemerito molto pe' servigi da lui prestati alla Santa Sede fedelissimamente per l'intero corso di cinquanta e più anni , ha la Presidenza alle Ripe ; è Giudice ordinario de' Mercanti di Legna , Carbone , Vino &c. , e de' Marinaj che trasportano pel Tevere ogni sorta di Mercanzie , ed è Segretario della Congregazione istituita pegli affari di questo Tribunale . Egli medesimamente soprantende alla conservazione delle Fontane del Distretto , e della Città , qual Presidente ancora dell'Acque * .

M 3

II

* Qui giova accennare , che v'han parimente altre Congregazioni fornite di più Cardinali e Prelati , fondate da' Pontefici pel regolamento dell'Acque , e del Distretto , e della Città ; e de' varii Paesi dello Stato Ecclesiastico , siccome delle Paludi Pontine &c.

Il Cherico di Camera Presidente agli Archivj è destinato alla custodia de' medesimi ; e s'adopra tuttora perchè rimanghino intatti i Pubblici Istrumenti , i Chirografi , e le Scritture d'ogni Archivio dello Stato Ecclesiastico .

Al Cherico Presidente delle Carceri tocca il decidere le controversie , che hanno ragguardo a tale argomento ; ed è uno de'Giudici della Congregazione delle Carceri summentovata .

Gli Uditori di detti Presidenti danno udienza nella Gran Sala di Monte Citorio li giorni destinati d'ogni Settimana .

Del Presidente della Camera , dell' Avvocato Fiscale , e del Procuratore Generale del Fisco , del Commissario della Camera , e dell' Avvocato de' Poveri ; e della Congregazione Generale della Camera .

Gli oltrascritti Personaggi porgono parimenti la Loro Opra negl' interessi Camerali ; quantunque non dieno in piena Camera , che voto *Consultivo* , siccome poc' anzi avvertimmo .

Il Prelato Presidente si assume particolare incombenza di attendere alla revisione de' conti dell' Erario Apostolico per la medesima Camera .

L' Avvocato del Fisco (Carica destinata ad un Avvocato Concistoriale , come dicemmo) difende le cause della Camera contra qualunque Persona , od altro Tribunale ; scrivendo però


a di Lei favore solamente in jure ; dacchè spetta al Procurator Fiscale di stendere il fatto , e di propugnare anco in tal parte i diritti della Camera stessa .

All' Avvocato de' Poveri , Avvocato pure Concistoriale perpetuamente , viene addossato il peso di scriver *gratis* , e fare le necessarie difese delle Povere Persone ; e quì soggiugner puossi , che v' ha pure il Procuratore impegnato a diffendere le Cause de' detti Poveri in quella parte che a lui convienfi , parimente *gratis* . *

Finalmente il Commissario della Camera s' ingerisce negl' interessi , e
nelle

* Di più la Prelatura Amadori , sostenuta ora da Monsignor Martini celeberrimo Avvocato fu istituita per ajuto , e gratuita difesa delle cause de' Poveri ingiustamente oppressi .

nelle materie Civili della medesima ;
 ed unitamente a Monsignor Tesoriere ,
 siccome osservai , soprantende a' conti
 de' Proventi Camerali ; di Gabelle ,
 Dazii &c. * , di che tutto tien con-
 to , e ragione il Computista Generale
 della Camera .



✕ ✕ ✕ ✕ ✕

✕ ✕ ✕ ✕


✕ ✕

✕

M 5

C A-

* *Ved. poi 'l Card. de Luca Rel. Rom. Cur. Disc. 40. , ed il Cohellio . Notit. Card. cap. 59. e ne' susseguenti ; ove diffusamente parlasi del Card. Camerlengo , de' Cherici Presidenti , e degli altri non Presidenti .*



C A P O X X X V .

Degli Uditori di Rota .

Moltissima affinità vi passa tra l' Tribunale della Camera , e Questo della Sacra Ruota , si perchè il Numero de' Personaggi che lo compongono è 'l medesimo ; si perchè due volte la Settimana istessamente si aduna ; e sì finalmente perchè in tempo di Sede Vacante Questo Tribunale della stessa maniera , che quello della Camera , cessa dal formar giudicati .

E siccome i Pontefici incominciarono ad affidare le Cause del Fisco a' suoi Cherici ; così , avendo alla Santa Sede ricorso infinite materie , non altrimenti usarono di delegarle a' proprj Cappellani dell' Apostolico Palazzo , i
qua-

quali doveano esaminarlo maturamente , ed indi renderne informata Santa Beatitudine ; e perciò appellati furono Uditori in prima del Sacro Palazzo , siccome osserva *Gomez. de Regul. Cancel. Proem. de Rot.* e di poi furon detti Uditori della Sacra Ruota * Sino a trenta Uditori contaronsi ne' tempi andati ; ma Sisto IV. *Costit. Romani Pontificis* . Li ridusse al numero di soli dodici ; tra quali v'ha un Tedesco nominato dall' Imperatore ; un Francese proposto dal Re Cristianissimo ; due Spagnuoli proposti dal Re ; un Veneziano eletto dalla nostra Repubblica ;

M 6 un

* O sia perchè siedono in circolo nel Loro Tribunale, e forman guisa di Ruota ; o sia perchè per vicendevole e regolato turno vengono da Loro a mano a mano proposte al Tribunale le cause , che vi debbon essere agitate .

un Milanese per privilegio di Pio IV., un Bolognese secondo la Costit. di Giulio III., un Ferrarese per indulto di Clemente VIII., ed uno, o Perugino, o Toscano a vicenda, ovver ad arbitrio di Sua Santità; e gli altri tre sono Romani; perlochè a ragione questo Tribunale per uno de' prestantissimi è tenuto, essendo coronato de' più Nobili e favj Personaggi d'ogni Nazione, *providamente*, dacchè non solo decide le cause dello Stato Ecclesiastico, che a Lui vengon commesse, forpassanti la somma d'ordinario di Scudi 500., ma eziandio le controvesie dell'uno e l'altro Foro, che ricorrono da ogni Parte del Mondo alla Santa Sede; e dacchè li Decreti di questo Tribunale hanno quasi valore di Legge in tutto lo Stato della Chiesa ed ottengono altissima riputazione presso ogni altra Nazione. Ved. la Costit. di Pio IV.

In Throno; e la Costit. di Paolo V. *Universi*.

Due volte la Settimana suole aprirsi questo Tribunale per definire le cause proposte per un Uditore Ponente da decidersi poscia da que'quattro Uditori, cui spetta secondo il giro istituito; e le cui decisioni e sentenze, avendovene tre di concordi, vengono pubblicate in istampa a nome dell'intero Tribunale di questa Sacra Ruota,

Due volte la Settimana gli Uditori suddetti uniscono nel Palazzo Apostolico *, ove dimora il Papa; cioè il Lunedì ed il Venerdì, ovvero il Mercoledì qualor gli accennati giorni sieno

no

* *Anticamente adunavansi l'Inverne nel Palazzo Vaticano; e la State nel Monastero de' Canonici Lateranensi; ed in appresso nel Palazzo del Cardinal Vice-Cancelliere, come credesi da molti,*

no impediti ; e finalmente il Sabato ; se 'l Mercordì medesimo v'abbia impedimento : si eccettuin però le Ferie di Natale ; l'ultima Settimana di Carnovale ; le Ferie di Pasqua ; e le Ferie solenni estive , che principiano la prima o seconda Settimana di Luglio , e durano fino a tutto il Mese di Settembre .

Il dì primo poscia di Ottobre s' apre di nuovo questo Tribunale della Ruota , cui portansi pubblicamente li due ultimi Uditori accompagnati da' Familiari de' Cardinali e de' Principi ; dagli Avvocati , e da' Curiali : ivi dal più novello Uditore viene recitata un' Orazione , ed indi vengono lette le Costituzioni Apostoliche risguardanti l' Erezione ed i Privilegj di questo Tribunale ,

Ogni novello Uditore di Rota , provveduto de' requisiti e delle prerogative che si desiderano in ragguardo
alla

alla nascita, alla Dottrina, ed al proprio mantenimento; viene presentato a Sua Santità dalli due più anziani Uditori di Rota, uno de'quali è dichiarato Decano; indi prestato il giuramento al Card. Vice-Cancelliere di osservare e da se, e fare osservare dal suo Ajutante, e dai due, o tre suoi Segreti di studio, inviolabile silenzio intorno a quelle materie, che debbon decidere; tener suole nella Cancelleria pubbliche e private dispute difendendo le sentenze Legali più comuni ed accette secondo gli ultimi regolamenti di Benedetto XIV. * Ciò fatto, vestito l'abito Prelatizio ** viene ammesso alla

Ruc-

* *Soleano per innanzi g'i Uditori di Rota in queste lor dispute sostenere e propugnare le Decisioni men comuni, e contrarie.*

** *Ogni Uditore novello della S. Rotta, se non era dichiarato in prima Prelato,*

Ruota , ed al Possesso di que' Privilegj che liberalmente , furon concessi da' Pontefici a tali Uditori di Rota .

Gli Uditori di Rota usano dunque Cappa e Rocchetto ; perciocchè tale è 'l Lor solo proprio Abito , onde comparir debbon vestiti ed in Ruota , ed in Pubblico . Costit. 14. di Giovanni XXII. *Ratio juris* . Eglino godono di tutti li privilegj de' Referendarj , di che parleremo . Costituz. 12. di Paolo III. Ponno a Lor piacere anticipare e proporre fra 'l giorno la recita del Divino Ufficio . Costituz. 13. di Clemente VIII. , e secondo la stessa Costituz.

vifi-

lato , vestiva un tempo il semplice abito di Avvocato Concistoriale ; ma per ovviare a' disordini , che solevano nascere , fu introdotto costume , che qualunque novello Uditore entri immediatamente nel ruolo degl' illustri Prelati di questa Corte ; e vesta tantosto abito Prelatizio .

visitando la lor propria Capella guadagnano le indulgenze annesse alle Stazioni di Roma.

Secondo la cit. 12. Cost. di Paolo III. esenti sono dalle Gabelle del Vino.

Di più Alessandro VII. abolite avendo le venali Cariche de' Suddiaconi Apostolici accordò agli Uditori di Rota di esercitare tale sacro Uffizio nelle Papali Capelle; e per la Riforma fatta dallo stesso Pontefice fu concesso a tutti gli Uditori di Rota posto superiore in dette Capelle ed alli Cherici di Camera, ed al Maestro del Sagro Palazzo. I Giorni di digiuno e di quaresima cibare si ponno di latticinj. Egli no ascrivono al Collegio quegli esami-
nati Avvocati e Procuratori che agitar debbono cause in Ruota; siccome ancora da Loro eleggonsi li quattro Notari Rotali ch' esaminansi dal Cardinale Vice-Cancelliere, destinati a
sten-

stendere gli Atti per le Cause a norma dalla Costit. 71, di Paolo V.


Le Bolle de' Benefizj, e di Sagre provviste, che loro concedonfi, vengono loro accordate *gratis*; ed i Benefizj Loro quai d' Uffiziali Pontificj divengono riservati alla Santa Sede; siccome insegna *Riganti . Regul. 1. Cancel. 4. tom. 1. num. 143.*

Inoltre i più di Loro hanno voto in varie Congregationi per altri particolari Privilegj; siccome nella Congregazione de' Riti, ove intervengono trè di questi Uditori: un altro Uditore assiste alla Congregazione della Fabbrica; ed Altro alla Immunità Ecclesiastica.

Parimente a due Uditori di Rota foglionfi affidare d' ordinario gli Ufficj di Reggente, e Canonista della Penitenzieria, e di Uditore dell' Archiginnasio della Sapienza pel Cardinale Camerlengo; e ne' detti luoghi ed ovunque

que portar ponno Rocchetto a seconda della Cost. di Benedetto XIV. 84. tom. 1. *Bullar.* che incomincia - *Præclara* . Ved. in fine il citato Danieli nella più volte celebrata Opera *Rec. Prax. Rom. Cur.* sotto a questo Titolo ; e ved. il *Riganti. Reg. 12. Cancell. §. 29. e segueni* ; ove trattasi della Giurisdizione degli Uditori di Rota ancor in tempo di Sede Vacante .





CAPO XXVI.

*Della Segnatura di Grazia e di
Giustizia.*

S Aggiamente istituiti furono da' Pontefici questi due Tribunali della Segnatura * di Grazia e di Giustizia ; dacchè gl'infiniti ricorsi che vengono fatti a' Sovrani , rivolgonsi tutti su' materie di Grazia o di Giustizia .

Della

* *Parè al Gonzalez. super Reg. 8. Cancell glossi. 60. §. 53. , che perciò chiamasi Segnatura ; per chè il medesimo Principe segna , e sottoscrive i varii rescritti di questi Tribunali .*

Della Segnatura di Giustizia , del Cardinal Prefetto , e del Prelato Uditore di questo Tribunale .

L' Istituzione della Segnatura crederfi debbe antichissima , qualor si consideri , che i Prelati Referendarj erano Que' , che sino da' primitivi tempi annunziare doveano al Pontefice le inchieste , e presentavangli le suppliche de' Ricorrenti . (Ved. *Fattinello de Referend. & Vot. Signat. Jusfit. Colleg. cap. 1.*) e che da Innocenzo VIII. destinati furono detti Prelati Referendarj , già esistenti in questa Corte ancor prima d'allora , a rispondere a nome del Papa alle controversie di Giustizia proposte alla Santa Sede dalle varie Nazioni . Ved. la Cost. del suddetto Pontefice che incomincia . *Officij nostri.*

Que-

Questo Tribunale è composto al presente di dodici Prelati, detti *Votanti*; perciocchè hanno voto *decisivo* nelle materie riferite alla Segnatura da altri Prelati Assistenti; chiamati perciò *Referendarj* * Alla testa di questo Tribunale vi presiede il fullodato Eminentissimo Neri Maria Corsini (Zio dell' onorevolissimo Porporato *Andrea* della stessa insigne Famiglia,) quale Prefetto.

Que-

* *Alessandro VII.* con particolare *Costituzione* riformò la Segnatura decretando che li dodici *Votanti* col Loro *Cardinale Prefetto*, formassero un *Collegio*; e che 'l più anziano di detti *Votanti*, i quali, volea fosser prescelti dal ceto de' *Referendarj Apostolici* (lo che si conformava alla istituzione accennata) venisse dichiarato *Decano*: ma in appresso *Innocenzo XII* *Costit. Inter Gravissimas*: rimise all'arbitrio de' *Sommi Pontefici* l'elezion de' *Votanti*.

Questa Segnatura tiene un Prelato Uditore , che diffinisce le materie proprie del Tribunale ; cioè determina quali sieno i Giudici competenti delle varie controversie ; rimuove li Giudici sospetti sostinuendovene degli altri (eccettuati però il Card. Vicario , il Governatore , l'Uditor della Camera , e li Giudici di Campidoglio ; perciocchè a Loro appartienfi privatamente il riconoscere i ricorsi per le sospette sentenze de' subalterni Loro Giudici ;) concede e nega appellazioni , accorda Delegazioni , e Suddelegazioni ; e circoferiva ancor giudicati .

Dalla sentenza poi di questo Uditore appellare si puote al Card. Prefetto surriferito , od alla piena Segnatura medesima .

In piena Segnatura intervengono ordinariamente ogni Settimana il Giovedì li 12. Prelati Votanti , e li Refe-

ren-

renderaj , o sien Prelati Ponenti delle Cause ; suole assistervi il Cardinal Prefetto ; e ponno ancor esservi presenti i due Luogotenenti dell' A. C. , il Reggente di Cancelleria , ed il Decano della Sacra Ruota .

Sino al XL. ascende d' ordinario il numero delle Cause , che vengono ora proposte in piena Segnatura ; * Il Cardinal Prefetto ; i Voranti (ed i Referendarj per quelle sole rispettive controversie che riferiscono) danno il Loro *decisivo* suffragio , che consiste in Lacconici Rescritti , per esempio. *Nihil. De laceratione &c.*

Ved. poi la più volte citata Opera dell' Avvocato *Danieli* per quello spetta alla Pratica di questo Tribunale .

Della

* *Altre volte il numero di dette Cause era indefinito .*

Della Segnatura di Grazia .

Questo Tribunale della Segnatura di Grazia sembra un novello Concistoro ; imperciocchè rimane fornito e del Papa , che n'è il Capo * ; e di più sceltissimi Card. tra quali ha luogo il Penitenziere Maggiore, il Segretario de' Brevi, ed il Pro-Datario ; e di molti altri Prelati qualificatissimi ; dodici de' quali, sono i Votanti ; il cui voto è però consultivo soltanto : tra detti Prelati vi si annovera di più l'Uditor della Camera, il Tesoriere, un Uditore di Rota, il Luogotenente Civile del Cardinal Vi-

Parte II.

N

ca-

* *Quantunque un commendabilissimo Cardinale qual è al presente l'Eminentissimo Prospero Sciarra Colonna ritenga il Titolo di Prefetto : tale Titolo però se gli compete più in ragguardo all'onore , che all'impiego .*

cario, il Reggente della Cancelleria; ed altri Personaggi di tale rango; vi si aggiungono in fine i trè Prelati Referendarj * i quali nella piena Segnatura, che si tiene poche volte all'anno ad arbitrio di Sua Santità, spongono ginocchioni alla Presenza del Pontefice le cause, il cui numero non suole d'ordinario eccedere il duodecimo. Le cause della Segnatura di Giustizia vengono talvolta riproposte, acconsentendolo il Pontefice a questa Segnatura di Grazia; non però in grado d'appellazione, che dall'una all'altra Segnatura non mai daffi ricorso.

Cause, suppliche, controversie riguardanti sole materie di Grazia vengono proposte a questo Tribunale: Sua
Saa-

* I Prelati Referendarj della Segnatura di Giustizia sono ancora Ponenti di questa Segnatura di Grazia.

Santità medesima addimandato il consiglio de'Votanti , a tutto risponde ; nega , concede , diffinisce e sottoscrive a suo talento e piacere .

In tempo di Sede Vacante l' una e l'altra Segnatura sen tace giusta la Cost. 26. di Pio IV. In eligendo. Ved. poi la Costit. di Benedetto XIV. Militanti Ecclesie . Dat. die 8. Jun. 1746. che concordò l' ordine di precedenza tra li Votanti di Segnatura di Giustizia sì nell'occupare i rispettivi Posti , che nel porgere li suffragii Loro .

*De' Referendarj Apostolici , e de' Prelati
Votanti di Segnatura .*

Giudico prezzo dell' Opra dover quì riportare i privilegj concessi alli Referendarj Apostolici , ed alli Votanti di Segnatura secondo le più recenti Co-

stituzioni prefcindendo dalle antiche Bolle degli Anziani Pontefici * .

Innocenzo XII. l'anno 1696. permife Loro di portare pubblicamente il Rocchetto , e di veftir Cappa negra e nelle Capelle Pontificie , e nel Tribunale della medefima Segnatura ; ed in qualunque altra pubblica e privata Funzione anche alla prefenza dello fteffo Pontefice : Li fece inoltre efenti da ogni pubblico pefo ; per lo che ciafchedun di Loro ogni anno rifuote fcudi 50. dal-


* *Da Paolo III. , e da Sifto V. furono fregiati di vera nobiltà, e creati Familiari del Papa ; Eglino ricevettero potestà di elegger Notari ; di legitimare spurj, di conferire Lauree Dottorali, ed ancor benefizj ; furono sottratti alla Giurisdizione dell'Ordinario ; e godeano altri fimili Privilegj rivocati, e modificati da' Pontefici Succeffori . Ved. la Coftituz. 23. del cit. Pontefice Paolo III. Debita Consideratione ; e la Coftit. 41. di Sifto V. Quemadmodum .*

dalla Camera in compenso de' gravami annessi a lle comuni robbe , che servono ancora a loro uso , e pe' Loro Domestici : di più abolita avendo la Congregazione de' Confini assegnò al Collegio de' Votanti Scudi mille , e due cento all'anno ; e Benedetto XIII. accrebbe la somma assegnata Loro da Innocenzo XII. sino al valore di Sc. 3800. da ritrarsi dalle rendite delle Dogane pubbliche ; lo che fu confermato da Clemente XIII. Clemente XI. accordò Loro l'indulto di poter trasferire annue Pensioni di Benefizj sino alla somma di Scudi 100. anche in articolo di morte ; purchè si faccia colle doverose solennitadi .

Il citato Benedetto XIII. accordò Loro l'uso del Capello violaceo ; e Clemente XII. mutollo in Capello Pontificale da usarsi nelle solenni Cavalcate , e donò Loro grande Mantello ;

ed in fine a' Referendarj Apostolici, ed a' Votanti della Segnatura competesi la Preferenza sopra tutti que' Prelati, che non hanno diritto di usare Rocchetto, e Cappa Magna. Vedi 'l citato *Vitale*, nell'Opera sullodata. *De Votant. & Referend. &c.*





C A P O X X X V I I .

*Del Collegio de' Protonotarj
Apostolici .*

E' Necessario di far menzione ancora de' * Protonotarj Apostolici, dell' Istituto e del Collgio Loro per potere presentare una compita idea di questa Corte ; e de' Ministri che ne occupano i ragguardevoli Posti ; siccome ho promesso .

V' ha in primo luogo Protonotarj Apostolici *Titolari* , o sia di mero *Titolo* ; e sono quelli , a' quali è pure

M 4

con-

* *Detti , Protonotarj perchè li primi , che destinati fossero a scrivere le imprese de' nostri Cristiani Eroi .*

concesso di vestir abito Prelatizio nelle Funzioni Ecclesiastiche ancora ; ed un conveniente posto secondo le Regole del Cirimoniale . Eglino godono inoltre il Privilegio del Foro nelle cause Civili e Criminali ; ed esenti sono dalla Giurisdizione dell' Ordinario per quello appartenenti a cause non eccedenti la somma di Scudi 25. a norma della Cost. 10. di Leone X. *Regimini* . Tali Protonotarj non solo ponno essere creati dal Papa ; ma da' Cardinali ; ed eziandio da que' molti , che annovera il *Riganti . Coment. ad Reg. Cancell. Reg. 1. §. 4. num. 45.*

Altri vengon poscia appellati Protonotarj del Numero de' Partecipanti *
e for-

* *Così detti per distinguerli dagli accennati di sopra ; siccome avverte il Cardinale de Luca Rel. Rom. Cur. Disc. 44. num. 2. Ne' primi tempi però*

e formano quel rinomatissimo Collegio , del quale ora diamo contezza .

Questo Collegio era altre volte composto di sette eletti Personaggi * ; ed ora a lui forman corona dodici insigni Prelati giusta la Riforma fatta da Sisto V. colla suggerita Costit. *Romanus Pontifex* , in cui fa Egli pur manifesti li segnalati Privilegj , che riporteremo quì appresso , annessi a tale Posto , il quale , quantunque Venale ; non

N 5 suo-

rò tali Protonotarj appellavansi Notari . Ved. 'l Card. Petra. Comment. &c. ad Costit. 4. Pii II. num. 2. tom. 5.

* *Destinati secondo la Istituzione di S. Clemente I. , di Antero I. , e di Giulio I. a descrivere le gesta de' Martiri ; ed a registrare, e conservare le memorie de' fatti appartenenti alla Chiesa ; lo che ancora raccogliesi dalla Costituzione di Sisto V. Romanus Pontifex Ved. 'l Card. Giacobazzi . De Concil. lib. 1. art. 5. , ed il Macri Hierolexico ,*

fuole però cencedersi, che a' sublimi Personaggi. Ved. 'l Cardinal *Petra Comment. ad Constit. &c. tom. 5. Constitut. 4. Pii II. num. 22. e 29.*

Questi Protonotarj hanno facoltà di conferire la Laurea Dottorale ogni anno a sei Candidati, siccome venne ultimamente prescritto da Bened. XIV. *Constit. Inter conspicuos . Dat. Kal. Septembr. anno 1744.* Eglino creano Notari, legitimano spurj per la Successione ancor di beni Ecclesiastici, formano Statuti pel Loro Collegio; vengono dichiarati Familiari del Papa; hanno luogo onorevole nelle Cavalcate; e loro vengono distribuite le monete d'argento, ed'oro nella Coronazione; le Vesti del Papa alla Coronazione e morte di Lui; e le porzioni di pane, che si dispensano a' Palatini ogni giorno. Essi ottengono gratis la spedizione delle Bolle Apostoliche; non mai
man-


mancano della somma prefissa proveniente dagli emolumenti Loro ; hanno il permesso di tener armi per se , e pe' proprj Domestici , ponno restare ancor de' Beni di Chiesa fin del valore di Ducati 2000. , sono imediatamente soggetti alla sola Santa Sede Apostolica rimangono esenti da qualunque altra Giurisdizione ; ed han diritto di eleggere ogni anno un Protonotario di Titolo ; ritengono inoltre luogo nelle Segnature ; e nella Congregazione de Propaganda Fide , secondo pare al cit. Card. de Luca *Disc.* 18. *num.* 14. , e *Disc.* 44. *num.* 4. han parte negli atti pubblici del Concistoro ; nelle Canonizzazioni de' Santi ; hanno pure nel Concistoro distinto posto ; siccome ancor nelle Cappelle ; dacchè precedono tutti que' Prelati , che non sono consecrati Vescovi : Nella surriferita Costit. dello stesso Pontefice Sisto V. viene finalmen-

te stabilito, ed il tempo, in cui servir debbono a Sua Santità, e quando possano Eglino servirsi de' Pontificali; e d'Altare Portatile.

Vestono nelle pubbliche Funzioni abito e Mantelletta di color Pavonazzo; portan Rocchetto e Capello Prelatizio co' Cordoni violacei e Fiochi rossi; oltrecchè portan pure un rosso fiocco su' Capelli Loro comuni.

Ved' in fine per maggior lume Girolamo *Fabri*; e l'*Andreucci* ne' Loro Trattati. *De Protonot. Apostolicis*.





C A P O X X X V I I I .

*De' Legati a Latere e de' Nunzi
Apostolici .*

NON debbo lasciare per alcun conto sotto a silenzio le gravi incombenze de' Legati della Chiesa ; i quali quantunque lontani da questa Corte , ciò non ostante hanno particolar parte negli affari del Principato , e sono principalissimi Ministri della Santa Sede Apostolica .

Sino da' più remoti Secoli usarono i Pontefici d'inviare o ne' proprj , o negli stranieri Paesi i suoi Legati * :
e tra-

* Si sa , che Liberio Papa spedì due Vescovi Legati a Costanzo ; perche adunasse un Concilio in Aquilea per conoscer di nuovo la causa di Atanasio . Ved. il Baron. ad ann. 353.

e tralasciando di favellare de' Legati *Nati*, cioè di quelli che annesso hanno tale Titolo al grado di taluna Arcivescovile Dignità che sostengono ; mi farò a discorrere de' Legati *a Latere*, e de' Nunzj Apostolici. Legati *a latere* si addimandano ordinariamente que' Cardinali i quai siccome Consiglieri del Papa, dovrebbero stargli a fianco e dappresso ; ma che si allontanarono poscia da Lui per portarsi alla Legazione in qualche Provincia, ove presiedere : Que' Prelati poi, che risiedono in Corti straniere per eseguire i comandi della Santa Sede ; diconsi Nunzj Apostolici, over Legati.

I Legati *a Latere* hanno diritto di maneggiare tutti gli affari e Civili, ed Economici e Politici de' Popoli Loro raccomandati dal Sovrano Pontefice e secondo i più recenti Decreti di Benedetto XIV. Costit. *Concreditum*

rin-

rinnovar ponno peranche le investiture de' beni istituite dalla Santa Sede ; possono ordinare Catture , condannare , privare ancora de' Feudi , od assolvere Rei a misura de' Privilegii Apostolici ; a seconda de' quali accordate Loro vengono , qual a' Vicarj di' Sua Beatitudine tutte le Spirituali , e temporali facultà ; prescindendo però da quelle , ch' espressamente e nominatamente a se medesimo riservare suole ogni Pontefice . Ved. il *Masero de Legat. & Nunc.* lib. 2. appen. 43. e 44. *

I Nun-

* Il citato Masero è di parere , che Gregorio XI. avesse lasciati in Avignone alla sua partenza alcuni Legati ; e crede ancora che fino da quando i Pontefici risiedevano in quella Città , deputassero diversi Legati della Romagna per reprimere la baldanza de' Tiranni e de' Malvaggi ; che la infestavano .

La Legazione poi di Bologna fu isti-
tuita-

I Nunzj poi , o sien que' Legati Apostolici , che rimangono in Paese di straniero Dominio per ivi accudire ancora agl'interessi de' Sommi Pontefici ; quantunque abbiano facoltà di esaminare e controversie civili e miste ; e d'ingerirsi in tutto ciò che riguarda lo spirituale Governo ; nulla però di meno esercitare non ponno una liberissima Giurisdizione , come i Legati a Latere ; dovendo Eglino se non sono provveduti de' necessarj mezzi cioè di Carceri , e degli Sgherri , per punire i Trasgressori servirsi dell' ajuto de' Vescovi Locali ; ed implorare ancor ,
 se

tuita dopo Giulio II , quella di Ferrara nel Pontificato di Clemente l'III. , e l'altra d' Urbino sotto al governo di Urbano VIII. , dappichè i Papi ebber ricuperato il Deminio , e Possesso de' Loro Stati ; lo che soggiugne il medesimo sullodato Autore .


se fia d'uopo, il braccio Secolare per mandare ad esecuzione i proprj Decreti. Ved. 'l citato *Danieli Rec. Prax. Rom. Cur. pag. 186. **

C A-

* *Credesi da molti, che agli antichi Apocrifarj, e Responfali, fieno successi i Legati, over Nunzi Aposto.'ici. Ved. VVan-Espen. Jus. Canon. Univ. Part. 1. Tit. 21.*

L'Uffizio di Apocrifario fu esercitato da Pelagio Diacono a nome di Agapito Papa, siccome scrive Liberato. Breviar. cap. 22., e S. Gregorio Magno testifica di aver Li medesimo sostenuto tal Posto istessamente presso l' Imperatore a nome di Pelagio. Ved. li Dialoghi di detto Pontefice Lib. 3. cap. 23.

Furono tai Legati detti poi dagli Scrittori di que'tempi Apocrifarj, e Responfali; perchè erano gli Esecutori degli Ordini, e delle Risposte Pontificie. Ved. al citato luogo il Juliodato VVan-Espen.



C A P O X X X I X .

Del Senatore di Roma , de' Conservatori , del Priore de' Caporioni &c.

Abbiamo sino ad ora tenuto ragionamento intorno a' Giudici Ecclesiastici , che risiedono in questa Corte ; passiamo ora a favellare di que' Personaggi Secolari , ch' ergono pur Tribunale , e v' amministran giurisdizione .

Il Senatore di Roma occupa tra quelli 'l Principal Posto , quale Personaggio * che in modo speciale rappresenten-

* *In cui raffigurarvisi puote al vivo meglio che in qualunque altro l' imagine dell' antico Prefetto di Roma :*

ſenta il Principe ſecolare : li Conſervatori hannovi 'l ſecondo luogo ; dachè , pare , ſieno ſtati ſoſtituiti alli rinomati Conſoli della Città ; non altrimenti che al Romano Prefetto ſucceſſe , come dicemmo , queſto Senatore .

Sua Santità crea perpetuo Senatore un Nobile Forafiero ; perciocchè così vuole lo Statuto della Città ; li Conſervatori vengono eletti o confermati di trè in trè meſi ; e ſono Patrizj Romani , ovver dello Stato * ; alli Conſervatori aggiugnere ſi dee 'l Priore de' Caporioni , i quali Caporioni come pure li Capotori ſon Ufficiali del Popolo

* *Benedetto XIV. Coſtit. Urbem Romam. public. 4. Januar. 1746 preſcriſſe li requiſiti, onde eſſer debban dotati que' Nobili, che potranno eſſer creati o Conſervatori di Roma, o Priori de' Caporioni.*

lo Romano ; e de' quali abbiamo parlato nella Parte Prima ove si tratta di Sede Vacante : quantunque però l'accennato Priore vesta del ricco descritto abito de' Conservatori ; ciò nonostante non ha eguale giurisdizione nel Ministero .

Del Tribunale del Senatore .

Il Senatore risiede nel Campidoglio , fa in questa Corte grandiosa comparsa , ottiene i primi posti tra principalissimi Personaggi ; e stende la sua autorità sopra i Cittadini di Roma , e sugli Abitanti della Città e del Distretto conformemente alla citata Costituzione di Benedetto XIV. *Romanæ Curie* ; da cui si comprende ; e che le cause sole Laicali competono al Tribunale di questo Senatore ; ed il modo , onde proceder deesi nella deliberazione di talun'altra controversia .

E'par-

E'particolar cura del Senatore di Roma il procurare , vengano perfettamente osservate le Statutarie Leggi della Città ; a Lui soltanto è concesso di deputare i Notari del Campidoglio ; e di conoscere le Liti Loro privativamente : Lo che fu ordinato dal *Motu Proprio* di Sisto V. riportato dal *Costantino . Vol. 45. num. 20. tom. 1.*

Delli Collaterali &c. della Congregazione detta Assettamento , e della Congregazione Criminale .

Il Senatore tiene due Collaterali , quai Luogotenenti ; all'uno e l'altro de' quali puossi ricorrere indifferentemente . Questi Collaterali danno udienza ogni giorno , qualor non sia Feria , nella Sala del Campidoglio ; ed in certi giorni destinati decidono ancora nelle proprie stanze quelle cause , che a-
cia-

ciascheduno di Loro appartengonfi re-
 spettivamente : quelle controversie po-
 scia importanti , o di tale natura che
 desiderino essere esaminare in pieno
 Tribunale , vengono agitate dagli Av-
 vocati , o da' Procuratori delle parti
 alla presenza del Senatore , de' suddetti
 Collaterali , del Giudice de' Malefizj ,
 e del Capitano delle Appellazioni , cui
 ancora ricorresi per l'appellazione dal-
 le Sentenze de' Collaterali surriferiti :
 tale adunanza chiamasi *Affettamento* ,
 che secondo la Riforma d'Innocenzo XI.
 per testimonianza del citato *Costantino*
Vot. 190. num. 24. fa le veci della
 Segnatura di Giustizia . Gli affari Cri-
 minali al fine di questo Tribunale so-
 glionfi spedire dalla Congregazione
 stabilita dal Senatore , da' Collaterali ,
 dal Giudice de' Malefizj , cui v'inter-
 viene per anche il Procuratore Fisca-
 le del Campidoglio , il Sostituto Luo-

go Tenente , il Sostituto Fiscale , ed il Notajo Criminale .

Del Tribunal e de' Conservatori &c. dell' Avvocato del Popolo Romano &c. de' Posi Vacabili di Campidoglio &c.

E siccome in questo Foro Capitolino il mentovato Senatore amministra giudiziaria giurisdizione ; così li trè Conservatori vanno esercitando l'economica amministrazione della Città , del Popolo Romano e del di Lui Erario ; siccome quelli , che o colla piena Camera ; o col Cherico Presidente alla Grascia , come altrove accennai , fissano il prezzo alle Carni , e ad altri Comestibili ; e che invigilano attentamente , acciocchè non s' annidino inganni nella vendita de' medesimi : Eglino s'ingeriscono ancora nelle re-
visio-

vizioni di cause di pascoli, tenute &c. lo che fu minutamente osservato dal Card. de Luca . *Rel. Rom. Cur. disc.* 39.

Benedetto XIV. inoltre con *Motu proprio* pubblicato 5. *Decemb.* 1750. confermò l' Economica Giurisdizione de' Conservatori*, e del Priore de' Caporioni sopra Terre Feudali del Popolo Romano, cioè sopra Magliano, Cori, Vitorchiano, e Barbarano; vi prefisse il metodo da doverfi mantenere nella spedizione delle Cause Criminali spettanti a' detti Paesi dalle Congregazioni di questo Campidoglio.

Un Avvocato, detto del Popolo
Roma-

(*) Dirò ancora, che li Conservatori sono obbligati a deporre il giuramento di Fedeltà in mano del Cardinal Camerlengo; e ch' Egino col Priore de' Caporioni sono tenuti portarsi solennemente in più Chiese ogni anno ad offrire Calici d'argento.

Romano , il Procurator Fiscale , ed un Segretario , o sia Cancelliere , chiamato *Scriba Senatus* , hanno parimente parte nelle rispettive incombenze di questo Tribunale ; a cui servizio vi rimane pure una Squadra di birri col loro Bargello .


In quanto poi agli Uffizj Vacabili del Campidoglio ; vedi ciò fu definito dalla particolar Congregazione ordinata da Innocenzo XI. li 28. Ottobre 1684. e ved. la Costit. di Benedetto XIV. *Sinceræ Fidei* pubblicata die 2. Decemb. 1748. , che arricchì questa Camera Capitolina, ed accrebbe nuovo lustro al sì decantato Campidoglio *.

Parte II.

O

C A -

* *Conciosiaccchè con altra Costit. pubblicata 17. Kal. Aprilis 1753. istituè un Accademia di Scultura e Pittura , raccomandata alla Protezione del Card. Camerlengo , a comodo degli Studenti , che ammirar ponno in questo Campidoglio i più perfetti lavori di sè nobili Arti .*



C A P O X L.

*Del Tribunale dell' Agricoltura , di altri
Tribunali , Giudici , e Personaggi di-
stinti di questa Corte .*

I Consoli dell' Agricoltura * son quat-
tro nobili Romani, che a due a due
vengono eletti ogni trimestre, e desti-
nati ad una speciale soprantendenza al-
le cause appartenenti ad animali, a
pascoli, campagne, ad altre cose di
simil fatta; ed a Persone impiegate
in Campestri lavorj: un abile Procura-
tore vien creato Assessore di questo
Tri-

* *Paragonati dal citato Danieli
Rec. Prax. Rom. Cur. pag. 170. agli an-
tichi Edili Cereali.*

Tribunale , al cui favio voto conformansi i furriferiti Consoli , e se da Lui appellar voglionfi le Parti , vien deputato altro Competente Giudice : è provvisto poscia detto Tribunale di Procurator Fiscale , e di Notaro ; le quali cose tutte ci vengono suggerite dal Card. *de Luca . Rel. Rom. Cur. Disc. 39.*

Altri Secolari Giudici esercitan pure giurisdizione in risguardo alle Persone Loro soggette ; e sono i Baroni ne' Loro Feudi ; ed i Principi * ne' Lor Principati : si servono Eglino d'un Uditore per ascoltare le istanze , e comporre le controversie de' Loro Sudditi .

O 2

Re-

* *Trà quali ammirar vuolfi particolarmente il Principe D. Camillo Rospigliosi , Mecenate di questa nostr' Opera che in comandando a' Sudditi , ed agli Stranieri fassi ovunque amare anziche temere per le maniere sue cortesissime .*

Regolano pure gli affari, e compongono le differenze degli Ospedali, Archi-Osp., e di altri Pii Luoghi, Personaggi sceltissimi, tra quai però contar vi si devono più Ecclesiastici per anche; siccome il meritevolissimo Patriarca Calini Commendatore di questo rinomato Archiospedale di Santo Spirito &c., e siccome pure da un Avvocato Concistoriale, quale Rettore, di che parliamo, viene ordinato l'Archiginnasio della Sapienza. Intorno poi a detto Archiginnasio vedi la ultima Constit. di Benedetto XIV., ed il citato *Caraffa. De Gymnas. Rom.*

V'aveano altri Giudici particolari, come del Monte della Pietà, di Santo Spirito in Salsia, di S. Giacomo degli Incurabili &c. siccome riferisce il *Card. de Luc. Rel. Rom. Cur. Disc. 42.*, ma sì questi, come li Protettori delle Religioni &c. cessarono dal formar giudica-

dicati; dacchè Benedetto XIV. Costit. *Quantum*, rimise le cause Loro spettanti una volta al Tribunale dell'A.C.

E per formare una compita corona a questo Capitolo vorrei quì far menzione onorevole degl'illustri Personaggi * , che compongono le insigni Famiglie di questa Città ** ; degli Avvocati ; e di altri dotti e ragguardevoli Soggetti , che per le pregiatissime


O 4

me

* *Trà quali dee annoverarsi il Contestabile Colonna , ed il Duca di Gravina Orsini , quali perpetui Principi del Soglio ; il Duca di Poli Conti qual fesso Maestro del Sacro Ospizio ; il Principe Chigi qual Maresciallo accennato de' Conclavi ; ed il Primogenito di casa Nari , qual Vexillifero perpetuo di S. Chiesa , per Privilegj Loro concessi da varj Pontefici in tempi diversi .*

** *Intorno alle nobili Famiglie di Roma vedi , quanto fu Decretato ultimamente da Benedetto XIV. nella cit. Costit. Urbem Romam ,*

me Loro singolaritadi , e virtudi vanno distinguendosi in questa Corte ; ma la verace Fama ha già precorsi i miei desiderj ; ond'è superfluo , ch'io quì mi fermi a ragionarne più a lungo .



CAPO XLI. ED ULTIMO .

*Delle Processioni , e delle
Cavalcate .*

NElle solenni Cavalcate e Processioni , che in questa Città vengono fatte , o tutti gli anni secondo il rito prefisso ; od in tempi indeterminati a richiesta delle Circostanze , comparirvi si veggono in nobilissima schiera i Personaggi surriferiti pressochè tutti ; purchè prescindere vogliasi ancora da Que' che rimangono in lontano Paese pegli affari di questa Corte .

Aven-

Avendo noi adunque or ora terminato di descrivere gli Uffizj di tai Personaggi; crediamo pure a proposito quì accennare li Posti, che Lor si convengono in dette Cavalcate e Funzioni; di che, siccome mi riserbai e promisi di trattarne in questa Parte, ne sono ancor al Pubblico Debitore.

Moltissime Processioni si fanno di quando in quando; e sono le consuete per le Rogazioni; per la Festa della * Purificazione; delle Palme; e per altre solennità: ma tralasciando di discorrere, e di Queste, e di Quelle ancora che vengono straordinariamente ordinate da' Pontefici a seconda delle necessità, mi ridurrò a favellare solamente

O 4 della

* La qual Processione (siccome rito antichissimo) viene mentovata sin da Gelasio I. nel Trattato contra Andromaco. Ved. Martene de Antiq. Eccles. Discipl. cap. XV. num. 11.

della solennissima , e maestevole Processione , istituita per la Festa del CORPUS DOMINI , * a cui intervengono tutti gli Ufficiali di questa Corte d'inferiore , e di superior rango col seguente ordine suggerito dal Cirimoniale Romano .

Sono

* *Quantunque Urbano IV. nella sua prima celebre Costit. confermata da Clemente V., Martino V., e da Eugenio IV. in cui ordinò venisse osservata da tutto il Cristianesimo la Festività del CORPO DI CRISTO, non faccia menzion veruna della Processione per tale Festa; nulla però di meno conghietturar puossi essere stata istituita detta Processione non molto dopo; tanto più che viene accennata dal Concilio di Sans, incominciato prima in Parigi l'anno 1320.; secondo che riferisce Grancolas Commentar. Histor. in Brev. Rom. cap. 81.*

Certo si è, che tale Processione avendo avuti li suoi principj nella Francia; sull'incominciar del Secolo XIV. si era di

Sono alla testa di questa grandiosissima Processione i Collettori del *Piombo* ; i Sollicitatori delle Lettere Apostoliche ; i Notari di Rota ; i Procuratori di Penitenzieria ; gli Scrittori Apostolici ; i Maestri dell'uno , e dell'altro Registro ; i Procuratori de' Principi ; i Baroni ; e li Cantori ne' Loro rispettivi abiti , e con Torcie accese alle mani .

Seguono in appresso gli Acoliti senza Cerei ; li Cherici di Camera , cinque Accoliti colle Torcie ; e gli Uditori di Rota col P. Maestro del Sacro Palazzo ; ed un di detti Udito-

O 5 ri

di già introdotta in Italia , ed in altre Parti della Cristianità ; perciocchè il citato Martino V. Constit. 12. concede Indulgenza di 100. giorni ogni anno a Que' che accompagnano assiduamente il SS. Sacramento nella Processione di detta Festa .

Vedi 'l Card. Petra Commentar. &c. tom. 3. pag. 170. e 171. Ved. il Fiseu De Orig. Festiv. Corp. Christi : e ved. Eveillon. de Process. Eccles. cap. 35.

ri porta la Croce ; vengon poscia li PP. Penitenzieri ; gli Abati ; li Vescovi , gli Arcivescovi ; e li Cardinali Diaconi , Preti , e Vescovi vestiti de' proprj Lor sacri arredi .

I due Cardinali Diaconi consueti assistono al Pontefice , che ornato de' bianchi paramenti , elevato sulla Sedia Gestatoria * v`à portando il Santissimo SACRAMENTO sotto a Baldacchino , che nell'uscire dalla Chiesa , e nell'entrarvi esser deve sostenuto da' più Nobili Laici , che hanno luogo in Cappella ; sieno o gli Ambasciatori , o
li

* Francesco Mucanti già Maestro delle Cirimonie attesta , ne' suoi Manoscritti Diarj , che la Congregazione , ordinata da Gregorio XIII. per la Riforma delle Cirimonie nella Cappella Pontificia , avea risoluto , che il Papa in questa solenne Funzione portar dovesse il Santissimo Sacramento sulla Sedia Gestatoria .

li Principi del Soglio , o li Confer-
vatori &c.

Vanno intorno intorno al Ponte-
fice con torcie accese gli Scudieri Pa-
pali ; precedono il Sacramento due
Accoliti colle Torcie ; due altri coll'
Incensiere , ed uno colla Navicella .

Viene poi portata la Mitra Ponti-
ficia in mezzo a due Camerieri fegre-
ti da un Cappellano , che seguito vie-
ne da' Prelati , Protonotarj Apostolici ,
Generali delle Religioni ; e da molti
altri Togati , de' quali già facemmo pa-
rola al Capitolo della Cappella Papale
nella prima Parte di quest'Opera . *Ved.*
'l P. Catalano . Cæremon. S. Rom. Eccles.
Tom. 71. pag. 299.

Quanto poi alle solenni Cavalca-
te , niente puote ammirarsi di più for-
prendente della grandiosa Cavalcata ;
ond'io distesi la descrizione nella Pri-

ma Parte al Capitolo delle Funzioni , che fanno il giorno , in cui Sua Santità prende il Possesso del suo Pontificato ; e che descritte già sono da *Gio: Battista Gattico . Acta selecta Cæremonialia . S. Rom. Eccles. pag. 379. Par. I.*

Vedi poi 'l cit. *Catalano . Cæremoniale Rom. tom. I. pag. 352. e seguenti* ; ove spiega l'ordine , che osservasi , allorchè il Papa con solenne Cavalcata portasi alla Visita di qualche Chiesa .

Ogn'anno parimente la Vigilia de' Santi Pietro , e Paolo Apostoli ammirasi la solenne Cavalcata , che fassi colla maggior pompa , col corteggio di ricchissime Carrozze , e coll' accompagnamento de' Principi e Prelati superbamente allestiti , dal Contestabile Colonna quale istraordinario Ambasciatore del Re delle due Sicilie , a cui

cui nome presentà à Sua Santità l'annuo consueto Tributo, volgarmente detto la Chinaa . *

Al-

* *Crederfi puote , che una tal Funzione siasi introdotta fin da quando Sisto IV. rilasciò a Fernando Re di Napoli , sua vita durante soltanto , il Tributo ch'era solito pagare con patto però che tener dovesse libera dai Corsari la spiaggia maritima ; somministrar truppe , se fosse d'uopo , al Pontefice ; ed inviargli ogn'anno un bianco Cavallo . Ved. Rainald. ad ann. 1472. §. 55.*

Quì mi piace d'aggiugnere , che prima , che venga fatta il detto giorno a Sua Santità l'offerta riferita della Chinaa dal Contestabile nella Chiesa di San Pietro ; il Fiscale della Camera fa nel Vaticano alla presenza della piena stessa Camera due Proteste ; l'una pe' Censi dovuti alla S. Sede , che , non essendo in que' due vicini giorni soddisfatti , si devolvano interamente al Fisco Apostolico ; e l'altra pel Ducato di Parma e Piacen-

Altre Cavalcate fannoſi pure in queſta Città ſecondo varj incontri ; o nell'arrivo di novelli Eletti Cardinali . ficcome dimoſtraño al Capo II. di queſta Seconda Parte ; o nel ricevimento di Ambaſciatori di ſtraniere Potenze ; le quali Cavalcate per poco differenti ſono dalle deſcritte nel ſud. Cap. II.

Tra le Cavalcate fatte dagli Ambaſciatori , memorabile è quella del Marchefe Lavardino Ambaſciatore di Sua Maeſtà Criſtianiffima ; intorno alla qual Cavalcata ſi può vedere l' Opuscolo pubblicato l'anno 1686. intitolato . *Legatio Romam Marchionis Lavardini* * .

Par-

za ; intorno a cui vedi l'Opera intitolata . *Ragioni della Santa Sede Apoſtolica ſopra il Ducato di Parma , e Piacenza .*

* *Antichiffimo è 'l Rito di ricevere i Legati de' Principi con accoglienze ed*

Parmi di avere soddisfatto a quest' ora a' miei doveri; e di non aver per alcun modo lasciata in abbandono cosa, che necessaria fosse a somministrare l'idea di questa Corte; fendocchè, e Polizia di Governo; ed incombenze di Congregazioni, ed affari di Tribunali, eminenza di Posti, Impieghi di Cariche, e Privilegj di Personaggi distinti furon da noi messi in chiara e luminosa comparfa.

Mi rimane soltanto di soggiugnere; che, se v'ha persona, cui venga fatto di scorgere in alcuna parte di quest'Opera talun errore; ci farà cosa gratissima l'additarcelo, onde sostituirne l'ammenda; niente arrossendo del fallo, cui, ben sappiamo, dee soggiacere per legge d'umana imbecillità l'uom
più

ed onori singolarissimi . Ved. Bruno Conrado . De Legationibus : lib.5. cap. 6.

più savio per anche ; e men curando le voci degl' indiscreti Critici , cui non desio de' Letterarj avvanzamenti ; ma sola malnata voglia di sempre dir male , induce a fare schiamazzi .

FINE DELL'OPERA.

A P P E N D I C E .

ALLA PRIMA PARTE .

Alla pag. 71. **A**Vvertasi , che l'Indice de' Vescovati fatto per aderire alle inchieste del Libraio è esatto per quanto puossi raccogliere dal *Mirèo* , *Baudrand* , dall'*Ughellio* &c. essendosi ancor procurato di aggiugnervi le novelle Erezioni : del resto poco più giova l'averne vieppiù minuto ragguaglio .

Pag. 231. Qui richiamar deesi la Nota seguente della pagina 232. , in cui vece vi si sostituisca Quella della 231. antecedente .

Pag. 290. Aggiugni , che a noi piacque di attenersi all' Indice del citato *Sandini* anche in riguardo alla distinzione tanto contrastata di Cleto da Anacleto ; dacchè ed il Cardinal
Ba-

Baronio, e li due *Pagi*, appoggiati ad antichissima Tradizione credono, essere diverso Cleto da Anacleto, *Nomine, Patria, Rebus Gestis &c.*, siccome scrive il *Panvin. Annotat. ad Platin. pag. 12.*

Pag. 297. Aggiugni ancora, che per inerire riverentemente all'Autorità della Chiesa, la quale li 29. Agosto celebra la Festa di S. Felice II. Papa e Martire, siccome abbiamo dal Martirologio Romano, dovetti a ragione inferir d.Santo nel Catalogo de' Romani Pontefici a fronte dei Contradittori.

Errori . Correzioni .

Pagina 95. ordinollo il — ordinò Egli 'l : pagina 227. *solamente le — le sole* : p.242. Chiesa — Legge . p.265. Beatificazione — Canonizzazione : p.297. S. Liberio — Liberio : 316. *Gonellone — Gozzellone* .

AP.

A P P E N D I C E .

ALLA SECONDA PARTE .

Per la pag. 59. **A** Vvertasi , che il Ciacconio , il quale *ad ann. 1585.* asserì, essere stato istituito in Roma il Tribunale della Sant'Inquisizione da Paolo IV. fu già corretto dal Vittorello . *Addit. col. 816. Ediz. Rom.*

Pag. 270. Debbo soggiugnere ancora , che oltre al Chierico Presidente agli Archivj , havvi d' altre Persone qualificatissime destinate alla soprintendenza di altri Archivj determinati , siccome di *Castel Sant' Angelo &c.*

Avvertasi in fine che li Personaggi dall'Autore nominati in quest'Opera per varj Titoli di dovere non escludo-

no

no altre qualificatissime Persone, che ritengono alcuni de' riferiti Posti, quì non mentovate, o perchè da Lui non conosciute, o siccome Quelle, cui non ebbe Egli mai occasione di prestar servitù: e che dell' ordine tenuto in accennare gli annoverati Posti l'Autore se ne servì, non per indicare la preferenza de'primi su'secondi; ma per combinare regolarmente le materie, come raccogliere puossi a suo luogo dagli argomenti.

Errori. Correzioni.

Pag. 50. *predonfi &c. prendonfi &c.*
 p. 82. uscita dal — uscite dal: p. 90. vi
 eresse — ve ne eresse: pag. 106. *più an-*
tichissimi — *più antichi*: p. 163. *Pasterib.*
bonus — *Pastor bonus*: p. 175. Mecenate
 di — già celebrato in: *Hai propri* — *Ha*
li

li proprj . p. 213. ed il — ed Ei : p. 226.
altro — *alto* : p. 275. esaminarlo — esami-
narvele : p. 275. Santa Beatitudine — Sua
Beatitudine .



IN ROMA MDCCLXIV.

NELLA STAMPERIA DEL KOMAREK,
PROVISOR DE' LIBRI DELLA
BIBLIOTECA VATICANA.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.





UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA



3 0112 102180681